

Quanto, ancora, al fattore di rischio costituito dalla vulnerabilità degli edifici, l'appellante ha preliminarmente rilevato che la tematica relativa agli studi sulla vulnerabilità degli edifici esulava dalla contestazione in quanto non rappresentava né l'oggetto né lo scopo della riunione, di talché il primo giudice aveva introdotto temi d'accusa assolutamente estranei rispetto alla contestazione.

Ciò posto, è stato evidenziato che, anche qualora si fosse voluto ritenere il contrario, i termini della questione non sarebbero mutati atteso che tutti gli studi in materia di cui si era dato conto nel corso del dibattimento "non consentivano comunque di fornire informazioni predittive circa la vulnerabilità degli edifici privati", ossia degli unici edifici di interesse nel presente processo, rimarcandosi, in particolare, che il censimento e gli studi relativi non avevano specificatamente riguardato né gli edifici privati né quelli in cemento armato.

È stato quindi evidenziato come dovessero ritenersi erronee le argomentazioni cui il primo giudice si era rifatto per stigmatizzare la difesa degli imputati e, in particolare, dell'imputato **Barberi**, sulla cui base l'unica forma di mitigazione del rischio sismico sarebbe consistita nel rigoroso rispetto della normativa edilizia antisismica.

Al riguardo, premesso che gli studi sopra indicati concernevano i soli edifici pubblici ed in muratura e premesso altresì che l'imputazione concerneva la mancata comunicazione di dati alla popolazione come condotta riprovevole, l'appellante ha evidenziato che detti studi erano da anni nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche locali le quali pertanto non avevano alcun bisogno di attingerli dal contenuto della riunione della CGR nella cui disponibilità, di contro, non era certo lo studio sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici in cemento armato svolto, su incarico della Regione Abruzzo, dalla Abruzzo Engineering, di talché, al più, si sarebbero potute fornire indicazioni generiche sulla maggiore sicurezza degli edifici in cemento armato rispetto a quelli realizzati in muratura prima dell'anno 1915, anno in cui i comuni della provincia dell'Aquila furono classificati quale zona sismica, con l'effetto di indurre la cittadinanza aquilana a permanere negli edifici in cemento armato, ossia proprio in quelli che si erano rivelati fatali, essendo la maggior parte dei decessi avvenuti proprio per il crollo di edifici in cemento armato.



Anche al riguardo, quindi, il primo giudice si era affidato ad un giudizio *ex post*, in quanto solo successivamente al terremoto si era potuto affermare che sarebbe stato preferibile abbandonare le proprie abitazioni da parte delle vittime.

Quanto, da ultimo, al fattore di rischio costituito dalla “esposizione”, ossia dall’insieme delle vite umane e dei beni materiali che, in quanto esposti, possono essere perduti o danneggiati a causa di una forte scossa, l’appellante, posto che ogni questione relativa al sistema SIGE - cui aveva fatto riferimento il primo giudice al fine di dimostrare la completezza e attendibilità dei dati relativi anche all’esposizione della zona dell’Aquila che erano stati nella disponibilità degli imputati nel corso della riunione della CGR del 31 marzo 2009 - doveva ritenersi estranea alla imputazione, ha evidenziato come le risultanze dibattimentali avessero invece dimostrato l’irrelevanza del sistema SIGE ai fini della previsione di un sisma violento e dei rischi ad esso connessi, atteso: che lo stesso può essere attivato esclusivamente a seguito di una scossa tellurica superiore a magnitudo 4.2 al fine di stimare i danni di un terremoto già avvenuto; che, comunque, detta valutazione dei danni assume un valore solo orientativo, rientrando i dati “in una forbice molto ampia”; che i dati inseriti nel sistema non riguardano i singoli edifici bensì “sezioni censuarie” ( gruppo di edifici ).

Non poteva pertanto rimproverarsi agli imputati di non aver analizzato e diffuso dati non solo assolutamente inefficaci ai fini di previsione e prevenzione ma che erano altresì già nella disponibilità delle autorità locali sin dall’anno 2007. Né poteva essere rimproverato agli imputati il fatto di aver omesso di evidenziare alle autorità locali la presenza di numerosi studenti nel centro storico della città dell’Aquila, trattandosi di dati che non potevano non essere già noti al Sindaco, al Rettore dell’Università dell’Aquila ed alle altre autorità locali e che non rientravano invece nelle conoscenze degli imputati.

Concludendo, quindi, in merito alle condotte degli imputati, è stato evidenziato: che tutte le motivazioni poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del primo giudice si erano rivelate fallaci; che, in particolare, era stata rimproverata agli imputati la mancata analisi e divulgazione di dati non confortati scientificamente e da ritenersi assolutamente inefficaci ai fini operativi; infine che era stata rimproverata agli imputati l’omessa complessiva ricerca ed analisi di tutti gli indicatori di rischio tenendo conto di dati statistici,

storici, scientifici e conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, nonostante il perimetro disegnato dal capo d'imputazione non prevedesse detta attività.

Passando, quindi, alla disamina dell'elemento della colpa, l'appellante ha evidenziato come il primo giudice avesse fornito uno schema di colpa sconosciuto all'ordinamento giuridico, ascrivendo agli imputati, in sostanza, non di non aver previsto le morti e lesioni poi verificatesi, ma di non aver previsto il rischio che ciò potesse accadere e, quindi, di non aver previsto "una probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno".

La nozione di rischio individuata dal primo giudice conteneva inoltre due concetti assolutamente confliggenti con il giudizio di prevedibilità e prevenibilità dell'evento mediante valutazione da compiere *ex ante* su cui si fonda l'accertamento della colpa. Ed infatti il giudizio di prevedibilità era stato fondato non sull'evento tipico del reato contestato ma su un'evenienza probabile e potenziale quale il rischio, così, da un lato, anticipando l'evento dannoso al rischio e, dall'altro, omettendo la verifica in ordine alla prevedibilità degli eventi considerati dalle norme contestate.

Al riguardo è stato dedotto che le argomentazioni riportate nella sentenza appellata a confutazione di quelle difensive di cui sopra, ne costituivano una replica solo apparente.

Il primo giudice aveva invero comunque finito per trattare un reato di evento, quale quello in esame, alla stregua di un reato di mera condotta, accedendo ad un diritto penale del rischio a discapito del diritto penale classico incentrato sul disvalore dell'evento; lo stesso aveva poi negato che il giudizio di prevedibilità/evitabilità potesse essere ricondotto all'evento naturale del terremoto ricollegandolo all'analisi del rischio sismico e, quindi, ad un'evenienza probabile e potenziale, così introducendo una ipotesi di rischio che aveva finito per mascherare una forma di responsabilità oggettiva. Altro errore in cui era incorso il primo giudice era stato poi quello di non cogliere la differenza esistente tra il rischio sismico ed altri tipi di rischio rispetto ai quali la violazione di specifiche regole cautelari può effettivamente integrare una responsabilità colposa, atteso che nel caso del rischio sismico, essendo non prevedibile il terremoto *ex ante*, neppure poteva ritenersi prevedibile il relativo rischio.



Sotto altro profilo è stato evidenziato come l'impugnata sentenza avesse ignorato il principio, collegato al concetto d'imperizia, sulla cui scorta nei casi che impongono la soluzione di problemi di specifica difficoltà, come quello in questione, *“l'esclusione della colpa è la regola e l'imputazione colposa l'eccezione che si configura solo nelle situazioni più plateali ed estreme”*, e pertanto, in sostanza, nelle fattispecie di errore macroscopico, sulla scorta dell'art. 2236 cc.

Procedendo poi all'analisi delle specifiche posizioni degli imputati, quanto alla posizione dell'imputato **Dolce** è stato *in primis* evidenziato come nello stesso capo d'imputazione non gli fosse stata contestata alcuna “osservazione” effettuata nell'ambito della riunione del 31 marzo 2009. La frase riportata nel capo d'imputazione, già sopra riportata, inerente i picchi di accelerazione ed i conseguenti danni alle strutture non era infatti attribuibile all'imputato **Dolce** ma, come già evidenziato mediante la comparazione del verbale della riunione e della relativa bozza, all'imputato **Calvi**.

L'imputato **Dolce**, invece, lungi da svolgere valutazioni in materia sismologica e dal formulare previsioni, si era limitato ad introdurre le problematiche oggetto di discussione ed a riferire dati oggettivi quali l'intensità e la durata delle scosse già verificatesi e si era quindi astenuto dal partecipare alla discussione scientifica, fornendo esclusivamente una valutazione strettamente attinente al proprio ruolo istituzionale di funzionario della Protezione Civile ed alle proprie competenze di ingegnere strutturista con riferimento alla scossa già prodottasi il 30 marzo 2009, riprendendo le affermazioni precedentemente rese dall'imputato **Calvi** e traendone le indicazioni da fornire ai tecnici delle amministrazioni locali in ordine ai rilievi dei danni subiti dalle costruzioni a seguito di detta scossa.

La condotta tenuta dall'imputato **Dolce**, pertanto, oltre che a palesarsi quale eziologicamente non connessa all'evento, neppure risultava in sé connotata dalla violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia di cui alla colpa “normale” valutabile *ex ante* sulla scorta del parametro dell'agente modello.

Il ruolo dal medesimo ricoperto gli consentiva infatti di fornire valutazioni in ordine ai danni alle strutture che poteva aver causato il sisma del 30 marzo 2009, ma non certo di prevedere il rischio di un terremoto futuro, rischio peraltro, come già evidenziato, non prevedibile *ex ante* neppure sulla scorta delle conoscenze scientifiche che, secondo la

sentenza impugnata, l'agente modello avrebbe dovuto comunque acquisire dalla comunità scientifica.

Né, infine, poteva essere rimproverato all'imputato **Dolce** alcunché in ordine alla vulnerabilità degli edifici, in quanto l'oggetto della riunione non era certo quello di fornire dati in ordine alla vulnerabilità degli edifici e tenuto conto di tutte le argomentazioni al riguardo già sopra riportate.

Passando, quindi, alla disamina della posizione rivestita dall'imputato **De Bernardinis** Bernardo, è stato sostenuto che nell'ambito della riunione della CGR lo stesso si era limitato ad aprire i lavori e, al termine della discussione, a porre la questione "*sul tipo ed entità del danneggiamento che terremoti di questo tipo possono procurare*" all'evidenza riferita al sisma verificatosi il precedente 30 marzo 2009, mentre, quanto alla già citata intervista, sono state reiterate le argomentazioni di cui sopra, affermandosi conclusivamente che anche le dichiarazioni rese dall'imputato **De Bernardinis** non potevano ritenersi contrarie alle regole cautelari ovvero all'ordinaria diligenza valutata alla stregua del criterio del cosiddetto agente modello.

Nella specie è stato sostenuto che proprio dal punto di vista dell'agente modello non solo non era possibile prevedere il rischio di un'imminente forte scossa di terremoto ma neppure prevedere che determinate dichiarazioni avrebbero potuto indurre alcuni cittadini aquilani a non uscire di casa nell'eventualità di una forte scossa di terremoto, tanto più che l'imputato aveva fatto esplicito riferimento alla cultura atavica dell'autotutela.

È stata quindi confutata la considerazione del primo giudice sulla cui scorta gli imputati **Dolce** e **De Bernardinis**, facendo parte della cerchia "*dei migliori*", dovevano ritenersi più rimproverabili, evidenziandosi come proprio sulla scorta delle suindicate competenze specifiche dei medesimi non poteva che escludersi che essi facessero parte dei migliori con riferimento all'area della sismologia, l'unica branca scientifica da considerare rispetto agli scopi che si prefiggeva la suindicata riunione.

Infine e per mera completezza è stato sottolineato come non potesse rimproverarsi agli imputati **Dolce** e **De Bernardinis** di non aver proceduto ad eventuali rettifiche degli articoli di stampa che avevano riportato in maniera inesatta il contenuto di talune affermazioni.

Al riguardo, premesso che gli stessi, pur non avendo per la loro posizione alcuna responsabilità né alcun compito diretto nella gestione, nel monitoraggio e nel controllo delle modalità e dei risultati della comunicazione attraverso gli organi di informazione (di competenza dell'Ufficio Stampa che era posto alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento), perseguivano tuttavia un'attività di acquisizione delle informazioni di interesse in materia di protezione civile attraverso la rassegna stampa quotidiana del Dipartimento ed i lanci delle diverse agenzie, e premesso altresì che tale attività veniva puntualmente sollecitata dallo stesso Ufficio Stampa nel caso di eventi di interesse, di talché l'imputato **De Bernardinis** monitorava anche l'informazione relativa alla situazione sismica abruzzese a partire dai primi mesi 2009, è stato chiarito che, fino alla data del 5 aprile 2009, l'attività di monitoraggio e controllo degli effetti dell'incontro con i giornalisti del 31 marzo 2009 e delle interviste collegate, non aveva rivelato l'esistenza di articoli distorti.

Anche per tutti i motivi che precedono, pertanto, l'appellante ha invocato l'assoluzione dei propri assistiti con le formule, in via gradata, "perché il fatto non sussiste" e "perché il fatto non costituisce reato".

Con il sesto motivo di appello è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta degli imputati e i rubricati decessi e lesioni.

Sul punto l'appellante ha dedotto che il primo giudice era giunto a ritenere provato il nesso di causalità in base ad una ricostruzione parziale di quanto era emerso dal compendio probatorio acquisito, valorizzando in modo esclusivo l'esame condotto dalla pubblica accusa e dai difensori delle parti civili ed omettendo di considerare le dichiarazioni assunte in sede di verifica dibattimentale nella loro globalità.

Nella specie è stato dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dall'integrale lettura di tutte le deposizioni testimoniali emergeva come quanto riferito dai testi non potesse affatto ritenersi oltre ogni ragionevole dubbio causalmente idoneo ad aver indotto le vittime del terremoto a rimanere all'interno delle loro abitazioni la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009.

In merito, è stato in primo luogo evidenziato come l'appellata sentenza avesse omesso di valorizzare il dato di fondamentale rilievo costituito dal fatto che nessuno dei testimoni aveva riferito che i soggetti deceduti o rimasti feriti indicati nell'imputazione, il precedente 30 marzo 2009 - data ritenuta dal primo giudice quale "spartiacque" su cui parametrare il preteso mutamento di abitudini delle vittime - pur essendo usciti dalla loro abitazione, avessero poi passato la notte fuori casa, ad eccezione dei coniugi Liberati e della studentessa Ilaria Rambaldi che aveva trascorso la notte a Lanciano presso l'abitazione dei propri genitori, dovendo il mattino seguente sottoporsi ad una visita medica in Pisa.

È stato, inoltre, evidenziato che dalle acquisite deposizioni testimoniali, qualora lette in maniera completa, si evinceva chiaro che la volontà delle vittime in alcuni casi era stata indiscutibilmente condizionata dagli stessi prossimi congiunti e come alcune dichiarazioni risultassero assolutamente prive di credibilità e, pertanto, insufficienti a comprovare l'ipotesi accusatoria, specificandosi a detto ultimo riguardo che per scarsa credibilità non voleva intendersi che i testimoni avessero reso affermazioni proditoriamente non genuine ma che i medesimi fossero stati inconsapevolmente oggetto di suggestioni, ossia che il loro ricordo fosse stato condizionato da elementi informativi appresi successivamente ai fatti oggetto del giudizio.

Ancora, è stato evidenziato come tutte le denunce inerenti i fatti per i quali si procede erano state proposte molti mesi dopo ed in alcuni casi anche un anno dopo il sisma, successivamente alle già presentate denunce con riferimento ai crolli degli edifici ed allorquando era ormai nota l'indagine relativa al presente procedimento, il che non poteva escludere che l'iniziativa giudiziaria che aveva in qualche modo additato come responsabile dei decessi la CGR avesse condizionato sul piano psichico i testimoni.

A ciò andava aggiunta la considerazione che, nel narrare del mutamento di abitudini dopo la riunione del 31 marzo 2009, molti testimoni avevano fatto riferimento a tempi assolutamente remoti e risalenti alla loro infanzia, il che non poteva che indubbiare l'efficacia probatoria del dato volto a dimostrare che il preteso mutamento di abitudine fosse addebitabile alla condotta degli odierni imputati.

L'appellante ha quindi dettagliatamente analizzato le deposizioni rese dai testimoni con riferimento a ogni singolo decesso e a ogni singola lesione di cui in rubrica, evidenziandone

i passaggi ritenuti fondamentali ai fini difensivi trascurati dal primo giudice, argomentando in ordine alla credibilità dei testi, alle contraddizioni intrinseche o estrinseche delle acquisite deposizioni ed a tutti quegli elementi comunque emersi che avrebbero dovuto indurre ad escludere la certezza del nesso causale, così come configurato dall'accusa e ritenuto dal primo giudice.

In conclusione, è stato dato atto che proprio l'adesione alla metodologia adottata dal primo giudice ai fini della ricostruzione del processo motivazionale delle vittime, se condotta tenendo conto dei dati fattuali e delle argomentazioni sopra evidenziate, avrebbe dovuto condurre ad una sentenza assolutoria atteso che anche qualora si fosse voluto ritenere la plausibilità dell'ipotesi accusatoria, non potevano comunque escludersi ipotesi eziologiche alternative.

Né, ancora, poteva trascurarsi come molti dei testimoni esaminati fossero portatori di interessi propri e fossero stati oggetto nel corso dell'escussione testimoniale di plurime contestazioni, molte delle quali relative a fatti e circostanze evidenziate nel corso dell'indagine e che gli stessi si erano poi ben guardati di riferire in dibattimento. Sul punto è stato altresì evidenziato come la circostanza che nel lasso temporale intercorso tra l'anno 1983 e l'anno 2008 si fossero verificate ben 48 scosse di terremoto avvertibili dalla popolazione assumesse assoluto rilievo in riferimento alla attendibilità di tutti quei testimoni che avevano dichiarato di essere "sempre" usciti di casa negli anni precedenti al sisma del 2009 riferendo però l'accaduto a non più di "due o tre occasioni", dovendosi da ciò evincere o la inattendibilità dei testimoni o la insussistenza di un sostanziale mutamento di abitudini nel periodo successivo al 30 marzo 2009.

È stato poi evidenziato che la scossa avvenuta alla mezzanotte del 30 marzo 2009 era stata di magnitudo praticamente pari alla seconda scossa avvenuta la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009, antecedentemente a quella distruttiva, e, ciò nonostante, il 30 marzo, sulla scorta delle acquisite deposizioni, le vittime, sebbene allontanatesi dalla loro abitazione, vi avevano tuttavia fatto rientro, di talché doveva ritenersi che coloro che avevano trascorso la notte del 30 marzo in casa a maggior ragione vi avevano trascorso in casa la notte del 5 aprile, indipendentemente dalle presunte successive rassicurazioni.



Infine è stato dedotto che neppure sussisteva alcuna *"norma di cautela ufficiale"* che indicasse di uscire fuori casa dopo una scossa e, *a fortiori*, che definisse la durata dell'allontanamento dalla propria abitazione, ciò tanto più tenuto conto che non è possibile stabilire se e quando possa pervenire un evento maggiore o possa ritenersi esaurito il pericolo delle cosiddette *"repliche"* al fine di garantire la salvaguardia della vita umana.

L'appellante, quindi, dato atto che il primo giudice aveva individuato la cosiddetta *"legge di copertura"* idonea a ricollegare alla condotta contestata agli imputati la decisione delle vittime di rimanere in casa pur dopo le forti scosse delle ore 22,48 e delle ore 00,39 del 5 e 6 aprile 2009 nel cosiddetto *"modello delle rappresentazioni sociali"*, teoria rappresentata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, dott. Ciccozzi, ne ha contestato il fondamento ed ha dedotto che la stessa non poteva considerarsi idonea a costituire una legge scientifica di copertura in quanto ancorata al solo senso comune.

Lo stesso consulente aveva peraltro ammesso di non aver esaminato tutte le testimonianze, di fatto selezionandole a sua discrezione ed al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Lo stesso consulente, inoltre, in sede di escussione testimoniale, aveva dato prova della mancanza di obiettività scientifica della propria teoria, in sostanza basata sulle proprie personali convinzioni, peraltro pubblicamente espresse ben prima di ricevere l'incarico, e della sua parzialità.

Di contro, il primo giudice aveva omesso di valutare il valido contributo offerto dai consulenti della difesa, prof. Marcellini per quanto concerne il versante sociologico e della scienza delle comunicazioni, e prof.ri Cappa e Smeraldi per quanto concerne il versante neurologico e psichico, i quali, dopo avere esaminato tutte le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, avevano sviluppato osservazioni di carattere scientifico.

In particolare il primo aveva argomentato in ordine: alla probabilità che una comunicazione possa condizionare i comportamenti dei destinatari, vicina allo zero; alla differenza tra il messaggio realmente diffuso e quello effettivamente compreso sulla scorta di una percezione selettiva, con conseguente *"decodifica aberrante"* del messaggio stesso (come poteva desumersi dal fatto che alcuni testimoni avevano dato atto di aver percepito l'intervista quale tranquillante ma non erano stati tuttavia poi in grado di riferirne il contenuto); alla ipotizzabile ricerca di un capro espiatorio; alle interazioni comunicative

entro la rete di relazioni interpersonali che concorrono, quelle sì, in modo determinante, a creare e cristallizzare la rappresentazione del rischio e l'adeguatezza dei comportamenti protettivi da adottare.

Da dette argomentazioni conseguiva che, pur volendo accedere all'impostazione in base alla quale la sussistenza del nesso causale deve passare per una legge di copertura, nel caso di specie detto nesso eziologico doveva andare escluso.

Del pari i prof.ri Cappa e Smeraldi avevano ritenuto inverosimile che le informazioni fornite dagli esperti potessero aver condotto ad una radicale trasformazione di atteggiamenti arcaici e comunque preesistenti nella popolazione, dimostrando come in una situazione definibile quale "decisione in condizioni di ambiguità" (come era quella nella quale si erano venuti a trovare i cittadini del territorio aquilano) i meccanismi deputati alla decisione individuale siano soggetti ad un limitato potere da parte di influssi culturali, cosicché anche un messaggio proveniente da fonte altamente credibile, quale la CGR, avrebbe avuto poca probabilità di modificare un atteggiamento pre-esistente.

Quindi, premesso che il primo giudice aveva ritenuto provato il nesso di causalità anche a prescindere dalla legge scientifica di copertura proposta dal consulente dell'accusa, sulla base di generalizzate regole di esperienza, l'appellante ha dedotto che tuttavia le massime di esperienza possono trovare approvazione solo qualora siano fondate su verifiche empiriche, non contraddette, e che comportino la prova del fatto con esclusione di soluzioni alternative, il che non era stato affatto nella specie, avendo il primo giudice "travestito" da massime di esperienza argomentazioni mutate dalla "teoria delle rappresentazioni sociali" proposta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Un ulteriore ostacolo all'accoglimento della tesi accusatoria in punto di nesso eziologico sarebbe poi stato costituito dalle informazioni rassicuranti e dalle dichiarazioni di contenuto analogo, se non identico, rispetto a quelle indicate nel capo di imputazione, antecedenti alla riunione della CGR, anch'esse provenienti da fonti scientifiche accreditate (dott. Moretti, docente di geologia all'Università dell'Aquila e ricercatore del Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti, Giampaolo Giuliani).

Detto dato ostava infatti a ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che le vittime di cui all'imputazione fossero state indotte in maniera esclusiva dalle informazioni scientifiche fornite dagli imputati a rimanere in casa la notte tra il 5 aprile ed il 6 aprile, non potendo al riguardo condividersi le argomentazioni del primo giudice sulla cui scorta le indicazioni fornite dagli imputati avevano una maggiore capacità di persuasione, provenendo anche le precedenti da esperti in materia.

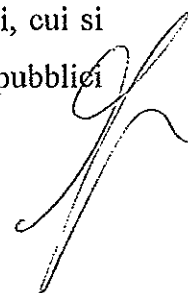
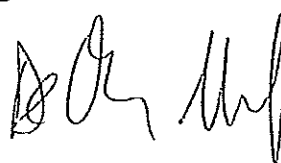
Inoltre non potevano non incidere sulla valutazione del nesso causale le informazioni riportate sulla stampa dopo l'1 aprile 2009, mai di natura rassicurante né ricollegabili agli odierni imputati, dovendosi al riguardo constatare che nei giorni immediatamente precedenti al sisma nessun organo di informazione aveva riportato messaggi tranquillanti.

Ai fini dell'accertamento del nesso causale, ancora, non potevano trascurarsi il ruolo dei media rispetto alla riunione della CGR del 31 marzo 2009 e, in particolare, i cosiddetti *"anomali percorsi dell'intervista del prof. De Bernardinis"*, realizzata prima della riunione e diffusa successivamente ad essa, senza che ne fosse stato specificato il momento di realizzazione.

Al riguardo l'appellante, pur avendo dato atto che il primo giudice aveva tenuto conto di detta circostanza, ha tuttavia ribadito come l'argomentazione del medesimo assertivamente atta a superare detto dato oggettivo, ossia che comunque l'intervista costituisse il *"manifesto della riunione"*, non fosse punto condivisibile, come già rilevato in sede di disamina del quarto motivo di appello.

Ciò posto l'appellante ha sostenuto che, a tutto voler concedere, non poteva escludersi l'interruzione del nesso causale alla stregua del disposto dell'art. 41, comma 3, c.p., in ragione della comprovata causa preesistente, costituita dalla vulnerabilità degli edifici riferibile a errori di progettazione o esecuzione, e che al riguardo non erano condivisibili le affermazioni del primo giudice in ordine al fatto che detti errori non costituissero fattori eccezionali, anormali e atipici, e, pertanto, assolutamente imprevedibili, così rientrando nella sfera della prevedibilità e, quindi, nella rimproverabilità della condotta.

In particolare l'appellante ha ribadito come gli studi sulla vulnerabilità degli edifici, cui si era riferito il primo giudice, avevano ad oggetto esclusivamente gli edifici pubblici



strategici, in particolare in muratura, e non quelli privati, ossia proprio quelli in cui avevano trovato la morte o erano rimasti feriti i soggetti indicati nel capo di imputazione, sulla cui vulnerabilità gli accertamenti erano stati eseguiti solo a campione e su dati "poveri", dal che derivava che il crollo dei quattordici edifici in cui si erano verificati gli eventi *sub judice* non poteva in alcun modo essere previsto, ciò tanto più considerando che i crolli avevano riguardato esclusivamente l'1% del patrimonio edilizio privato aquilano.

L'appellante ha quindi criticato le argomentazioni del primo giudice in ordine alla individuazione del cosiddetto "*comportamento alternativo lecito*", ossia del comportamento che gli odierni imputati avrebbero dovuto tenere al fine di evitare l'evento, evidenziando che le condotte individuate dal primo giudice quale comportamento alternativo lecito inerivano piuttosto alla verifica dell'efficacia causale della condotta e che, comunque, anche a voler ritenere che dette condotte potessero qualificarsi come comportamento alternativo lecito, alla luce di tutte le emergenze istruttorie non si sarebbe potuto comunque sostenere che le stesse avrebbero potuto evitare l'evento antigiuridico oltre ogni ragionevole dubbio.

In ogni caso, quanto alla posizione degli imputati **Dolce e De Bernardinis**, è stato evidenziato che nessuno di essi, sia sotto il profilo scientifico, sia sotto il profilo della protezione civile, sarebbe stato in grado di porre in essere una condotta idonea a prevenire il rischio.

In sede di "considerazioni conclusive" in tema di nesso causale, l'appellante ha evidenziato come la verifica volta a dimostrare se l'evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando dal novero dei fatti realmente accaduti la condotta degli odierni imputati, risultava impossibile in ragione delle caratteristiche informative che avevano connotato il terremoto aquilano e che non a caso l'appellata sentenza aveva tralasciato il necessario giudizio contro-fattuale con riferimento a tutti i fattori intervenuti prima dell'evento.

È stato inoltre stigmatizzato il fatto che il primo giudice si era riferito a categorie giuridiche non espressamente normate e collegate dalla giurisprudenza alla determinazione di una condotta costituente reato che nel caso in esame erano state mutate con riferimento ad una fattispecie disomogenea: era stato infatti invocato il nesso di causalità psichica non per dimostrarne l'efficacia determinatrice nella consumazione del reato (come ad esempio nell'istituto del concorso morale) ma per dimostrare la rilevanza di una condotta al fine

della realizzazione di una diversa condotta non costituente reato da parte di un terzo. Stando alla tesi accusatoria, accolta dal primo giudice, gli imputati avrebbero infatti cagionato un evento non dandogli direttamente causa ma determinando in un diverso soggetto un particolare atteggiamento psicologico sulla cui base quest'ultimo si era risolto a porre in essere la condotta direttamente collegata all'evento.

Ebbene, da detta costruzione giuridica scaturivano due ordini di problemi: il primo consistito nel fatto che era stata in sostanza creata una fattispecie normativa di autore mediato su base colposa, cui ostava il principio di stretta legalità; il secondo costituito dalla semplice considerazione che la condotta del soggetto "determinato" dall'altrui convincimento costituiva di per sé un fattore interruttivo del nesso causale.

Oltre a ciò, andava evidenziato come l'impostazione del primo giudice aveva di fatto derubricato il tema di prova ad una sorta di giudizio di valore che, per definizione, tende a sottrarsi ad ogni dimostrazione. A tutto concedere e pur volendosi accogliere l'erronea impostazione basata sulla causalità psichica, è stato dedotto che sarebbe occorso un rigoroso accertamento probatorio che non poteva prescindere da una legge di copertura scientifica, il che non era stato, come sopra già evidenziato.

Da ultimo è stato dedotto che anche a voler ritenere la condotta rubricata come omissiva, sarebbe comunque difettata la posizione di garanzia in capo agli imputati.

Anche sulla scorta delle suindicate argomentazioni è stata quindi invocata l'assoluzione degli imputati con le formule, in via gradata "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con il settimo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata ritenuto configurabile nella fattispecie concreta in esame l'istituto della cooperazione nel delitto colposo.

In merito, posto che il primo giudice era giunto a configurare la fattispecie prevista dall'art.113 c.p. sulla scorta di un "intreccio cooperativo" in base al quale tutti gli imputati sarebbero stati consapevoli del proprio contributo agendo in cooperazione colposa, è stato in primo luogo sostenuto che al fine dell'integrazione di detto istituto è necessario che la condotta di ciascuno dei cooperanti, distintamente considerata, sia di per sé connotata dalla

colpa, il che non era stato affatto con riferimento agli imputati **Dolce e De Bernardinis** stante la dimostrata liceità della loro condotta ed addirittura in difetto di contestate condotte commissive riferibili all'imputato **Dolce**.

Lo stesso primo giudice, inoltre, aveva ammesso che le affermazioni di ogni singolo imputato, distintamente considerate, non risultavano connotate da una particolare rimproverabilità, così di fatto negando l'esistenza di uno dei presupposti necessari al fine dell'integrazione della cooperazione colposa.

È stato infine dedotto che l'istituto giuridico della cooperazione colposa necessita altresì che tra le condotte sussista un legame psicologico, mentre nel caso in esame ogni singola affermazione resa da ciascuno degli imputati era riconducibile esclusivamente a se stesso.

Anche per detta ragione è stata pertanto invocata l'assoluzione degli imputati con le formule, in via gradata "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto".

Con l'ottavo motivo è stata dedotta l'erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità degli imputati, oltre ogni ragionevole dubbio, sostenendosi che tutte le argomentazioni già svolte inducevano a ritenere che l'acquisito compendio probatorio non consentisse di giungere a una pronuncia di condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" sia con riferimento al nesso causale sia con riferimento alla posizione soggettiva degli imputati **Dolce e De Bernardinis**.

Con il nono motivo è stata dedotta la erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto per avere la sentenza impugnata individuato una pena base eccessiva e per aver operato sulla stessa un aumento ex art. 589, 4° comma, c.p. parimenti eccessivo e, per l'effetto, determinato una pena incongrua.

Nella specie, è stato dedotto che, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena finale doveva ritenersi incongrua tenuto conto della qualità degli odierni imputati, della loro irreprensibile condotta processuale e delle modalità dell'azione che avrebbero dovuto indurre il primo giudice a determinare la pena base nel minimo edittale ed a operare un aumento minimo a titolo di continuazione, con conseguente concessione dei doppi benefici di legge.

Con il decimo motivo è stato dedotto che erroneamente il primo giudice aveva applicato ad entrambi gli imputati le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, cui ostava il disposto dell'art. 33 c.p. sulla cui scorta le disposizioni dell'art. 29 e del 2° capoverso dell'art. 32 dello stesso codice non sono applicabili nel caso di condanna per delitto colposo.

**APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. MARCELLO MELANDRI  
NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO BOSCHI ENZO.**

L'avv. Marcello Melandri, difensore di **Boschi Enzo**, ha invocato l'assoluzione del proprio assistito per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato .

La sentenza di primo grado, infatti, non terrebbe in alcun conto risultanze di prova di segno contrario alla tesi della Pubblica Accusa.

Emergerebbe inequivocabilmente dal materiale probatorio acquisito e, in particolare, dalla lettura della bozza del verbale della seduta, che nessuno degli esperti partecipanti alla riunione del 30 marzo 2009 (non qualificabile, comunque, come riunione della CGR, con conseguente inapplicabilità della normativa richiamata nel capo d'imputazione, la cui violazione è stata contestata come colpa specifica) tranquillizzò la popolazione aquilana e che, anzi, furono adoperate espressioni con le quali non venne affatto esclusa la possibilità di una forte scossa. La sola certezza sulla quale gli scienziati convennero fu quella relativa all'impossibilità di prevedere il verificarsi di un sisma sulla base di rilevazioni di gas radon.

La frase pronunciata dall'assessore Stati in conclusione di riunione (e, cioè, che avrebbe, sulla base di quanto appreso in quella sede, rassicurato la popolazione), oltre a non essere stata ascoltata da **Boschi**, sarebbe stata riferita, con evidente chiarezza, al reale problema che assillava la stessa, rappresentato dall'allarmismo creato tra la popolazione da alcune incontrollate voci sulla prevedibilità del sisma. Ma la prova più evidente dell'assenza di ogni messaggio tranquillizzante da parte degli scienziati l'avrebbe fornita il Sindaco Cialente, il quale ha riferito in giudizio che uscì dalla riunione più preoccupato di quanto non lo fosse all'inizio della stessa.

Né qualcuno degli imputati avrebbe mai confermato l'assunto secondo il quale lo sciame sismico rappresentava, tutto sommato, un elemento favorevole, in quanto consentiva lo "scarico di energia". Tale concetto fu espresso soltanto da **Barberi** in apertura di riunione, allorquando egli, al solo fine di chiedere agli scienziati presenti cosa ne pensassero (peraltro senza ricevere al riguardo alcuna risposta) intese richiamare le affermazioni in tal senso fatte in precedenza dal Capo del DPC, Bertolaso. Il concetto, peraltro, era stato ribadito solo dal Vice Capo della Protezione Civile, **De Bernardinis** nel corso dell'intervista televisiva da lui rilasciata all'emittente TV Uno prima della riunione, ma la teste Salvatori ha ribadito in aula che la questione non fu oggetto di analisi da parte degli esperti.

Con riferimento alla bozza della riunione e al verbale successivamente redatto, ha osservato il difensore come gli aquilani non ne ebbero alcuna contezza e come, comunque, mai il loro contenuto avrebbe potuto tranquillizzarli, poiché gli scienziati affermarono che la sequenza sismica non preannunciava alcunché, ma focalizzava l'attenzione su una zona sismogenetica nella quale, prima o poi, un grosso terremoto avrebbe avuto luogo.

E' stato contestato, da parte della difesa, l'assunto – rimasto del tutto indimostrato - secondo il quale la presenza del Sindaco Cialente, dell'Assessore Stati e del dott. Leone sarebbe stato, da un lato, indispensabile al fine di consentire la regolare costituzione della Commissione e, dall'altro, il mezzo per permettere la divulgazione diretta e immediata dell'esito della riunione, essendosi ommesso di considerare, da parte del primo giudice, la funzione meramente consultiva della Commissione medesima, la quale conclude ordinariamente i propri lavori con una delibera (inesistente, nel caso di specie), posta a disposizione della Protezione Civile, istituzione sulla quale esclusivamente incombe l'onere comunicativo. Sarebbe, dunque, del tutto arbitrario parlare di una comune strategia informativa predeterminata, alla quale i membri della Commissione non si sarebbero sottratti (**Boschi** non avrebbe potuto evitare una conferenza stampa della cui indizione nulla sapeva e alla quale non partecipò).

In sostanza, ha sostenuto l'appellante, i partecipanti alla riunione del 31 marzo 2009 affermarono con certezza l'elevata sismicità della zona dell'aquilano, non esclusero la possibilità di futuri terremoti, precisarono che lo sciame sismico non era un sicuro precursore, che non era possibile fare prognosi certe e che qualsiasi previsione

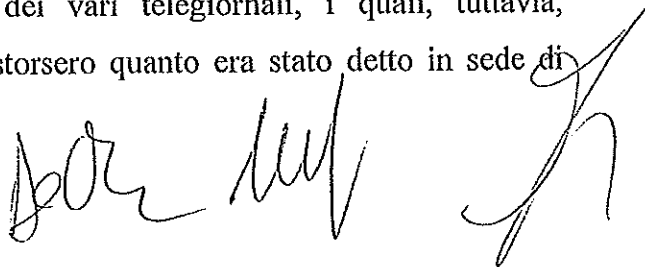


deterministica non avrebbe avuto alcun fondamento scientifico; non dissero affatto che lo sciame sismico era un fenomeno non pericoloso e non preoccupante, non parlarono del presunto benefico effetto dello "scarico di energia", fecero previsioni sui danni riferendole, tuttavia, non a una probabile forte scossa imminente, ma all'ipotesi di persistenza dello sciame sismico. E, dunque, non diedero alcun messaggio tranquillizzante alla cittadinanza.

L'affermazione per cui il contenuto dell'intervista rilasciata prima della riunione da **De Bernardinis** altro non sarebbe stato che il manifesto dell'esito della stessa, sarebbe il frutto di pure illazioni, poiché nessuno degli esperti ha mai condiviso le valutazioni in quella sede espresse (sullo scarico di energia) e, anzi, non v'è prova che gli stessi ne conoscessero la portata. La sentenza non avrebbe adeguatamente considerato la forza tranquillizzante delle affermazioni fatte da **De Bernardinis** e la circostanza che i mass media riportarono informazioni distorte e per nulla corrispondenti a quanto era stato detto nel corso della riunione, basando le notizie fornite esclusivamente sul contenuto della ridetta intervista. Inoltre, non avrebbe considerato, il primo giudice, che vi furono, in quel contesto temporale, autorevoli voci che contribuirono a inculcare nella popolazione l'idea che la situazione non fosse preoccupante (dichiarazioni del Preside Di Orio e del prof. Moretti).

Con riferimento al nesso di causalità, l'appellante ha evidenziato come numerosissimi testi abbiano dichiarato di avere appreso (loro o i loro familiari) le notizie rassicuranti (e, sostanzialmente, la notizia che lo sciame sismico stava provocando un benefico scarico di energia) dai telegiornali (i quali divulgarono in maniera inesatta quanto accaduto nel corso della riunione) e dalle interviste di **De Bernardinis**, del Sindaco Cialente e dell'Assessore Stati (sono state citate, al riguardo, le dichiarazioni rese dai testi Bonanni, Giugni, Carosi, Visione, Giordani, Cora, Fioravanti, Cicino, Tomei, Parisse, Narcisi, Rambaldi, Vittorini, Liberati, Hisham, Di Bernardo, Tassoni).

In definitiva, coloro che restarono in casa la notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 lo avrebbero fatto, secondo l'appellante, perché rassicurati non dagli esperti della Commissione (i quali non parlarono affatto di scarico di energia e non dissero mai che non si sarebbe verificato un terremoto di magnitudo superiore a quello del 30 marzo), bensì dalle interviste rilasciate (non certamente da **Boschi**) e dalle notizie dei vari telegiornali, i quali, tuttavia, interpretarono in maniera totalmente errata e distorsero quanto era stato detto in sede di



riunione e fecero riferimento a quanto dichiarato da **De Bernardinis** addirittura prima della riunione, e ciò perché indotti dalla necessità di tranquillizzare la popolazione aquilana con riferimento alle notizie allarmistiche diffuse da altri

In sentenza sarebbero state attribuite agli esperti in generale (e a **Boschi** in particolare) frasi da loro mai pronunciate e concetti mai espressi e sarebbe stato formulato un giudizio del tutto irricevibile in ordine alla correttezza dell'analisi del rischio effettuata nel corso della riunione. In realtà, la lettura del verbale renderebbe evidente come furono trattati in maniera adeguata tutti i temi proposti. Le possibili finalità tranquillizzanti che il dott. Bertolaso aveva come obbiettivo finale non possono, secondo la difesa, essere attribuite anche ai componenti della Commissione, i quali non ne erano a conoscenza, così come non potevano sapere ciò che la Stati avrebbe detto dopo la riunione.

Il terremoto aquilano fu imprevisto e imprevedibile e non sarebbe corretto attribuire agli imputati la responsabilità per non averlo previsto.

Con particolare riferimento alla posizione dell'imputato **Boschi**, ha osservato il difensore che lo stesso fornì notizie scientificamente corrette in ordine ai cosiddetti "periodi di ritorno", presentò mappe dalle quali si evinceva, al di là di ogni dubbio, l'elevata pericolosità sismica della zona di L'Aquila e, dunque, non fornì messaggi tranquillizzanti, e ciò è tanto vero che il Sindaco Cialente, dopo la riunione, si affrettò a chiedere - evidentemente affatto tranquillizzato - lo "stato di emergenza" e fornì alla popolazione consigli sui comportamenti da adottare in caso di forte scossa e che il Vice Prefetto Braga (partecipante alla riunione) palesò le proprie preoccupazioni con una lettera versata in atti.

Non risponderebbe al vero, conclusivamente, che gli esperti valutarono con superficialità e approssimazione la situazione aquilana e che contribuirono a diffondere notizie rassicuranti ai cittadini, così da indurre le vittime a mutare il comportamento sino a quel momento tenuto di fronte alle scosse telluriche. In ogni caso :

- sarebbe arbitrario ravvisare una responsabilità collegiale del gruppo di esperti prescindendo dalle singole condotte;

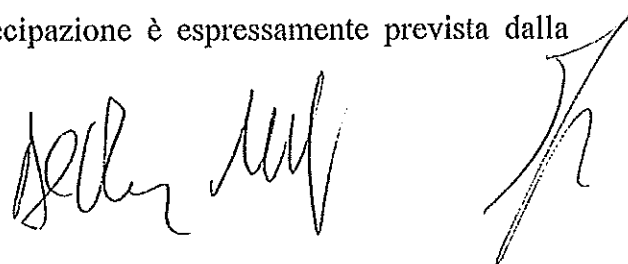
- non sarebbe sostenibile la sussistenza di un nesso causale fondato su una legge di copertura rappresentata dalla teoria antropologica delle rappresentazioni sociali o su massime di esperienza;
- il nesso causale, a tutto voler concedere, sarebbe stato interrotto dal fatto illecito altrui e, cioè, dalle violazioni di leggi costruttive e degli obblighi di manutenzione che determinarono il crollo degli edifici nei quali persero la vita le vittime.

Da ultimo, la difesa, in via meramente subordinata, ha invocato la riduzione della pena e l'eliminazione delle pene accessorie, inapplicabili ai casi di delitto colposo.

### **APPELLO PROPOSTO DAGLI AVV. TI FRANCO COPPI E GIAMPIERO PALLOTTA NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO SELVAGGI GIULIO.**

Gli avvocati Coppi e Pallotta, difensori dell'imputato Giulio Selvaggi, hanno invocato l'assoluzione del loro assistito perché il fatto non sussiste o, in linea subordinata, perché il fatto non costituisce reato. Con riferimento all'aspetto sanzionatorio, hanno chiesto la riduzione della pena e, in ogni caso, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., con concessione dei doppi benefici di legge e con revoca delle statuizioni civili.

Con un primo motivo di gravame, la difesa ha contestato l'assunto del Tribunale, secondo il quale il giorno 31 marzo 2009, in L'Aquila si tenne una riunione della CGR, con conseguente infondatezza delle illazioni tratte dal giudicante da tale presupposto. Ed invero, sia sotto il profilo della legittimazione a convocare la Commissione, sia sotto il profilo delle qualifiche di coloro che furono presenti, sia sotto il profilo del numero dei partecipanti, sarebbe da escludere che quella che si riunì a L'Aquila fosse la Commissione. Né a diverse conclusioni potrebbero condurre le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'intestazione del verbale e della bozza della riunione e al fatto che nessuno dei presenti contestò la regolarità della convocazione. Così come privo di ogni fondamento giuridico sarebbe il tentativo del giudicante di qualificare come componenti della Commissione soggetti ad essa estranei, la cui eventuale partecipazione è espressamente prevista dalla legge, senza diritto di voto.



In realtà, il dott. Bertolaso, Capo del DPC, convocò a L'Aquila solo alcuni componenti della Commissione (i professori **Boschi**, **Eva**, **Calvi** e **Barberi**) al fine di svolgere la disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto, culminata nella scossa del 30 marzo, e di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili al riguardo. **Giulio Selvaggi** – che non era componente della Commissione – partecipò alla seduta solo quale accompagnatore di **Boschi** (circostanza confermata dalla lettura del verbale) e su espressa richiesta di quest'ultimo, affinché fornisse il proprio contributo di conoscenza sulla situazione in atto nella zona di L'Aquila, e ciò in ragione del ruolo da lui ricoperto nell'ambito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L'impossibilità di ritenere riunita a L'Aquila la CGR impedirebbe, dunque, di ricollegare a tutti i soggetti partecipanti gli obblighi e i doveri su di essa incombenti per legge. **Selvaggi** non aveva alcun dovere di partecipare alla riunione (neanche quale esperto), non essendo stato convocato, ma egli vi prese parte per obbligo morale e perché da tempo stava seguendo l'andamento dello sciame sismico. Ne conseguirebbe al medesimo non potrebbero essere mossi rimproveri specifici di violazione di legge.

Ma all'imputato neanche potrebbero essere addebitati profili di colpa generica, per avere tenuto una qualsiasi condotta imperita, imprudente o negligente. Egli, dopo avere elaborato, la sera del 30 e la mattina del 31 marzo, un documento scritto consistente in un dettagliato rapporto sulla frequenza sismica in atto, sottopose il risultato della propria attività ai partecipanti alla riunione. Il proprio intervento ebbe carattere illustrativo e informativo e non conteneva alcuna valutazione sull'imminente verifica di terremoti di forte intensità o sul rischio che ciò accadesse. Su **Selvaggi** non incombeva alcun obbligo informativo nei confronti della popolazione, ma egli aveva ricevuto da **Boschi** l'esclusivo incarico di fornire una fotografia della sequenza sismica, indicandone l'andamento.

Ne discende che alcun rimprovero potrebbe essere mosso all'imputato **Selvaggi**, il quale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non presentò anche il Rapporto di Evento del 31 marzo 2009, la cui paternità è da ricollegare a **Dolce**.

Quanto al secondo intervento effettuato da **Selvaggi** nel corso della riunione, egli si limitò a integrare la propria illustrazione della situazione, evidenziando, in maniera del tutto corretta, che era stato rilevato in passato che alcuni terremoti erano stati preceduti da scosse più

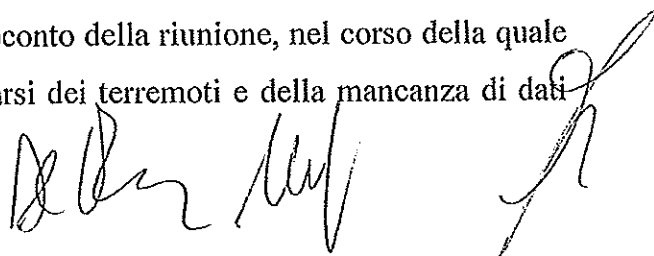
piccole, ma anche che alcune sequenze che non erano sfociate in terremoti. In sostanza, egli disse che la sequenza sismica può risolversi o non risolversi in un terremoto, e ciò egli fece nel contesto di una riunione nel corso della quale furono poste in chiara evidenza sia l'elevata sismicità dell'aquilano, sia l'impossibilità di affermare che non avrebbero avuto luogo terremoti di elevata magnitudo.

Sarebbe, dunque, da escludere che le affermazioni dell'imputato - il quale non partecipò alla conferenza stampa, non rilasciò interviste né assisté a interviste da altri rilasciate, ma fece immediato rientro a Roma insieme a **Boschi** - furono rassicuranti.

Con un secondo motivo, la difesa ha contestato il fatto che la sentenza di primo grado ponga sul medesimo piano le condotte di tutti gli imputati, assorbendo le singole responsabilità in un giudizio globale di colpevolezza, come se all'esito della riunione fosse stata espressa una posizione unanime, cosicché tutti devono rispondere di ciò che hanno fatto e detto anche gli altri partecipanti.

E' stato rilevato, al riguardo, che la cosiddetta "Commissione" non redasse alcun documento ufficiale e che ciascuno degli esperti diede il proprio contributo di conoscenza senza una deliberazione unitaria conclusiva. E sotto tale profilo alcun addebito potrebbe essere mosso a **Selvaggi**, al quale non potrebbe neanche rimproverarsi, come fa la sentenza, di non avere preso posizione rispetto ad affermazioni scientificamente discutibili e, in particolare, rispetto all'affermazione secondo la quale le continue scosse avrebbero scaricato energia e avrebbero, dunque, depotenziato il possibile terremoto. Al riguardo, ha osservato la difesa come l'imputato, quale responsabile dell'INGV, avesse ufficialmente manifestato, con i comunicati da lui firmati del 13 marzo 2009 e del 17 febbraio 2009, il proprio parere circa l'infondatezza della suddetta teoria, e come egli non potesse affatto sapere che **De Bernardinis**, poco prima della riunione, avesse improvvidamente ribadito, nel corso di un'intervista televisiva, il concetto dello scarico di energia.

Né risulterebbe, dalla lettura del verbale e della bozza, che nel corso della riunione si affrontò ex professo tale questione tecnica, così come confermato anche dalla teste Salvatori e ribadito dallo stesso **Selvaggi** nel corso del proprio esame. La sola deposizione, assai vaga, dell'assessore Stati non può inficiare il resoconto della riunione, nel corso della quale si parlò dell'impossibilità di prevedere il verificarsi dei terremoti e della mancanza di dati



premonitori certi circa tempo, durata e intensità del fenomeno, e ciò in relazione a quello che era il vero motivo per il quale la riunione era stata convocata: rispondere agli allarmismi lanciati da alcuni tecnici, i quali avevano affermato la possibilità di prevedere con certezza i fenomeni tellurici.

Hanno rilevato, inoltre, gli appellanti, l'erroneità di alcune considerazioni di carattere prettamente scientifico svolte in sentenza. In particolare :

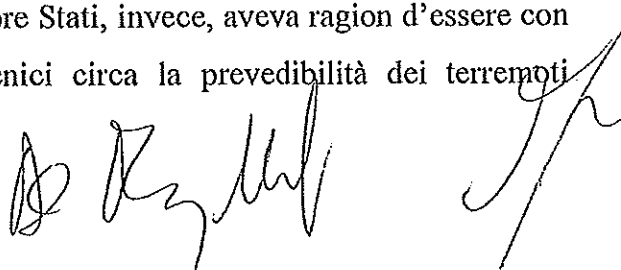
- non risponderebbe al vero che i terremoti abruzzesi succedutisi nel corso dei secoli furono preceduti da sequenze sismiche, fatta eccezione per quello del 1461. La circostanza che alcuni terremoti siano preceduti da sciame non può significare che gli sciame precedono necessariamente i terremoti, mentre è vero che alcuni terremoti non sono preceduti affatto da sciame sismici, il che è ciò che disse **Selvaggi** nel corso della nota riunione, durante la quale fu esibita agli astanti la Mappa di Pericolosità che indicava chiaramente l'elevata sismicità della città di L'Aquila;
- non sarebbe conforme al vero che lo sciame iniziato nel 2008 era caratterizzato da scosse progressivamente crescenti per numero e intensità, poiché una tale affermazione discende esclusivamente dal fatto che in sentenza l'andamento sismico è stato considerato raggruppando le scosse per mese, verificando un aumento delle stesse col trascorrere dei mesi. Ma, hanno osservato i difensori, ove si fosse adottato un criterio di ripartizione temporale diverso (ad esempio, quello che prevedeva l'intervallo di tempo di dieci giorni), il risultato sarebbe stato diverso, posto che nell'ambito di uno stesso mese vi furono periodi caratterizzati da intensa attività sismica e periodi successivi di silenzio. Erroneo sarebbe, poi, considerare, nella valutazione dell'aumento d'intensità, le scosse successive al fenomeno del 30 marzo, tecnicamente attivate come repliche della scossa di magnitudo 4.1 e non rientranti nel fenomeno dello sciame sismico. In ogni caso, anche ove fosse risultato l'aumento costante dell'intensità delle scosse, alcuna conseguenza in tema di prevedibilità dell'evento sarebbe stato possibile trarre da tale dato, atteso che la validità scientifica della tesi che individua lo sciame come fenomeno precursore non è mai stata accertata;

- non sarebbe corretto, inoltre, il riferimento contenuto in sentenza a uno “studio probabilistico di Boschi e Selvaggi”, nel quale sarebbe stato affermato che la zona di L'Aquila era una di quelle a più elevata probabilità di occorrenza di un terremoto di magnitudo pari o maggiore di 5.5 / 5.9, con un giudizio di probabilità pari a 1 nell'arco del ventennio 1995-2015. In realtà, tali affermazioni furono fatte in un lavoro del 1995 di Boschi, ma il giudice di prime cure, estrapolandole dal contesto, avrebbe omesso di valutare le conclusioni alle quali giungeva l'Autore, il quale poneva in dubbio la validità del modello utilizzato per i calcoli di probabilità, raccomandando prudenza e cautela nell'accettare l'evidenza statistica. Quanto al lavoro di rassegna redatto da diversi autori (tra i quali Selvaggi) nel settembre 2009 (e, dunque, dopo il verificarsi dell'evento aquilano), hanno osservato i difensori che in esso si affermava esattamente ciò che era stato ampiamente ribadito nel corso della riunione del 31 marzo, e, cioè, che l'area della città di L'Aquila era una di quelle a maggiore pericolosità sismica nel periodo medio-lungo compreso tra i 10/30 e 50 anni.

Con un terzo motivo, gli appellanti hanno evidenziato come la conclusione circa la possibilità di assicurare la popolazione non sarebbe stato il risultato di giudizio unanime votato dalla “Commissione”, ma, bensì, la deduzione effettuata dall'assessore Stati al termine della riunione. E, indipendentemente da ogni indagine circa le ragioni che poterono indurre la Stati a formarsi un simile convincimento con riferimento alla possibilità di escludere l'imminente verificarsi di un terremoto, non sarebbe comunque possibile addossare la responsabilità di esso a chi non formulò mai valutazioni assicuranti ma, anzi, si espresse con chiarezza in ordine all'impossibilità di ogni seria previsione e all'impossibilità di escludere il verificarsi di eventi catastrofici nell'immediato.

Al riguardo, è stato rilevato che Selvaggi, dopo aver descritto le caratteristiche dello sciame sismico e aver evidenziato la sismicità elevata del territorio aquilano, affermò che non era possibile fare alcun tipo di previsione e concluse il proprio intervento con la frase: *“ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa”*.

L'opera di tranquillizzazione avviata dall'Assessore Stati, invece, aveva ragion d'essere con riferimento alle notizie diramate da alcuni tecnici circa la prevedibilità dei terremoti



attraverso la misurazione del gas radon, esclusa da tutti gli esperti convocati e partecipanti alla riunione.

Con un quarto motivo, è stato rilevato che alcuna delle frasi riportate nel capo d'imputazione fu pronunciata da **Selvaggi** e che non sussisterebbe alcuna prova nel processo in ordine all'ipotizzato accordo tra i vari imputati sulla condotta da tenere, accordo che dovrebbe costituire l'elemento unificante della cooperazione nel reato colposo. **Selvaggi**, infatti, non potrebbe essere chiamato a rispondere di frasi, affermazioni e giudizi che egli non pronunciò o di avere concordato con l'assessore Stati il tenore delle comunicazioni da propagare in sede di conferenza stampa o, ancora, del contenuto di interviste da altri rilasciate addirittura prima della riunione. Egli non aveva il compito di formulare giudizi sulla vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, non conosceva il cosiddetto "Rapporto Barberi", non doveva formulare proposte in tema di protezione civile, non era tenuto a comunicare con la stampa o a rivolgersi alla popolazione.

Peraltro, alcune delle frasi riportate in virgolettato nel capo d'imputazione non avrebbero affatto il significato loro attribuito in sentenza, dal momento che sostenere l'impossibilità di fare previsioni sull'evoluzione dei fenomeni sismici non significa certo negare la possibilità di imminenti terremoti, i quali possono verificarsi senza la possibilità di prevederli.

Dal punto di vista logico-giuridico, poi, sarebbe difficile concepire un'ipotesi di colpa per mancata previsione del rischio del verificarsi di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile. Ed invero, se l'evento è imprevedibile, non avrebbe senso parlare del rischio che esso si verifichi, e in tal senso non sarebbero pertinenti i richiami fatti dal primo giudice ad altri fenomeni (come, ad esempio, quello delle valanghe), in relazione ai quali esistono degli indici che possono rappresentarne il rischio. Nel caso dei terremoti, infatti, proprio l'impossibilità scientifica di rintracciare precursori certi in grado di fornire indicazioni sul rischio del loro verificarsi renderebbe impossibile ogni seria valutazione al riguardo (le sequenze sismiche, per quanto prolungate, non consentono di fare pronostici).

Con un quinto motivo, i difensori hanno evidenziato la vaghezza della teoria delle rappresentazioni sociali, dal giudice ritenuta essere la legge scientifica di copertura che consentirebbe di affermare che senza le notizie rassicuranti diffuse anche per colpa di



**Selvaggi** le vittime avrebbero abbandonato le loro abitazioni. In realtà, tale teoria sarebbe una mera esposizione di dati suggeriti dall'esperienza, privi di ogni certezza scientifica.

La sentenza non avrebbe dimostrato ciò che, invece, era assolutamente necessario dimostrare, e, cioè, che le vittime non si sarebbero trovate in casa, la notte del 6 aprile, senza le notizie date dalla pseudo Commissione, e che si sarebbero trasferite in luoghi sicuri e per un tempo indeterminato.

Con un ultimo motivo, i difensori hanno rilevato l'inapplicabilità delle pene accessorie alle condanne per reati colposi e, comunque, si sono doluti dell'eccessività della sanzione irrogata, ingiustificata di fronte al comportamento processuale tenuto dagli imputati e, dunque, da **Selvaggi**, e in considerazione della difficoltà di formulare previsioni anche soltanto in termini di rischio. In ogni caso, all'imputato avrebbe dovuto essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in considerazione del minimo contributo causale da lui apportato, con concessione dei doppi benefici di legge.

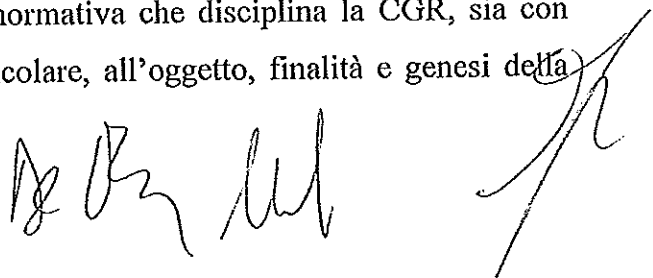
Inoltre, i difensori hanno ritenuto ingiustificata la condanna al pagamento della provvisoria, in relazione alla specificità della vicenda, alla personalità dell'imputato e al rischio di irripetibilità in caso di riforma della decisione di condanna.

**APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. ALESSANDRA STEFANO  
NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO CALVI GIAN MICHELE**

Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello altresì l'avv. Alessandra Stefano nell'interesse dell'imputato **Calvi Gian Michele**, chiedendo in via principale l'assoluzione del proprio assistito.

A sostegno della richiesta assolutoria è stata in primo luogo dedotta la insussistenza della condotta colposa.

Al riguardo è stato sostenuto che il primo giudice era incorso in numerosi errori interpretativi e fattuali sia con riferimento alla normativa che disciplina la CGR, sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti e, in particolare, all'oggetto, finalità e genesi della



riunione del 31 marzo 2009, al contenuto della discussione, al contributo di ciascuno dei partecipanti, alla propalazione tramite interviste del presunto esito della riunione all'esterno, ai presunti obblighi di informazione a carico degli esperti.

Nella specie è stato *in primis* sostenuto che erroneamente la riunione del 31 marzo 2009 era stata sussunta nel parametro normativo di cui al 6° comma dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006, laddove detta riunione andava invece riferita al 10° comma del medesimo articolo, che non a caso ne prevede la convocazione da parte del Capo del Dipartimento (così come poteva peraltro desumersi dallo stesso dato letterale del comunicato stampa del 30 marzo 2009 che annunciava la convocazione degli esperti della CGR).

Da quanto sopra conseguiva la inapplicabilità dello statuto giuridico di componente della Commissione, con l'ulteriore conseguenza che i sette imputati non potevano essere chiamati a rispondere della violazione del dovere di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e del dovere di valutazione dei rischi di cui agli articoli 2, 3 e 9 della L. n. 225 del 24 febbraio 1992, gravanti soltanto sui membri della CGR ritualmente convocati e ritualmente riuniti a norma del 6° comma del citato DPCM.

A sostegno di quanto sopra sono state evidenziate: le circostanze inerenti le già citate modalità "non tipiche" della convocazione della riunione; l'oggetto della riunione, come indicato nel fax di convocazione; il numero dei componenti, inferiore a quello legale di dieci stabilito dal comma 6° dell'art. 10 del citato DPCM, essendo esclusivamente gli imputati Barberi, Boschi, Calvi ed Eva componenti nominati della Commissione.

Al riguardo di detto ultimo profilo è stato evidenziato che l'imputato Calvi aveva sicuramente agito nella piena consapevolezza che quella del 31 marzo 2009 non poteva considerarsi una riunione della CGR ai sensi del 6° comma dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006, avendo la difesa prodotto il verbale della riunione in data 23 marzo 2004 della Sezione Rischio Sismico della Commissione, presieduta dal Calvi dal 2002 al 2006, in cui questi, constatato che non era stato raggiunto il numero legale, aveva dichiarato che la riunione non poteva avere regolarmente luogo, rinviandola ad altra data.

Concludendo sul punto, è stato asserito che l'obbligo degli esperti intervenuti era solo ed esclusivamente quello di rispondere a quanto richiesto dal Capo del Dipartimento e cioè

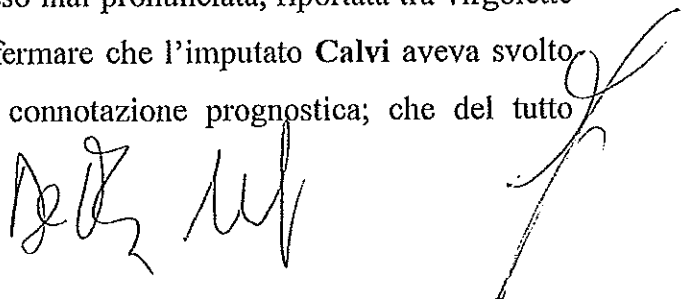
esattamente ciò che era stato fatto in sede di riunione, coincidente con quanto indicato nel comma 10° dell'art. 3 del DPCM n. 23582/2006 con riferimento ai concetti di ricognizione, verifica ed indagine, e che, pertanto, la condotta degli imputati avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente sotto il profilo della colpa generica.

Quanto poi alla ricostruzione degli accadimenti del 31 marzo 2009, è stato preliminarmente stigmatizzato che il primo giudice aveva considerato solo alcune delle prove emerse in sede di verifica dibattimentale, omettendo totalmente o parzialmente l'analisi e l'utilizzo di tutte le altre, così vanificando anche la possibilità di procedere ad una verifica di attendibilità di quelle utilizzate sulla scorta della valutazione complessiva di esse.

In particolare l'appellante ha evidenziato che erano state pretermesse le due interviste rilasciate dall'allora Assessore Stati, l'una a InAbruzzo.com, precedente la riunione, e l'altra a TV Uno, successiva alla riunione, il cui contenuto si appalesava del tutto incompatibile con la tesi accusatoria in base a cui: gli scienziati si sarebbero riuniti per assicurare la popolazione; il messaggio rassicurante sarebbe stato veicolato tramite una presunta operazione mediatica; l'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** avrebbe costituito il "*manifesto*" della riunione.

Dalle suindicate interviste alla Stati emergeva infatti: che nessun messaggio rassicurante era stato trasmesso; che nessun riferimento agli argomenti scientifici discussi dagli esperti, compresi quelli del cosiddetto "*scarico di energia*" e dei possibili danni, era stato fatto; che oggetto di entrambe le interviste era stato esclusivamente quello della possibilità o meno di prevedere i terremoti, correttamente esclusa dagli esperti, e ciò in relazione agli allarmi diffusi nella città di L'Aquila.

È stato inoltre evidenziato: che anche con riferimento alle interviste riportate nella impugnata sentenza rese dagli imputati Barberi e De Bernardinis il "riferito" non corrispondeva affatto ai contenuti della discussione scientifica in sede di riunione; che era stato pretermesso il più dell'intervista rilasciata dal sindaco Massimo Cialente ad Abruzzo 24 ore dopo la riunione, intervista che difettava di qualsivoglia contenuto rassicurante, ed era stata attribuita al predetto una frase dallo stesso mai pronunciata, riportata tra virgolette ed in corsivo, al fine di trarne argomenti per affermare che l'imputato **Calvi** aveva svolto valutazioni afferenti ai danni agli edifici con connotazione prognostica; che del tutto



inopinatamente le dichiarazioni di cui all'intervista rilasciata dall'imputato **De Bernardinis** a InAbruzzo.com prima della riunione della CGR erano state qualificate come "*esito della riunione*"; che inoltre non corrispondeva affatto al vero che la circostanza che detta intervista fosse stata rilasciata prima della riunione, benché mandata in onda successivamente ad essa, fosse facilmente desumibile dal suo stesso contenuto, atteso che tutti i testimoni escussi, ad esclusione di Fioravanti Guido, avevano inteso che detta intervista fosse stata resa successivamente alla riunione.

A detto ultimo riguardo è stato evidenziato che, come facilmente desumibile dalla deposizione della teste Simona Bernacchi, era stato proprio l'intervistatore a chiedere se l'intervista potesse essere trasmessa come se la riunione della CGR fosse già avvenuta, il che di fatto fece, trasmettendola a riunione terminata (oltre che solo parzialmente ed enfatizzando l'affermazione "*non c'è pericolo*") nonostante la risposta negativa di **De Bernardinis**, così scientemente determinando un effetto distorsivo nella comunicazione.

Passando, quindi, dalla disamina delle interviste a quella delle deposizioni testimoniali, l'appellante ha lamentato che, incomprensibilmente, erano state completamente pretermesse le deposizioni rese dal Sindaco di L'Aquila Massimo Cialente e dal Dirigente del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile della Regione Abruzzo, Altero Leone, del tutto favorevoli alla tesi difensiva, mentre la deposizione resa dalla Stati era stata riportata parzialmente, prospettandone le singole affermazioni come fossero state consequenziali l'una all'altra, il che non era; inoltre era stato del tutto omesso qualsivoglia vaglio della di lei attendibilità, nonostante la predetta di lì a poco avrebbe assunto le vesti di indagata in procedimento connesso, unitamente al dott. Guido Bertolaso, per i medesimi reati oggetto del presente processo.

Ebbene, il confronto tra le dichiarazioni rese dalla Stati e quelle rese dai testi Cialente e Leone e dall'imputato **De Bernardinis** dimostrava all'evidenza l'inattendibilità della prima in relazione: alla genesi della riunione, al contenuto del relativo verbale, alla sussistenza di una sorta di pre-riunione rispetto alla successiva conferenza stampa, cui questa avrebbe partecipato unitamente al Cialente al Leone ed all'imputato **De Bernardinis** al fine di concordare il contenuto della conferenza stampa stessa.

La Stati, inoltre, contrariamente al vero, aveva dichiarato di non aver mai ascoltato né letto pareri di altri esperti diversi da quelli che parteciparono alla riunione del 31 marzo 2009.

Sul punto è stato evidenziato come la stessa avesse invece partecipato ad un convegno sulla Protezione Civile tenutosi ad Ancona i giorni 19, 21 e 22 marzo 2009, rilasciando in detto contesto un'intervista in cui faceva riferimento a circostanze e fatti che sarebbero stati quindi riportati da alcuni dei testi escussi, il che dimostrava che questi ultimi, benché intendessero riferirsi alla intervista rilasciata dalla Stati immediatamente dopo la riunione della CGR del 31 marzo 2009, avevano riportato circostanze in realtà apprese prima o, a tutto concedere, trasmesse mediaticamente dopo ma comunque non riconducibili a detta riunione.

L'appellante ha quindi esaminato le deposizioni rese dai testi Gianluca Braga, Vice Prefetto Aggiunto, all'epoca dei fatti preposto alla Protezione Civile, Cristian Del Pinto, geofisico, sismologo, in servizio presso il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Molise quale responsabile scientifico, Lorella Salvatori, funzionario del DPC che alla riunione della CGR del 31 marzo 2009 aveva svolto le funzioni di segretaria, nonché dei già citati Massimo Cialente e Altero Leone.

In particolare, quanto alla deposizione resa dal teste Braga, che aveva inteso le dichiarazioni dell'imputato Dolce non riferite a quanto già accaduto ma quale un "possibile scenario di evento", deposizione che era stata utilizzata dal primo giudice al fine di corroborare la tesi secondo cui i temi di discussione altro non furono che la riproposizione di quanto affermato dall'imputato **De Bernardinis** nel corso della precedente intervista, è stato dedotto che sicuramente il teste, giunto in ritardo alla riunione, come si ricavava evidente dalla bozza del relativo verbale, non era stato in grado di comprenderne gli interventi dal punto di vista scientifico, il che aveva peraltro lui stesso ammesso.

Quanto alla deposizione resa dal teste Del Pinto, ne è stata dedotta l'irrilevanza ai fini probatori poiché quanto il medesimo aveva riferito altro non costituiva che considerazioni personali frutto di un ascolto parziale e decontestualizzato, avendo il predetto, per sua stessa asserzione, perso circa tre quarti della discussione.



Quanto alla deposizione resa dalla teste Salvatori, è stato dedotto che la stessa aveva confermato, “quasi analiticamente”, la discussione del 31 marzo 2009, dal che si evinceva che gli imputati avevano dato attuazione piena, corretta ed esaustiva alla verifica loro richiesta, come da fax di convocazione, fornendo risposte ed effettuando valutazioni niente affatto rassicuranti.

Quanto alla deposizione resa dal teste Cialente è stato sottolineato:

- che la frase attribuitagli e riportata virgolettata in sentenza (*“il terremoto ha alte frequenze ma poche oscillazioni, la popolazione lo avverte distintamente per tale motivo, c’è da attendersi un danno solo agli elementi strutturali”*), ritenuta dal primo giudice null’altro che la trasposizione delle testuali parole pronunciate dall’imputato Calvi nel corso della riunione ed alla quale enorme rilievo era stato attribuito nell’argomentare la penale responsabilità degli imputati, non risultava essere mai stata pronunciata dal sindaco di L’Aquila, il quale ultimo aveva invece riferito che *“due ragazzi che accompagnavano qualcuno dei professori”* gli avevano spiegato le parole pronunciate dall’imputato Calvi nei seguenti termini: *“finché è bassa l’intensità non ci sono pericoli, potrebbe essere un pericolo un’intensità maggiore”*;
- che il riferito del sindaco Cialente aveva messo in risalto le suindicate *“inesattezze”* della Stati;
- che il teste Cialente aveva dato atto in modo netto e preciso che la sua preoccupazione successivamente alla riunione era identica ai giorni precedenti, il che peraltro costituiva la controprova del fatto che la frase attribuita all’imputato Calvi era stata erroneamente interpretata *“in senso prognostico e tranquillante”*, come peraltro suffragato anche dalle attività istituzionali svolte dal sindaco nelle date dell’1 e del 2 aprile 2009;
- che il teste Cialente non solo non aveva confermato che nel corso della riunione si fosse parlato della questione dello scarico di energia (*“questa cosa non so se se ne parlò lì ...”*) ma aveva dato atto che trattavasi di voci correnti da settimane (*“... però era la nostra consolazione di tutti da settimane. C’era questa leggenda metropolitana, anche nei giorni precedenti”*).

Quanto, infine, alla deposizione resa dal teste Leone, indicato nella impugnata sentenza al mero fine di computarlo erroneamente tra i componenti della Commissione utili al raggiungimento del numero legale, è stato evidenziato come questi, riepilogando la discussione cui aveva assistito, aveva chiaramente riferito che in sede della riunione della CGR nessuno dei *"componenti scientifici"* aveva *"escluso la possibilità di una forte scossa"*.

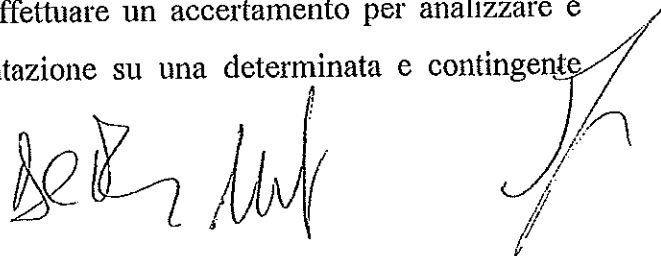
Lo stesso, inoltre, aveva rettamente inteso che le dichiarazioni dell'imputato Calvi erano riferite alla scossa del giorno precedente e non rivestivano pertanto alcun valore prognostico (*"mi sembra che la risposta fu che quel tipo di scossa poteva provocare danni agli elementi strutturali ... da quello che ho capito io, era quella riferita alla scossa del giorno precedente"*), così contraddicendo quanto compreso e riferito dal teste Braga.

Lo stesso, infine, aveva smentito la sussistenza della pre-riunione cui alla deposizione dell'Assessore Regionale Daniela Stati, indubbiandone ancor di più l'attendibilità.

Concludendo in ordine alla disamina delle interviste e deposizioni testimoniali costituenti l'acquisito compendio probatorio, l'appellante ha stigmatizzato che il primo giudice aveva utilizzato solo le dichiarazioni della Stati omettendo di dar conto *in toto* delle opposte testimonianze rese dai testi Cialente e Leone, nonostante ne avesse ben percepito le insanabili contraddizioni e nonostante la Stati fosse portatrice di un proprio interesse, differentemente dal Cialente (non a caso nei giorni successivi alla sua deposizione preso di mira ed attaccato dai mass media), ed aveva altresì negato il richiesto confronto tra la Stati ed il Cialente e tra la Stati ed il Leone.

Quanto, nello specifico, ai profili della condotta colposa, l'appellante, premesso che il tema, come sopra dimostrato, era stato affrontato dal primo giudice sul presupposto di un'errata ricostruzione dei fatti, ha evidenziato ulteriori asseriti gravi errori interpretativi ed argomentativi emergenti dal capitolo della sentenza denominato *"i profili della condotta colposa"*.

Al riguardo, posto che, come suddetto, gli esperti riunitisi in data 31 marzo 2009 non componevano la CGR ma erano chiamati ad effettuare un accertamento per analizzare e fornire al richiedente Capo del DPC una valutazione su una determinata e contingente



situazione, è stato evidenziato che, sebbene il primo giudice avesse affermato che la base dell'accusa non consisteva nella mancata previsione dell'evento terremoto o nella mancata promulgazione di uno stato di allarme, ma nella violazione di norme specificamente indicate riguardanti la valutazione del rischio, non era dato comprendere come le valutazioni squisitamente scientifiche effettuate dagli imputati potessero essere giudicate esclusivamente su base normativa, prescindendo dalla loro fondatezza scientifica.

Il che infatti non era stato, come si ricava dalla stessa sentenza in cui, nei paragrafi dedicati all'analisi della condotta ed all'analisi del rischio sismico, era stato di fatto utilizzato un parametro valutativo di carattere scientifico/sismologico, giungendo peraltro ad affermare l'infondatezza della teoria sulla cui scorta l'unica forma di mitigazione del rischio consiste nella costruzione e del rafforzamento delle strutture esistenti nel rispetto della normativa antisismica.

Inoltre, al di là delle dichiarazioni di principio, era stato proprio il giudizio *ex post* a rappresentare, di fatto, l'unico metro di valutazione in un processo penale avente ad oggetto reati colposi.

Di contro l'esame della bozza del verbale della riunione dava conto del fatto che gli esperti avevano assolto il loro compito con diligenza e perizia e che l'esito della riunione fu tutt'altro che rassicurante, di talché qualsiasi notizia rassicurante propagata all'esterno mistificando la realtà (dichiarazioni rese dall'Assessore Stati Daniela) o proponendo quale esito della riunione affermazioni estrapolate da una intervista resa prima della riunione stessa (intervista dell'imputato **De Bernardinis**) non poteva certo essere ascritta all'odierno appellante.

Passando, quindi, ad analizzare precipuamente la condotta riferibile al proprio assistito, imputato **Calvi**, l'appellante, ponendo a raffronto la bozza del verbale della riunione con il verbale stesso, ha evidenziato come la frase riportata nel verbale "*c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile*" cui il primo giudice, come già sopra evidenziato, aveva attribuito una valenza prognostica e come tale altamente rassicurante, non risultava riportata nella relativa bozza, laddove erano trascritte testualmente le parole "*quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non*



*dovrebbero aver provocato danni e sono coerenti con la magnitudo*", parole all'evidenza riferite a ciò che era già stato, come puntualmente chiarito in sede di esame dall'imputato.

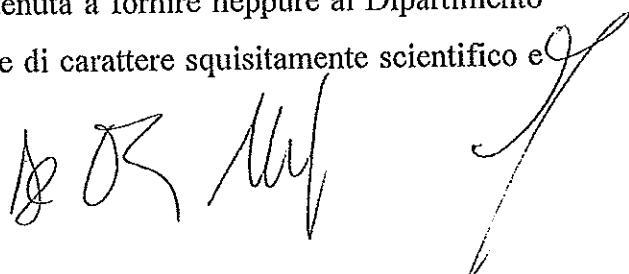
Errati pertanto dovevano ritenersi i presunti riscontri testimoniali che la sentenza indicava nelle deposizioni rese da: Del Pinto, il quale, in realtà, non aveva mai fatto alcun riferimento alla frase pronunciata dall'imputato Calvi; Braga, la cui deposizione non poteva essere valutata sulla scorta del solo passaggio riportato in sentenza ma contestualmente a tutte le altre dichiarazioni rese sul punto; Cialente, la cui frase riportata a conforto della tesi accusatoria, come sopra evidenziato, costituiva una *"ingiustificabile svista"*.

Ulteriore oggetto del gravame è stato poi quello inerente la responsabilità collegiale ravvisata nella condotta degli imputati. Al riguardo è stato stigmatizzato il fatto che il primo giudice, sebbene avesse riconosciuto che nessuno degli imputati aveva posto in essere una condotta passibile di censura sotto il profilo penale, aveva tuttavia ritenuto che il reato era stato commesso collegialmente, facendo riferimento non già alle singole condotte poste in essere ma alla loro valutazione complessiva, di talché, di fatto, aveva smentito se stesso laddove aveva dato atto che non si verteva in tema di responsabilità oggettiva o di responsabilità collettiva.

Del tutto errati dovevano poi ritenersi i riferimenti all'art. 113 c.p., tenuto conto che ai fini della configurabilità della cooperazione colposa è necessario che almeno una delle condotte poste in essere dai singoli cooperanti rivesta connotazione colposa, evenienza che la stessa sentenza escludeva.

L'appellante ha quindi affrontato il tema relativo all'informazione, evidenziando che nessun dovere d'informazione sussisteva a carico degli esperti.

In particolare, posto che nella prospettazione accusatoria la violazione dell'obbligo di rendere un'informazione chiara, precisa e corretta rappresentava l'anello di congiunzione tra la presunta condotta colposa ascrivibile agli imputati, assertivamente consistente nella violazione degli obblighi relativi alla valutazione del rischio, e la decisione assunta da parte delle vittime di rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile, è stato dedotto che la CGR, in quanto organo tecnico consultivo, non era affatto tenuta a fornire neppure al Dipartimento "informazioni", bensì pareri, proposte e valutazione di carattere squisitamente scientifico e



che era il Dipartimento, quindi, quale pubblica amministrazione destinataria degli obblighi previsti dalla L. n. 150/2000, l'organo tenuto a fornire le informazioni relative all'attività di propria competenza ( nonché a promuovere, ai sensi dell'art. 5 L. n. 401/2001, l'attività di informazione alle popolazioni interessate esclusivamente per gli scenari nazionali ).

Sul punto è stato altresì evidenziato che appariva assolutamente inaccettabile l'assunto di cui all'impugnata sentenza per cui tutti gli imputati si sarebbero prestati ad una strategia comunicativa predeterminata e decisa dal dott. Guido Bertolaso, non emergendo alcuna certezza al riguardo dal compendio probatorio acquisito, e sono stati confutati gli elementi sulla cui scorta detta tesi era stata sostenuta in sentenza.

In particolare: quanto alla frase pronunciata dall'assessore Stati al termine della riunione, ossia che le affermazioni rese dai componenti della CGR le avrebbero permesso "di andare a rassicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa", è stato dedotto che all'evidenza detta frase si riferiva agli allarmi lanciati dal ricercatore Giuliani in ordine alla prevedibilità dei terremoti tramite la misurazione del gas radon; quanto alla cosiddetta pre-riunione finalizzata a concordare la forma di comunicazione da fornire all'esterno, è stata evidenziata ancora una volta la falsità della deposizione della Stati al riguardo; quanto alle dichiarazioni rese dal medesimo dott. Bertolaso, ex art. 110 c.p.p., sull'intento mediatico della riunione, è stato dedotto che le stesse, che avrebbero dovuto essere valutate sulla scorta del criterio previsto dall'art. 192, comma 3°, c.p.p., non valevano certo a comprovare che gli imputati, e nella specie l'imputato Calvi, ne fossero a conoscenza, avendo in particolare quest'ultimo avuto notizia del solo oggetto della riunione indicato nel fax di convocazione e dovendosi pertanto ritenere che, fino a prova contraria, solo i due protagonisti della intercettata conversazione telefonica inerente la genesi della riunione della CGR, ossia il dott. Bertolaso e l'assessore Stati, fossero stati a conoscenza degli intenti mediatici ad essa sottesi; quanto, ancora, alle parole utilizzate nel verbale "postumo" della riunione da cui il primo giudice aveva inferito gli intenti comuni dei membri della commissione (*"fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo ... fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione ... fornire gli elementi per informare i cittadini sull'attività sismica delle ultime settimane"*), è stato dedotto che dalle stesse non si evinceva punto quanto sostenuto nell'appellata sentenza,

ossia che le informazioni avrebbero dovuto essere fornite ai cittadini direttamente dagli esperti e che, anzi, la parola “*per*”, piuttosto che la parola “*di*”, sottendeva, al contrario, che gli elementi di informazione avrebbero dovuto essere riferiti al soggetto a sua volta deputato ad informare i cittadini.

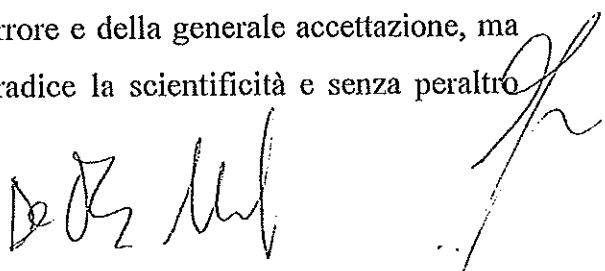
Concludendo sul punto è stato dedotto che non era la CGR (e tantomeno gli esperti convocati ai sensi del comma 10 dell’art. 3 DPCM 23581/2006) destinataria dell’obbligo dell’informazione alla popolazione, e che ad ogni buon conto detto obbligo non fu assunto dall’imputato Calvi il quale nell’occasione della riunione del 31 marzo 2009 non rilasciò alcuna intervista né partecipò alla successiva conferenza stampa.

Tanto dedotto e argomentato in ordine alla insussistenza di qualsivoglia condotta colposa ascrivibile all’imputato Calvi, l’appellante ha sostenuto che, comunque, neppure appariva configurabile il nesso di causalità tra la condotta contestata agli imputati e i rubricati eventi.

Al riguardo, è stato lamentato come il primo giudice avesse proceduto all’esame delle testimonianze estrapolandone e valorizzandone solo alcune parti, così omettendo di valutarle integralmente e di considerarne le innumerevoli contraddizioni intrinseche ed estrinseche, nonostante le contestazioni effettuate risultanti dalle trascrizioni dei verbali di udienza.

Il primo giudice, inoltre, aveva totalmente omesso di valutare dette deposizioni testimoniali alla luce del supporto delle neuroscienze di cui alla consulenza tecnica difensiva dei professori Smeraldi e Cappa, completamente pretermessa, non tenendo pertanto conto di tutta la problematica collegata ai condizionamenti involontari della memoria umana su cui la testimonianza si fonda, ed aveva altresì “*palesemente calpestato*” i principi espressi dalla sentenza Franzese, cui si era invece più volte richiamato.

In particolare è stato evidenziato come era stata utilizzata quale “*legge di copertura*” una teoria antropologica (il cosiddetto “*modello delle rappresentazioni sociali*”) carente di qualsivoglia elemento idoneo a conferirle un minimo di dignità scientifica in base ai criteri della verificabilità, del metodo, della falsificabilità, della sottoposizione al controllo della comunità scientifica, della conoscenza del tasso di errore e della generale accettazione, ma anzi in presenza di elementi tali da escluderne in radice la scientificità e senza peraltro



sottoporre al vaglio neppure l'attendibilità e affidabilità del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che detto modello aveva sostenuto. Questi, infatti, non si era avvalso di questionari ed interviste, non aveva neppure compiutamente esaminato le deposizioni rese dalle persone informate dei fatti ed aveva financo escluso che la scienza antropologica dovesse sottostare a qualsivoglia attività di verifica delle tesi propugnate.

Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, inoltre, aveva riconosciuto di aver redatto un articolo pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell'avviso di conclusione indagini inerente il procedimento in questione, in cui aveva già sviluppato i temi fondamentali della teoria delle rappresentazioni sociali.

Di contro i consulenti della difesa, tenuto conto di tutte le acquisite deposizioni testimoniali e delle fonti probatorie massmediatiche cui le persone informate sui fatti avevano fatto riferimento, avevano compiutamente dimostrato che in condizioni rientranti tra i cosiddetti "eventi ambigui", come quelle in cui si trovavano le vittime del terremoto del 6 aprile 2009, i meccanismi deputati all'assunzione delle decisioni sono soggetti a un'influenza limitata da parte di flussi culturali, di talché anche un messaggio proveniente da una fonte altamente credibile avrebbe avuto scarse probabilità di modificare un atteggiamento preesistente quale il comportamento di fuga, frutto di esperienza diretta degli abitanti di L'Aquila, ed avevano altresì dato atto dell'inconscia influenza di elementi successivi agli eventi nella ricostruzione di questi ultimi.

L'appellante ha quindi sostenuto che neppure poteva valere a sopperire alle carenze evidenziate il riferimento alle cosiddette "massime di esperienza" che ancor più avrebbero dovuto essere valutate sulla scorta del criterio della falsificabilità, essendo necessario correlare anche le massime di esperienza a regole scientifiche.

Pertanto il primo giudice non avrebbe dovuto limitarsi, come aveva fatto, all'individuazione astratta e alla applicazione nel caso concreto di dette massime, ma avrebbe dovuto dar conto dei criteri sulla cui scorta le aveva ritenute attendibili.

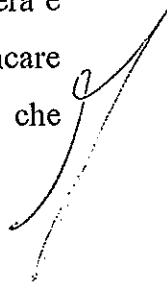
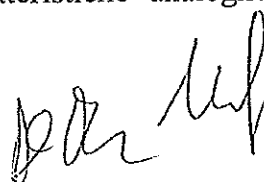
L'appellante ha quindi analizzato la sussistenza di decorsi causali alternativi a quello ritenuto dal primo giudice esclusivo o quantomeno prevalente nelle scelte da parte delle vittime.

Sul punto è stato sottolineato che a fronte degli allarmismi provocati dal ricercatore del laboratorio del Gran Sasso Giuliani e di altri soggetti che si aggiravano giravano per il territorio dell'Aquila preannunciando imminenti catastrofi a mezzo megafono, l'unica notizia rassicurante era stata quella della impossibilità di prevedere il verificarsi di un terremoto, notizia già propagata dai mass media, correttamente confermata dagli esperti riuniti il 31 marzo 2009 e che aveva certamente provocato l'effetto di non prestare fede agli allarmi lanciati.

Al riguardo è stato pure evidenziato come il primo giudice avesse trascurato l'esistenza di una gran mole di notizie rassicuranti fornite dai mass media e da autorevoli studiosi sia prima sia dopo la riunione del 31 marzo, le quali era stato dimostrato essere invece state trasmesse e diffuse solo la sera del 31 marzo e la giornata del 1 aprile 2009.

L'appellante sul punto ha dedotto che neppure poteva ritenersi che le uniche informazioni scientifiche degne di rilievo per l'autorevolezza della fonte fossero quelle provenienti dalla CGR, segnalando al riguardo le dichiarazioni, volutamente tranquillizzanti, rilasciate dal prof. Antonio Moretti, docente di Geologia dell'Università dell'Aquila e ricercatore del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti, totalmente pretermesse nella motivazione della impugnata sentenza. Né, ancora, poteva ritenersi, come ritenuto dal primo giudice, che la commistione di notizie allarmanti e rassicuranti avesse solo preceduto la riunione del 31 marzo, in quanto detta commistione ebbe a proseguire anche successivamente e, in ogni caso, le informazioni successive alla riunione - piuttosto allarmistiche che non rassicuranti - non erano più alla stessa riconducibili.

Concludendo sul punto l'appellante ha evidenziato come non potesse in alcun modo valutarsi acclarato con certezza che il radicale mutamento delle abitudini delle vittime avesse avuto quale presupposto la riunione della CGR. Ciò tanto più tenuto conto sia del fatto che risulta scientificamente dimostrato, come esplicitato dal consulente delle difese prof. Cappa, che lo stesso soggetto in tempi diversi può reagire in modo differente rispetto ad un medesimo stimolo a causa del fenomeno dell'assuefazione, sia del fatto che la situazione verificatasi il 30 marzo neppure era sovrapponibile a quella verificatasi la sera e la notte del 5 aprile antecedentemente alla scossa distruttiva, di talché era venuto a mancare un termine di paragone che presentasse caratteristiche analoghe al precedente e che



permettesse di acclarare l'esistenza di un mutamento di comportamento dei soggetti quindi deceduti o rimasti lesi rispetto a due situazioni identiche.

L'appellante ha poi dedotto che le argomentazioni sviluppate dal primo giudice sul cosiddetto "*comportamento alternativo lecito*", lungi dal comprovare l'esistenza del nesso causale, parevano piuttosto confortare la mancanza della condotta colposa.

In merito è stato invero evidenziato come, nonostante i consistenti sforzi profusi, non era stato specificato quale avrebbe dovuto essere il comportamento alternativo lecito che gli imputati avrebbero dovuto adottare, risolvendosi le argomentazioni del primo giudice in affermazioni tautologiche che peraltro convalidavano l'impronta collegiale della colpa, e come fosse inoltre mancata qualsivoglia valutazione in merito all'effettiva idoneità del presunto comportamento alternativo lecito ad influire sulla scelta delle vittime.

Da ultimo l'appellante ha evidenziato che la causa concorrente costituita da gravi difetti progettuali e/o esecutivi delle abitazioni crollate per effetto del terremoto integrava senza alcun dubbio gli estremi del "*fatto illecito altrui*" previsto dal 3° comma dell'art. 41 c.p., costituendo un fattore di assoluta imprevedibilità per gli imputati che non erano dotati degli strumenti di valutazione delle condizioni degli immobili aquilani, ed ha ritenuto che non potessero all'uopo condividersi le considerazioni del primo giudice sulla cui scorta il fatto illecito altrui era da considerarsi prevedibile in base ad una generica e meramente statistica conoscenza della vulnerabilità del patrimonio immobiliare aquilano, laddove ai fini che ne occupano sarebbe stato invece necessario provare la conoscenza da parte degli imputati dei difetti progettuali o strutturali di ogni singolo edificio oggetto di crollo.

In via subordinata sono state invocate la riduzione della pena, valutata eccessivamente severa, e l'eliminazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena principale, ostando alla applicazione delle stesse il disposto dell'art. 33 c.p. sulla cui scorta le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 del medesimo codice non si applicano nel caso di condanna per il delitto colposo.

Da ultimo è stata invocata la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali, potendone derivare un danno grave e irreparabile per l'imputato.

## APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. VINCENZO MUSCO NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO CALVI GIAN MICHELE

Con il primo motivo di appello è stata dedotta l'inesistenza della colpa contestata al prof. Gian Michele Calvi.

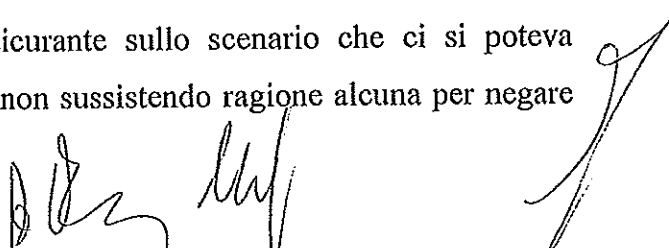
Sul punto, è stato in primo luogo evidenziato che all'atto della riunione della CGR in data 31 marzo 2009 l'attenzione dell'imputato, ingegnere sismico, era finalizzata a prevedere i possibili effetti di scosse della stessa tipologia di quelle già verificatesi, sul tipo di strutture sensibili alle accelerazioni piuttosto che agli spostamenti, come dal medesimo precisato in sede di interrogatorio in data 30 maggio 2012.

Al riguardo è stato sottolineato che non poteva condividersi l'opinione del primo giudice in ordine alla tardività ed alla inefficacia delle giustificazioni addotte dall'imputato, evidenziandosi, quanto alla tardività che l'argomentazione difensiva era stata rappresentata per la prima volta in data 30 maggio 2012, in quanto si era trattato della prima occasione in cui lo stesso aveva potuto prendere posizione su quanto accaduto.

Quanto all'efficacia, è stato dedotto che non poteva certo rimproverarsi all'imputato, col senno del poi, il fatto di non aver tenuto conto della scossa verificatasi il giorno precedente alla riunione della CGR, ovvero il 30 marzo 2009 alle ore 15,38, quale costituente un segno del mutare del contesto, con sensibile aumento della magnitudo, atteso che, *ex ante*, detta scossa non poteva che essere valutata *"come un ragionevolissimo segno di uno scarico di energia che era pari al più elevato scarico di energia mai riscontrato"* e, pertanto, *"un decisivo miglioramento della situazione sismica"*.

Né poteva certo farsi carico all'imputato Calvi del fatto che la sua "posizione" non venne percepita come tale dai presenti.

Pertanto le parole pronunciate dall'imputato nel corso della riunione della CGR non potevano ritenersi, così come invece ritenute dal primo giudice, un macroscopico errore di valutazione - o quantomeno un macroscopico errore in termini di comunicazione e d'informazione - produttivo di un effetto rassicurante sullo scenario che ci si poteva attendere dall'evoluzione dello sciame in corso, non sussistendo ragione alcuna per negare



alle considerazioni dal medesimo espresse il crisma della scientificità, costituente il solo terreno per poter esprimere un giudizio di responsabilità per gli eventi verificatisi all'Aquila la notte del 6 aprile 2009.

L'appellante ha inoltre lamentato che il primo giudice aveva individuato l'oggetto del giudizio di prevedibilità nel rischio quale "giudizio di valore" e non nel terremoto quale evento naturale ed aveva quindi definito "il giudizio di evitabilità come la diminuita esposizione alle conseguenze dannose per la salute collettiva ed individuale", così ignorando che la riunione della CGR era stata convocata in assoluta urgenza ai sensi dell'allora vigente comma 9° del DPCM n. 23582 del 3 aprile 2006, il quale faceva riferimento genericamente all'acquisizione da parte del DPC di "pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti e potenziali" che nulla avevano a che vedere con l'analisi del rischio, peraltro impossibile in un contesto di tal fatta.

In sostanza, ritenere che la legge non richiedeva la previsione del terremoto in termini di certezza ma la valutazione del rischio in termini di adeguatezza e di completezza, evidenziava il rifiuto da parte del primo giudice di prendere atto che in quel giorno, in quell'ora ed in quelle circostanze era sia teoricamente che praticamente impossibile anche solo iniziare a tentare una qualsivoglia analisi volta alla individuazione delle possibili conseguenze dannose o pericolose dello sciame in corso.

Pur tuttavia, detta analisi venne anticipata proprio dall'imputato **Calvi**, allorquando, nei limiti delle sue conoscenze, lo stesso affermò, come risulta dal verbale ufficiale della riunione, oltre che dal capo d'imputazione, che *"le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture, c'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile"*, previsione espressa dall'imputato sulla base dei dati scientifici di cui era venuto a conoscenza proprio in sede della citata riunione.

Lo stesso **Calvi** infatti, su domanda del primo giudice, aveva precisato che il problema era se la ripetizione di altre scosse dello stesso ordine di grandezza dal punto di vista della magnitudo ... avrebbero avuto effetti sul costruito e quali effetti si sarebbero potuti avere sul tipo di strutture sensibili alle accelerazioni, cioè strutture tipicamente molto fragili quali



camini, cornicioni, lampade scialitiche ecc., così peraltro fornendo giudizi scientifici che altro non potevano essere qualificati se non come suggerimenti alla Protezione Civile e che non avevano pertanto violato alcuna norma di cautela.

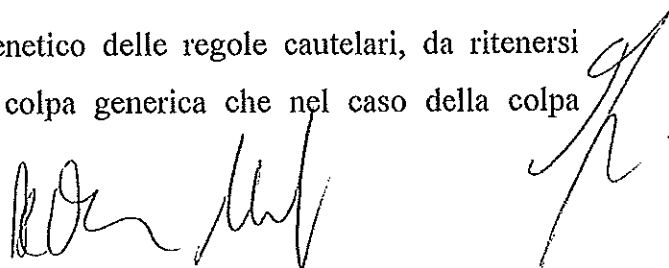
Ancora, è stato dedotto che non era condivisibile il giudizio del primo giudice laddove lo stesso aveva ritenuto che la colpa fosse da ricondurre alla violazione degli articoli rubricati.

Sul punto è stato evidenziato che la CGR, riunita a norma dell'art. 9 della L. n. 225/1992, quale organo centrale del Servizio Nazionale di Protezione Civile, *"procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni e organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti"* e, pertanto, procede all'esame e alla valutazione dei rischi connessi a determinati eventi sulla base esclusiva dei dati forniti dalla Protezione Civile, la quale, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, persegue l'obiettivo della previsione e prevenzione dei rischi anche attraverso *"il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia"*. La CGR assolve in sostanza alla precipua funzione di fornire un parere di carattere squisitamente scientifico in ordine ad una situazione di rischio probabile già individuata dalla Protezione Civile, come confermato dal disposto dall'art. 5 n. 3 bis L. n. 401/2001 e dall'art. 4 L. n. 27/2006, e detta funzione consultiva, di supporto e di ausilio alla Protezione Civile, non poteva certo essere trasformata *"ex abrupto"* in una regola prudenziale cui ancorare il giudizio di colpa.

Il passaggio automatico tra funzione astratta e giudizio di colpa, infatti, non solo non è consentito dal nostro ordinamento, ma costituisce *"un fatto eversivo dell'intera struttura del reato colposo perché elimina in maniera forzata il passaggio intermedio del giudizio di prevedibilità e di evitabilità"*, ossia del giudizio prognostico.

Al riguardo è stato quindi evidenziato che il primo giudice, ritenendo che il rischio fosse l'oggetto della colpa e che esso consistesse in un giudizio di valore, era incorso in un equivoco di fondo, avendo in sostanza dedotto dalla finalità delle leggi regole prudenziali mirate ad evitare l'evento.

L'appellante ha poi evidenziato il processo genetico delle regole cautelari, da ritenersi *"sostanzialmente identico"* sia nel caso della colpa generica che nel caso della colpa



specifica, con la differenza che in detto ultimo caso, vertendosi in tema di violazione di regole positivizzate, il giudizio prognostico è compiuto anticipatamente dall'autorità che pone la norma o l'atto recante la regola precauzionale.

In sostanza è stato dedotto che in entrambi i casi le regole cautelari sono frutto di un giudizio di prevedibilità di una data condotta accompagnato dal giudizio di evitabilità, con la conseguenza che la regola cautelare deve necessariamente rivestire un "*carattere modale*" cioè indicare con precisione le modalità ed i mezzi ritenuti necessari per evitare il verificarsi dell'evento, con riferimento alla migliore scienza ed esperienza e sulla scorta del parametro dell'agente modello. L'accertamento della tipicità colposa presuppone dunque un giudizio *ex ante* sulla prevedibilità ed evitabilità della situazione di danno o di pericolo per la violazione del dovere di diligenza posto a carico di quell'agente modello, mentre nel caso di specie non era stato individuato lo specifico evento oggetto del giudizio di prevedibilità, erano risultati del tutto assenti i parametri scientifici di riferimento (attesa l'impossibilità di far ricorso ad univoche regole statistiche) ed il primo giudice neppure aveva indicato le condotte virtuose che da sole sarebbero state in grado di eliminare il rischio della produzione dei contestati eventi dannosi.

Sul punto l'appellante ha concluso sostenendo che "nell'impossibilità di emettere un giudizio di riprovevolezza fondato sulla colpa generica, il Tribunale monocratico dell'Aquila avrebbe dovuto assolvere gli odierni appellanti" e che alle stesse conclusioni si sarebbe dovuto pervenire anche per l'ipotesi di contestazione di colpa specifica fondata sulla violazione di regole cautelari positivizzate, dal contenuto modale ("*dotate di uno spettro di rischio predefinibile*"), atteso che anche in questo caso sarebbe stato indispensabile verificare se l'evento dannoso o pericoloso avesse costituito una concretizzazione del rischio, verifica che nella specie non era fattibile per la semplice ragione che "*nessuna disposizione di legge è suscettibile di incardinare l'obbligo di prevedere un evento scientificamente imprevedibile*".

Al riguardo è stato evidenziato come il rischio terremoto si differenzia da altri rischi, quale ad esempio quello alluvionale, proprio in quanto si concretizza all'improvviso, così erodendo, fino ad annullarli, gli spazi di prevedibilità. Pertanto, anche a voler ammettere che le disposizioni normative indicate nel capo d'imputazione fossero state violate dagli

imputati e che le stesse avessero rivestito una funzione genericamente cautelare, comunque sarebbero difettate le condizioni necessarie per incardinare un giudizio di colpa specifica “non essendo possibile sussumere i danni cagionati dall’evento terremoto del 6 aprile 2009 nell’ambito del loro vago spettro preventivo”.

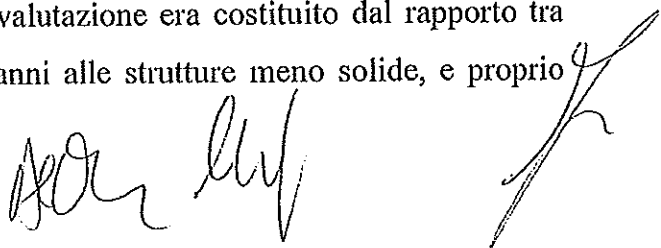
È stato, pertanto, “*ribadito con forza che la categoria penalistica della colpa può tollerare come relatum soltanto un evento e giammai una mera eventualità di un evento*”, ch  diversamente opinando si verrebbe a far coincidere il contenuto della cautela con un generalizzato obbligo di astensione.

Tanto premesso, l’appellante ha evidenziato che, comunque, non era condivisibile il percorso argomentativo del primo giudice mirato a ricostruire il concetto di rischio e della conseguente responsabilit  degli imputati sulla scorta dell’omissione della sua adeguata valutazione.

Sul punto, posto che secondo il primo giudice il concetto di rischio sismico sarebbe stato costituito “*dall’interazione tra la pericolosit  sismica (ossia la probabilit  che si verificasse un terremoto), la vulnerabilit  dei manufatti e l’esposizione, inclusi gli effetti economici*”,   stato dedotto che “*la pretesa dell’analisi del rischio richiesta dal Tribunale ed ancor prima dalla Procura della Repubblica dell’Aquila si risolveva in un’assoluta mancanza di considerazione del contesto e della relativa disciplina giuridica*”. La posizione degli imputati andava invero valutata non in generale ma con riferimento alla specifica situazione del 31 marzo 2009 che, come gi  sopra evidenziato, non avrebbe potuto permettere uno studio analitico e dettagliato della situazione, ma aveva come scopo semplicemente quello, assai meno pretenzioso, di valutare in maniera necessariamente sintetica i dati gi  a disposizione della Protezione Civile.

E ci  indipendentemente dal fatto che neppure era dato sapere in quale ambito scientifico fosse stata elaborata la concezione del rischio sismico ritenuta dal Tribunale, concezione che comunque non poteva sfuggire alla critica “*di soggettivismo e, soprattutto, di creazione giudiziale*”.

Di fatto, invero, l’unico parametro oggettivo di valutazione era costituito dal rapporto tra l’intensit  dell’eventuale sisma e i prevedibili danni alle strutture meno solide, e proprio



detta valutazione aveva costituito l'oggetto delle dichiarazioni dell'odierno imputato, così come risultava evidente dal verbale ufficiale della riunione della CGR.

È stato quindi evidenziato come doveva valutarsi affetta da *“rilevantissima genericità”* l'argomentazione del Tribunale secondo cui *“ragioni di prudenza, o forse anche di buon senso, avrebbero dovuto indurre gli imputati a meglio valutare il rischio in funzione della pericolosità e del livello potenziale di danno in caso di ulteriore crescita della magnitudo anche rispetto a quella grande percentuale di edifici che, seppure non ancora lesionati, presentavano, come gli imputati ben sapevano, carenze in tema di adeguatezza sismica”*.

Detta affermazione, infatti, non poteva significare altro se non che la valutazione del rischio dipendeva da un accadimento (il terremoto) che per lo stesso Tribunale dell'Aquila non era prevedibile.

È stato quindi sottolineato che, comunque, la CGR non aveva affatto omissso di prendere in considerazione gli elementi relativi alle caratteristiche sismiche del territorio dell'Aquila, agli eventi disastrosi dallo stesso subiti nei secoli passati ed allo sciame sismico in atto da tempo, elementi peraltro già noti a tutte le autorità civili competenti oltre che alla popolazione aquilana, e non aveva affatto escluso il pericolo che si verificasse un terremoto, ma aveva soltanto precisato che la casistica relativa ai macro eventi e quella relativa alle sequenze di piccole scosse era così limitata da non consentire di desumerne con certezza la previsione del terremoto, affermazione che non aveva trovato alcuna smentita presso la comunità scientifica. Pertanto, l'unico elemento di novità rispetto alle conoscenze della popolazione era dato forse dall'opinione *“che il protrarsi dello scarico di energia continuo deponeva in senso contrario alla probabilità che potesse verificarsi un evento gravissimo del tipo poi verificatosi”*, di talché il fattore probabilità che si verificasse un determinato terremoto nell'analisi del rischio finiva per vanificarsi e risolversi in ultima analisi in una sorta di profezia.

È stato ancora evidenziato come il fattore di rischio costituito dalla vulnerabilità degli edifici avrebbe richiesto per la sua valutazione l'analisi dello stato di salute di tutti gli edifici aquilani e pertanto l'impiego di una rilevantissima mole di lavoro.

Da ultimo è stato evidenziato, quanto al fattore esposizione, e cioè al valore d'insieme di vite umane e di beni materiali coinvolti nell'analisi del rischio, che la relativa valutazione necessitava di stime assai complesse, non sempre operabili, sulla scorta di criteri dotati di razionalità e di rigore e comunque necessitava di un tempo incompatibile con quello della riunione del 31 marzo 2009.

Concludendo sul punto è stato sostenuto che il concetto di rischio sismico costituiva una mera creazione giurisprudenziale e la sua valutazione comportava l'impiego di mezzi e di tempo tali che per ciò solo gli imputati avrebbero dovuto essere mandati assolti con la formula più ampia "perché il fatto non sussiste".

Con il secondo motivo di appello è stata contestata la sussistenza della cooperazione colposa a norma dell'art. 113 c.p. così come ritenuta dal primo giudice.

In particolare, posto che secondo il Tribunale di L'Aquila la cooperazione del delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza da parte dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi, il che presuppone un legame psicologico tra le diverse condotte nel senso che ogni soggetto deve agire tenendo conto del ruolo della condotta altrui e che, pertanto, la cooperazione del delitto colposo implica: 1) la presenza di più soggetti consapevoli di agire l'uno unitamente all'altro nella medesima direzione così contribuendo a cagionare l'evento non voluto; 2) la violazione della regola cautelare; 3) il dovere di agire tenendo conto del ruolo della condotta altrui, l'appellante ha evidenziato come detta ricostruzione della cooperazione colposa era andata incontro a critiche ed obiezioni sia in campo dottrinale che in campo giurisprudenziale in quanto finiva per assolvere ad una *"spiccata funzione incriminatrice"*, non potendo ritenersi sufficiente a rendere penalmente rilevante una condotta di per sé lecita la mera consapevolezza di operare con altri.

È stato inoltre al riguardo evidenziato come il privilegio accordato all'elemento psicologico, come sopra delineato, si poneva in contrasto con la più recente evoluzione della teoria della colpa quale concetto squisitamente normativo consistente *"nella violazione del dovere oggettivo di diligenza sul piano della tipicità del fatto colposo"*.

Sul punto l'appellante ha pertanto concluso sostenendo che il fatto che alla riunione della CGR avessero partecipato tutti gli imputati non rendeva affatto evidente che si vertesse in ipotesi di cooperazione nel delitto colposo atteso che la mera sommatoria delle singole condotte tenute dagli imputati non poteva che rivestire un carattere neutro e pertanto inidoneo a fondare alcuna forma di responsabilità.

Era quindi necessario il *quid pluris* costituito dalla qualificazione della condotta di ognuno dei concorrenti singolarmente considerata quale colposa, in quanto posta in essere in violazione di una regola di cautela, il che non era stato nel caso di specie. In particolare l'imputato **Selvaggi**, pur presente alla riunione del 31 marzo 2009, non solo con la semplice manifestazione del proprio contributo scientifico non aveva violato nessuna regola a contenuto precauzionale ma neppure aveva avuto alcuna contezza che le condotte degli altri scienziati presenti potessero essere state tenute in violazione di regole precauzionali.

Con il terzo motivo di appello è stata dedotta la mancanza del nesso causale tra le asserite condotte colpose degli imputati e gli eventi sulla scorta del criterio della *condicio sine qua non* utilizzato dal Tribunale, sostenendosi che la condotta tenuta dall'imputato - che si era limitato ad esprimere il proprio punto di vista scientifico senza assumere né un ruolo rassicuratore né un ruolo allarmante - non era suscettibile di essere ricollegata ai rubricati eventi né sulla scorta di probabilità statistiche né sulla scorta di probabilità logiche ancorate a scientifiche leggi di copertura.

Con il quarto motivo di appello è stata invocata, a norma del 3° comma dell'art. 600 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle concesse provvisionali, sostenendosi sia che dovevano ritenersi fondati, per tutte le ragioni sopra esposte, i motivi di appello inerenti il merito, sia la sussistenza del *periculum in mora* in ragione dell'entità delle somme determinate dal primo giudice a titolo di provvisoria, pari a complessivi € 7.800.000,00.

Con il quinto motivo di appello è stata invocata la riduzione sia della pena base sia degli aumenti di pena determinati a titolo di continuazione, deducendosi che il primo giudice in sede dosimetrica aveva tenuto conto della gravità del reato ma non della capacità a delinquere dell'imputato, nella specie "inesistente".

\*\*\*\*\*

Con “motivi nuovi” depositati in data 11 aprile 2014, l'appellante ha in particolare sviluppato le proprie argomentazioni in ordine ai temi della insussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009, della insussistenza di una condotta di istigazione penalmente rilevante e della insussistenza della concretizzazione del rischio nell'evento di danno previsto dalla norma.

Quanto alla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5 aprile 2009, l'appellante, premesso che si verteva in tema della cosiddetta “*causalità psichica o psicologica*” - caratterizzata dalla necessaria mediazione tra “*la condotta istigatoria di tipo comunicativo (una scorretta informazione)*” e gli eventi occorsi a seguito della scossa distruttiva del 6 aprile 2009, di un evento psichico intermedio costituito dalla decisione assunta dalle vittime di permanere nelle proprie abitazioni a causa dell'effetto rassicurante prodotto in via esclusiva o prevalente dalla citata informazione - ne ha sostenuto l' “*atipicità*” e la conseguente “*debolezza*”, evidenziando che il Tribunale era stato “*costretto ad affidarsi interamente al profilo, tutto interiore, delle interrelazioni psichiche tra soggetti*”, dando luogo ad una sorta di “*istigazione colposa*”, i cui effetti non potevano che essere accertati attraverso l'analisi delle testimonianze dei parenti delle vittime e, pertanto, sulla scorta di una ricostruzione della loro “*presunta volontà*”.

In particolare è stato evidenziato come l'operazione ermeneutica effettuata dal Tribunale, “*volta a polarizzare tutto il disvalore sull'effetto psichico prodotto*”, non potesse calzare nel caso di specie in ragione, da un lato, dell'assenza del successivo passaggio di rilievo penale costituito dal reato commesso dall'istigato in cui far confluire la significatività della condotta istigativa, e, dall'altro, della mancanza di una forma di condizionamento psichico sorretta dall'elemento del dolo, ossia dalla coscienza e volontà di produrre proprio quel risultato psichico sulla vittima, trattandosi nel caso di specie, a tutto concedere, di un messaggio colposamente rassicurante.

Sotto altro profilo l'appellante, premesso che il Tribunale aveva aderito alla teoria della *condicio sine qua non* dell'evento anche con riferimento ai meri “*influssi psichici*” sul processo di determinazione delle vittime, facendo ricorso a leggi scientifiche in base alle

quali sarebbe possibile asserire che la maggior parte degli uomini, o comunque una percentuale di essi, a fronte di determinati stimoli psichici pongono in essere una determinata condotta, ha evidenziato come il *“modello delle rappresentazioni sociali”*, costituente la legge scientifica di copertura di matrice antropologica privilegiata dal Tribunale ( che pure l’aveva valutata *“a basso coefficiente statistico”* ), non poteva affatto ritenersi convincente, tanto che non aveva convinto neppure lo stesso Tribunale che aveva pertanto affermato che il nesso causale tra le condotte rubricate e l’evento poteva essere riconosciuto, enucleandole, anche sulla scorta di regole di esperienza, regole sociali di condotte e di comune buon senso.

Al riguardo l’appellante ha evidenziato che detti criteri si ponevano all’evidenza in contrasto con il modello nomologico-deduttivo indicato dalla sentenza Franzese, cui il Tribunale si era pure più volte richiamato, e che inoltre l’unico ruolo che le generalizzazioni del senso comune individuate dal Tribunale potevano rivestire consisteva nel fornire la dimostrazione che i fenomeni psichici potevano essere *“compresi”* ma mai *“spiegati”* scientificamente, ciò in ragione della variabilità e imprevedibilità delle reazioni umane, pur a seguito di identici stimoli, che impediscono ogni generalizzazione, essendo peraltro ogni *“deliberazione volitiva frutto di una complessa serie di motivazione ma mai la conseguenza necessaria di queste”*.

Si era pertanto in presenza di fattispecie in cui il giudice non solo non era a conoscenza del processo psichico della vittima, ma neppure era in grado di fornire al riguardo una spiegazione scientifica.

Quanto poi alla insussistenza di una condotta d’istigazione penalmente rilevante, l’appellante ha sostenuto un paragone tra l’atto di partecipazione psichica e la fattispecie del delitto tentato sul presupposto argomentativo che chi pone in essere una condotta di tipo istigativo, implicante il possibile coinvolgimento decisionale di un terzo, viene a trovarsi concettualmente nella medesima situazione prevista nella fattispecie del tentativo. Quindi, ritenuto di dover mutuare per l’agente gli stessi requisiti minimi di tipicità dell’istituto giuridico del tentativo, quali quelli dell’univocità e dell’idoneità da valutarsi *ex ante*, ne ha decisamente escluso la configurabilità nel caso di specie in quanto incentrato su di un



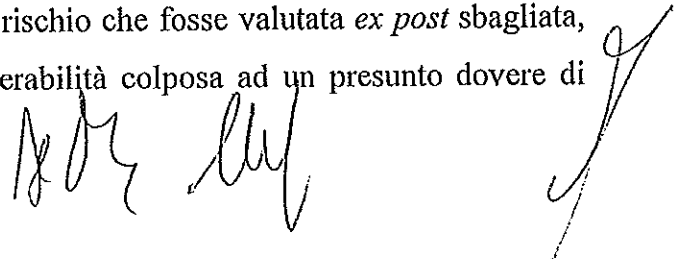
messaggio colposamente rassicurante e, come tale, privo di potenzialità istigatrice della condotta in concreto tenuta dalle vittime.

Quanto, infine, alla insussistenza della concretizzazione del rischio nell'evento di danno previsto dalla norma, l'appellante, premesso che il Tribunale aveva ritenuto sussistente nel caso di specie anche un *"nesso di causalità diretto e immediato tra la condotta violativa della regola cautelare e la conseguente lesione del bene"*, ha dedotto che muovendosi all'interno del corretto binario interpretativo delineato nella stessa sentenza, si sarebbe dovuto giungere all'esito opposto, ossia a ritenere mancante il *"nesso di concretizzazione del rischio"*.

In particolare l'appellante ha sottolineato che il Tribunale, pur avendo ritenuto che se gli imputati avessero tenuto una condotta conforme ai doveri loro imposti dalla normativa vigente gli eventi non si sarebbero verificati o si sarebbero verificati con minore gravità, tuttavia, passando a specificare i contenuti della condotta doverosa omessa, li aveva valutati coincidenti con la corretta analisi del rischio e la conseguente chiara, corretta e completa informazione fornita alla cittadinanza.

Sul punto l'appellante, premesso che proprio sulla scorta della normativa richiamata dal Tribunale, alla CGR spettava esclusivamente il compito di effettuare un'attività di previsione diretta allo studio della determinazione della causa dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla conseguente attività di prevenzione volta ad eliminare o contenere quanto più possibile il rischio individuato, ha evidenziato come non si fosse dubitato che tale preliminare attività di previsione fosse stata svolta, ma fosse stato rimproverato agli imputati sia di non aver effettuato una corretta analisi del rischio sismico, sottovalutandolo, sia di aver divulgato degli esiti previsionali errati, così fornendo un'informazione incompleta e scorretta.

Ciò posto l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva strettamente connesso il carattere colposo del messaggio divulgato alla sussistenza della colpa nella fase prodromica della valutazione del rischio, il che presupponeva che il rischio valutato fosse *ex ante* prevedibile, così stravolgendo la logica di accertamento, finendo per attrarre nell'area della responsabilità colposa qualsiasi valutazione del rischio che fosse valutata *ex post* sbagliata, finendo per ancorare la struttura della rimproverabilità colposa ad un presunto dovere di

The page concludes with several handwritten signatures and initials in black ink. There are two distinct signatures on the left, followed by some initials, and a large, stylized signature on the right side of the page.

riconoscere il pericolo piuttosto che alla sua reale prevedibilità, finendo per operare un'indebita autonomizzazione del concetto della inevitabilità da quello della prevedibilità e, da ultimo, incorrendo in una forma incostituzionale di responsabilità oggettiva in quanto legata ad una erronea valutazione di un rischio, il terremoto, che per esperienza consolidata è in sé imprevedibile.

#### **APPELLO PROPOSTO DALL'AVV. ALFREDO BIONDI NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO EVA CLAUDIO.**

L'avv. Biondi, difensore di fiducia di Eva, ha chiesto l'assoluzione del proprio assistito con ampia formula liberatoria, perché il fatto non sussiste o per non averlo egli commesso o, comunque, perché non costituisce reato. In subordine, ha invocato la riduzione della pena al minimo edittale, confermate le attenuanti generiche già riconosciute, con i doppi benefici di legge e con eliminazione delle pene accessorie applicate. Inoltre, ha chiesto la sospensione del pagamento delle provvisoriarie disposte nel giudizio di primo grado.

Ha rilevato l'appellante che non risponderebbe al vero che il gruppo di esperti fornì informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie e ha evidenziato, al contrario, come i dati scientifici acquisiti non consentissero previsioni, né rassicuranti, né catastrofiche. Del resto, l'oggetto della riunione non era quello di fornire predizioni, ma quello di spiegare e interpretare cosa fosse fino a quel momento accaduto. Gli scienziati diedero ampie e motivate informazioni sulla pericolosità sismica dell'area e sul rischio al quale la città di L'Aquila era esposta.

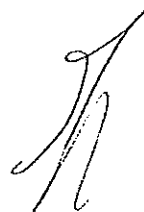
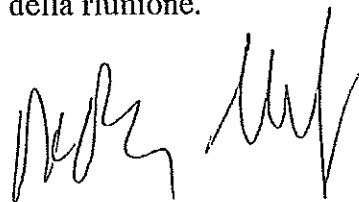
Non esisterebbe, in definitiva, alcun nesso di causalità tra l'attività degli esperti e gli eventi verificatisi, dal momento che la realtà della situazione venne ben rappresentata, "*senza avventure prognostiche*".

Più nello specifico, l'appellante ha contestato l'affermazione del primo giudice, secondo il quale il giorno 31 marzo 2009 si sarebbe riunita a L'Aquila la CGR, sostenendo che la riunione fu indetta, invece, ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.P.C.M. n. 23582/2006 (e ciò in ragione delle modalità di convocazione, del mancato raggiungimento del numero legale, dell'oggetto della riunione medesima) e che, dunque, si trattò di un incontro ricognitivo tra alcuni componenti della detta Commissione, in qualità di esperti. A ciò conseguirebbe

l'impossibilità di contestare agli imputati la violazione dei doveri di previsione e di prevenzione delle varie ipotesi di rischio e di valutazione dei rischi, previsti dalla legge n. 225/92, articoli 2, 3 e 9. Del tutto inconsistenti sarebbero, al riguardo, le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla formale intestazione del verbale, all'assenza di rilievi, da parte dei convocati, circa la non correttezza dell'intestazione medesima, alla possibilità di raggiungere il numero legale considerando anche la presenza di soggetti che non facevano parte della Commissione (**De Bernardinis, Dolce, Selvaggi, Stati, Cialente e Leone**, questi ultimi certamente non "esperti").

I sette imputati erano, secondo la linea difensiva, degli esperti consulenti, i quali svolsero la loro attività di verifica della situazione e di ricognizione dell'emergenza sismica, fornendo indicazioni alle autorità di Protezione Civile, sulle quali gravava l'obbligo di informare la popolazione sui rischi esistenti (era stato lo stesso Dipartimento a indire la riunione, spinto dall'esigenza di fornire notizie alla cittadinanza dopo che la Protezione Civile Regionale, il giorno precedente, aveva emesso un comunicato – esso, sì, rassicurante - e dal momento che vi era chi propalava notizie sulla concreta possibilità di prevedere il verificarsi di un forte terremoto sulla base dell'emissione di gas radon).

Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe errato nell'individuare le competenze del gruppo di esperti convocato da Bertolaso. Era, infatti, quest'ultimo, attraverso le proprie diramazioni locali, ad avere il compito di trasformare in attività esecutiva le informazioni ricevute, mentre alla CGR (anche a volerla considerare regolarmente costituita e convocata) non competevano le comunicazioni esterne. Tanto che al termine della riunione non fu stilato alcun documento scientifico conclusivo. E se qualcuno dei partecipanti alla riunione esternò in pubblico proprie considerazioni, ciò non potrebbe ricadere sfavorevolmente sull'imputato **Eva**, al quale non possono essere attribuite dichiarazioni e considerazioni di qualsivoglia natura che altri, prima o dopo la riunione, ebbero ad esternare autonomamente. Peraltro, sarebbe del tutto fuorviante ritenere, come ha fatto il Tribunale, che l'intervista rilasciata da **De Bernardinis** prima della riunione – nella quale si parlò del concetto di scarico di energia - fosse il "*manifesto*" anticipatore e preveggenza dei contenuti e dei temi scientifici che sarebbero stati sviluppati nel corso della riunione.



Ha osservato, al riguardo, il difensore appellante come le finalità della riunione fossero state ben delineate sia nell'atto di convocazione, sia nelle parole pronunciate da **Barberi** dopo l'illustrazione, da parte dei coimputati **Boschi, Selvaggi e Dolce**, degli aspetti conoscitivi : si trattava di esaminare gli aspetti scientifici relativi alla sequenza sismica in atto e gli aspetti di protezione civile, senza che mai venne fatto cenno all'analisi del rischio sismico. Che, poi, la riunione dovesse essere soltanto un'operazione mediatica (ciò che emerge con chiarezza dal contenuto della telefonata intercorsa il giorno 30 marzo tra Bertolaso e l'assessore Stati), finalizzata a tranquillizzare la popolazione attraverso la voce dei massimi esperti in terremoti, è circostanza che è risultata essere del tutto ignota all'appellante, il quale nulla sapeva di quel colloquio, venuto alla luce solo a processo iniziato. Costituirebbe, dunque, una forzatura, ritenere che il compito informativo fu affidato, nella circostanza, direttamente alla CGR, i cui componenti se ne sarebbero assunti, consapevolmente, l'onere, laddove, invece, nulla sarebbe stato accertato in merito alla pregressa conoscenza da parte degli esperti delle reali finalità della riunione, manifestate da Bertolaso alla Stati.

L'analitica disamina dello svolgimento della seduta è stata condotta dalla difesa sulla base del verbale, con la precisazione che non si tratta di un documento scientifico, ma, bensì, di un semplice atto amministrativo nel quale fu registrato, anche approssimativamente, l'andamento della discussione. E proprio dalla lettura e dalla corretta interpretazione del verbale si rileverebbe, secondo l'impostazione difensiva, che gli esperti risposero agli interrogativi in modo non contraddittorio e non parziale, poiché essi fornirono esaurientemente tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica, tanto da non tranquillizzare affatto il sindaco Cialente e Leone, massimi rappresentanti, assieme alla Stati, della Protezione Civile locale e, dunque, fruitori diretti del contributo scientifico fornito dagli scienziati.

L'effetto non tranquillizzante della riunione emergerebbe, in maniera evidente, dalla lettura delle dichiarazioni di Cialente e di Leone, che si porrebbero in palese contraddizione con quanto riferito da Daniela Stati, la cui deposizione, oltremodo valorizzata dal primo giudice, sarebbe assolutamente inattendibile, essendo la stessa stata smentita sia in ordine alle ragioni della convocazione della riunione (la teste ha nascosto l'iniziativa di Bertolaso e ha attribuito la necessità della stessa alle preoccupazioni asseritamente manifestate dal sindaco

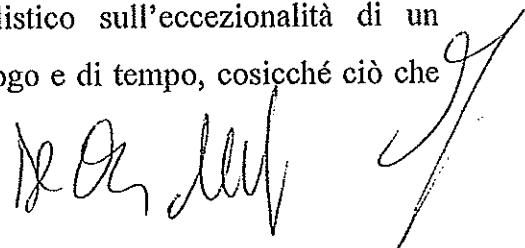
Cialente), sia in ordine al riferito, ma non vero, accordo circa le risposte da dare in sede di conferenza stampa, sia, infine, in ordine a quanto era stato detto nel corso della riunione con riferimento allo “scarico di energia” che sarebbe stato il benefico risultato delle continue scosse di bassa magnitudo).

La difesa ha contestato, poi, l'interpretazione data dal giudice ad alcune affermazioni fatte dagli esperti nel corso della riunione del 31 marzo 2009, evidenziando come il riferimento fatto da Calvi e da Dolce al tipo e all'entità dei danni conseguenti a terremoti “di questo tipo”, alla vulnerabilità di parti fragili non strutturali e delle strutture più sensibili alle accelerazioni, fosse alle conseguenze delle scosse del 30 marzo e non a futuri eventi sismici.

Nella condotta tenuta dagli imputati e, specificatamente, da Eva, non sarebbe, dunque, ravvisabile alcuna forma di responsabilità colposa, ricavata dal primo giudice sulla base di congetture e di astrattezze avulse dall'esame dei comportamenti e dalla reale condotta tenuta dagli esperti. L'imputato contribuì - con dichiarazioni né tranquillizzanti, né allarmanti - all'illustrazione di quanto richiesto nella convocazione, non rilasciò interviste né prima, né dopo lo svolgimento della riunione e non partecipò alla conferenza stampa, cosicché egli non contribuì in alcun modo alla diffusione di notizie relative ai temi trattati nel corso della riunione.

Sotto altro profilo, la difesa ha contestato le valutazioni scientifiche operate dal Tribunale aquilano, evidenziando quanto segue :

- sarebbe del tutto errato il giudizio generico di non eccezionalità del terremoto del 6 aprile 2009, formulato dal giudice sulla base del numero delle persone decedute e della percentuale delle costruzioni in cemento armato crollate, dati, questi, valutati sulla scorta della storia sismica aquilana. Più in particolare, se è vero che in relazione alla storia sismica abruzzese, la scossa del 6 aprile non rappresentò un fatto eccezionale (con la conseguenza che le autorità avrebbero dovuto imporre più elevati standard di costruzione e di manutenzione degli edifici), è anche vero, tuttavia, che, in sede di valutazione ex ante, doveva ritenersi eccezionale il verificarsi di un sisma così grave a L'Aquila pochissimi giorni dopo la presunta “rassicurazione” fornita dagli esperti. In definitiva, il giudizio probabilistico sull'eccezionalità di un fenomeno non può prescindere da valutazioni di luogo e di tempo, cosicché ciò che



non è eccezionale in altre parti del mondo ben può essere ritenuto meno probabile a L'Aquila. Ciò posto, il difensore ha sostenuto che, anche a voler ammettere il comportamento colposo degli imputati e la sua efficacia causale rispetto alla morte delle vittime, il nesso causale si sarebbe interrotto per effetto del verificarsi, imprevedibile nei termini spaziali e temporali rilevanti nell'ambito dell'effetto rassicurante prodotto dagli esperti, della scossa del 6 aprile. Ciò in quanto, considerando la mappa di pericolosità del territorio nazionale, la probabilità che nei dieci giorni successivi alla riunione del 31 marzo (durata ragionevole dell'effetto rassicurante dell'esito della stessa) potesse verificarsi un terremoto come quello del 6 aprile era dello 0,005%. Ne consegue che la valutazione circa l'eccezionalità, o meno, del terremoto aquilano avrebbe dovuto essere condotta dal giudice con maggiore approfondimento, tenendo conto delle specificità del luogo e della situazione sismica della zona interessata dal fenomeno;

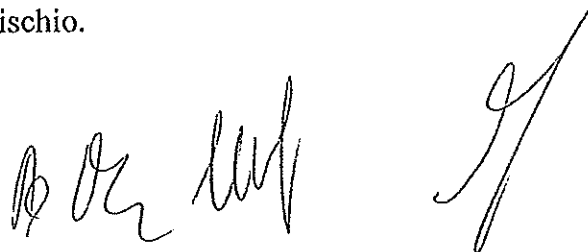
- lo studio dei precursori in Italia non ha avuto particolare sviluppo, poiché la comunità scientifica ha scelto di dedicare la propria attenzione alla prevenzione, piuttosto che alla previsione degli eventi. La casistica sui precursori (definiti tali solo dopo il verificarsi di un evento sismico importante) era, per lo meno all'epoca dei fatti, molto limitata. Il dott. Warner Marzocchi, escusso in corso di dibattimento, ha dichiarato che anche a posteriori egli non ha rilevato, nella sequenza sismica aquilana, alcunché di diverso rispetto ad altre sequenze poi non sfociate in un terremoto. In sostanza, la scienza non era in grado di fornire risposte certe sul significato dello sciame sismico e, comunque, nulla avrebbe potuto impedire di ritenere che la scossa del 30 marzo fosse stata il suo culmine;
- nessuno dei partecipanti alla riunione parlò dello "scarico di energia" che, secondo quanto sostenuto dal Bertolaso nel corso di interviste (e dal medesimo ribadito durante la telefonata avuta con la Stasi) rappresentava il positivo effetto dello sciame sismico. Ne parlò soltanto Barberi, proprio attribuendo tale affermazione al "non geofisico" Bertolaso, ma nessuno degli esperti affrontò la questione, ritenuta una "sciocchezza", una "favola metropolitana" o, per dirla con il Cialente, una "leggenda metropolitana" che circolava nella città di L'Aquila ancor prima della riunione. Il

concetto di sciame sismico come fattore che avrebbe sviluppato un positivo scarico di energia venne ripreso da **De Bernardinis** (Vice Capo del DPC) nel corso di un'intervista rilasciata prima della riunione e all'esterno del luogo ove la stessa si sarebbe svolta. La circostanza che tali affermazioni – del tutto disancorate da valutazioni di carattere scientifico – furono erroneamente veicolate attraverso i telegiornali, i quali mandarono in onda le parole di **De Bernardinis** facendo scorrere le immagini della riunione e, così, inducendo nello spettatore l'idea che si trattasse di considerazioni fatte dagli esperti, non può, all'evidenza, avere negative ricadute su chi, come l'imputato **Eva**, non partecipò ad alcuna manifestazione comunicativa e fece immediato ritorno a Genova, senza alcuna possibilità, dunque, di intervenire nel dibattito.

Quanto alla questione relativa alla vulnerabilità degli edifici aquilani in generale e di quelli sotto le cui macerie perirono le vittime considerate nel processo, sarebbe del tutto arbitrario, secondo la difesa, addossare agli esperti la responsabilità di non avere preveduto, sulla base del "*censimento di vulnerabilità*" il fatto illecito altrui e, cioè, le carenze costruttive di quegli edifici.

Al riguardo, è stato sottolineato che nella definizione dei compiti della Commissione non si parla di attività operative (di competenza della Protezione Civile), ma solo di attività di consulenza in ordine alla valutazione dei rischi, che è la valutazione dei possibili danni che un terremoto può produrre e che per potere essere effettuata necessita che si ipotizzino la magnitudo e la distanza del fenomeno naturale. Dunque, essa passa attraverso la creazione di scenari di danno ottenuti ipotizzando un terremoto di riferimento (in termini di magnitudo e di distanza) in relazione alle conoscenze circa la vulnerabilità del cosiddetto "*esposto vulnerabile*". Quanto alla previsione del rischio, essa consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei terremoti e alla individuazione delle zone del territorio soggette al rischio sismico.

Ebbene, nel corso della riunione del 31 marzo 2009 furono ampiamente descritte e illustrate sia la mappa delle zone sismogenetiche, sia quella di pericolosità sismica, con indicazione della città di L'Aquila come uno dei territori a più alto rischio.



Con riferimento al problema del nesso di causalità l'appellante ha stigmatizzato il fatto che il Tribunale avrebbe sottovalutato la circostanza che nel caso che occupa tale nesso attiene alla sfera psichica e avrebbe totalmente pretermesso le considerazioni di carattere scientifico svolte dai professori Smeraldi e Cappa (consulenti delle difese) in ordine alle condizioni psicologiche e ai condizionamenti involontari che poterono influire sulle decisioni prese dalle vittime, valorizzando unilateralmente, invece, le dichiarazioni rese da prossimi congiunti e omettendo di considerare e di valutare in concreto fattori condizionalistici alternativi ed esterni.

In particolare, non sarebbe rinvenibile una legge scientifica di copertura che possa ricondurre alla condotta contestata agli imputati la decisione delle vittime di rimanere in casa pur dopo le forti scosse delle ore 22,48 e delle ore 00,39. E, men che meno, tale legge potrebbe essere costituita dal "modello delle rappresentazioni sociali" al quale il giudice ha fatto riferimento avvalendosi delle conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero – dott. Ciccozzi –, autore di una relazione antropologica. Mancherebbe la verifica scientifica del modello proposto e sarebbe stata omessa ogni indagine, da parte del Tribunale, circa l'attendibilità e l'affidabilità del metodo utilizzato dal consulente, il quale ha sviluppato le proprie considerazioni prescindendo dalla situazione concreta e dalle testimonianze assunte nel corso del processo e addirittura sulla scorta di proprie personali convinzioni, espresse pubblicamente ben prima di ricevere l'incarico. Di contro, il giudice avrebbe omesso di valutare il contributo offerto dai consulenti della difesa, i quali, dopo avere esaminato le testimonianze e le fonti probatorie, hanno sviluppato osservazioni di carattere scientifico con le quali hanno dimostrato che in una situazione definibile come "*decisione in condizioni di ambiguità*" (quale era quella nella quale si trovarono le vittime del terremoto) i meccanismi deputati alla decisione individuale sono soggetti a un limitato condizionamento da parte di influssi culturali, cosicché anche un messaggio proveniente da fonte altamente credibile avrebbe avuto poca probabilità di modificare un atteggiamento pre-esistente.

Parimenti, sarebbe stato necessario rinvenire regole scientifiche da correlare alle massime di esperienza o, comunque, far seguire, all'induzione e alla conferma, il tentativo di smentita,



ormai acquisito come elemento imprescindibile al fine di valutare se la regola empirica sia, o meno, applicabile al caso concreto. Tutto ciò mancherebbe nella decisione impugnata.

Ha osservato, ancora, la difesa appellante, che anche sotto altro e diverso profilo sarebbe impossibile sostenere che furono le affermazioni degli esperti in data 31 marzo 2009 a indurre le vittime a modificare le loro regole precauzionali e a restare in casa la notte del tragico terremoto. Il riferimento è alla gran mole di notizie rassicuranti fornite dai mass media e da autorevoli studiosi nel periodo compreso tra il dicembre 2008 e il 30 marzo 2009 e finanche successivamente alla scossa di quel giorno (tra di essi, il prof. Moretti, docente di geologia all'Università di L'Aquila).

Ancora, è stata evidenziata l'infondatezza dell'argomentare del giudice laddove fa carico agli imputati dell'obbligo di previsione delle concause che contribuirono a determinare l'evento : non solo il terremoto verificatosi il 6 aprile, ma anche le violazioni di leggi, gli errori di calcolo e di progetto, le inosservanze della legislazione antisismica poste in essere da coloro che avevano realizzato il panorama edilizio vulnerabile della città di L'Aquila.

Da ultimo, nel merito, la difesa dell'imputato ha contestato la configurabilità della cooperazione colposa e la sussistenza di una comune strategia comunicativa tra gli imputati, di una coesione psicologica tra di loro. In realtà, l'unico dato concreto che unisce le condotte dei prevenuti sarebbe la partecipazione alla riunione del 31 marzo 2009, ma la mera compresenza non può essere ritenuta elemento unificante delle valutazioni che ciascuno scienziato, nell'ambito delle proprie competenze, espose. Non a caso, quella che erroneamente viene definita in sentenza come una riunione della CGR non elaborò un documento scientifico unitario conclusivo. Eva non rese dichiarazioni pubbliche e si limitò a esprimere le proprie opinioni scientifiche affermando che non era possibile escludere che non avrebbero avuto luogo terremoti.

La conclusiva istanza di riforma della sentenza gravata ha riguardato il quantum sanzionatorio. A tale proposito, è stato contestato il giudizio di gravità della colpa formulato dal Tribunale, il quale ha addirittura parlato di adesione consapevole dell'appellante alla volontà del Capo del DPC, omettendo di considerare che sul punto alcuna prova sarebbe stata raggiunta e che, anzi, sarebbe emerso in corso di giudizio che gli esperti convocati non



conoscevano la volontà del Bertolaso, manifestata nel corso della telefonata avuta con la Stati.

Il primo giudice non avrebbe tenuto conto della specchiata vita accademica, sociale e civile dell'imputato, del suo spirito di servizio, del fatto che egli espresse valutazioni scientifiche e che non inviò alcun messaggio rassicurante, così come avrebbe trascurato di considerare, in sede di dosimetria della pena, il concorso di fatti illeciti altrui nella causazione dell'evento. Di qui, la richiesta subordinata di contenimento della pena nel minimo edittale, con concessione dei doppi benefici di legge, e con eliminazione delle pene accessorie, non applicabili nel caso di condanna per reato colposo.

#### **APPELLO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO NELL'INTERESSE DEL RESPONSABILE CIVILE "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE"**

L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del responsabile civile "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile", ha chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, con conseguente annullamento delle statuizioni civili pronunciate nei confronti del responsabile civile.

Con un primo motivo, si è contestata l'affermazione del Tribunale, secondo cui il 31 marzo 2009 si sarebbe tenuta, a L'Aquila, una valida riunione della Commissione Grandi Rischi, con conseguente insussistenza, nella fattispecie, dei doveri, degli obblighi e degli oneri propri di quell'organismo.

L'impossibilità di qualificare quella del 31 marzo 2009 come una riunione della Commissione Grandi Rischi si dedurrebbe dai seguenti elementi :

- convocazione da parte del Capo della protezione Civile Guido Bertolaso e, quindi, ad opera di persona sfornita della legittimazione a farlo;
- convocazione di soli quattro componenti (Barberi, Boschi, Calvi e Eva) di una Commissione che, secondo la legge, poteva avrebbe potuto operare e deliberare solo ove fossero stati presenti almeno dieci membri;

- testo della lettera di convocazione, nel corpo della quale non è contenuto alcun riferimento alla Commissione;
- impossibilità di considerare quali componenti che avrebbero potuto contribuire a formare la volontà dell'organo altri soggetti che pure parteciparono alla riunione o perché invitati (Sindaco Cialente, Assessore Stati), o perché accompagnatori di qualche membro (Selvaggi e Dolce) o perché soggetti ospitanti (De Bernardinis) o, infine, perché infiltrati senza essere stati invitati (Del Pinto);
- sottoscrizione del verbale ad opera dei soli quattro componenti (Presidente ed esperti del rischio sismico) che parteciparono alla riunione;
- apporto fornito anche da soggetti estranei alla Commissione stessa.

Si è sostenuto, dunque, che proprio l'impossibilità di ritenere che si svolse una riunione della CGR renderebbe inconsistente l'accusa, rivolta agli imputati, di avere violato specifici obblighi, gravanti sulla Commissione medesima, in tema di valutazione, prevenzione e previsione del rischio sismico disciplinati dalla vigente normativa.

Con un'ulteriore argomentazione, si è contestata, in ogni caso, l'affermazione secondo la quale sarebbero stati violati i doveri di prevenzione e di previsione, sostenendosi, invece, che sarebbero state espresse, nel corso della riunione, valutazioni scientificamente corrette e che alcun messaggio rassicurante sarebbe stato fornito ai media o direttamente alla popolazione aquilana.

Ed infatti, l'unica previsione possibile (quella della pericolosità sismica della zona di L'Aquila) fu adeguatamente operata con la predisposizione e la considerazione della Mappa sismica, mentre il concetto di prevenzione non poteva che riguardare la necessità di adeguamenti antisismici e di costruzioni idonee a sopportare scosse telluriche. Quel che mai potrebbe addebitarsi agli imputati è la mancata previsione del terremoto del 6 aprile.

La difesa del responsabile civile ha posto in evidenza, peraltro, che quand'anche i quattro esperti che parteciparono alla riunione avessero errato nelle loro valutazioni, il fatto sarebbe stato comunque del tutto irrilevante rispetto al contenuto dell'imputazione, dal momento che

ciò che avrebbe condizionato le scelte comportamentali dei cittadini aquilani sarebbe stata la — comunicazione rassicurante loro fornita.

---

A tale riguardo, è stato osservato che avrebbe errato il Tribunale nel considerare significativi, in ottica accusatoria, la bozza di verbale (rimasta sempre all'interno del Dipartimento della Protezione Civile e mai diffusa prima del 6 aprile 2009) e il verbale della riunione, pacificamente redatto solo dopo il terremoto. Si tratterebbe, in definitiva, di documenti che non poterono contribuire in alcun modo a determinare la scelta dei cittadini aquilani. Né, secondo l'appellante, elementi d'accusa potrebbero essere desunti dalle interviste rilasciate il giorno della riunione e dalle testimonianze di coloro che vi parteciparono.

Quanto alle interviste, si rileva che :

- **Barberi** disse espressamente che mentre si poteva prevedere il livello di rischio sismico, non era possibile prevedere quando e come un terremoto si sarebbe verificato, e che lo sciame sismico raramente evolve in situazioni più critiche, precisando, però, che una tale considerazione non consentiva di affermare che non fosse matematicamente possibile il verificarsi di una forte scossa. Dunque, affermazioni affatto tranquillizzanti, poiché non escludevano la possibilità di un movimento sismico distruttivo;
- **De Bernardinis** sostenne, in due occasioni, di non poter effettuare previsioni di sorta, ricoprendo egli solo funzioni operative, e che sul punto avrebbero dovuto pronunciarsi gli esperti;
- il Sindaco Cialente, dopo avere parlato dei danni agli edifici aquilani, disse che era notoria l'imprevedibilità dei terremoti.

Quanto alle testimonianze, l'appellante ha rilevato che l'Assessore Stati ha dichiarato di avere sentito qualcuno dire, in riunione, che lo sciame sismico scaricava energia e che tale fatto era positivo, e, inoltre, che lo sciame non era premonitore di una forte scossa (affermazione, quest'ultima, peraltro ritenuta corretta da tutta la comunità scientifica). Tuttavia, dagli atti risulterebbe che solo **Barberi**, ricordando un concetto precedentemente espresso da Guido Bertolaso, parlò dello scarico di energia conseguente allo sciame sismico,

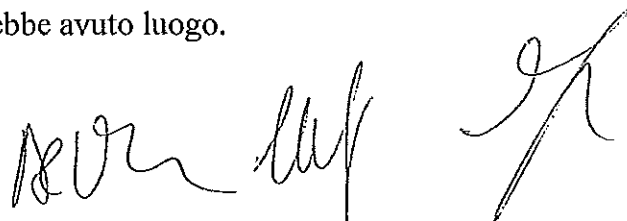
e che nessuno degli astanti condivise una tale affermazione. In ogni caso, si tratterebbe pur sempre di valutazioni che rimasero all'interno della riunione, non conosciute, né conoscibili dalla cittadinanza.

Né sarebbe corretto, per l'Avvocatura dello Stato, ritenere, come fa il Tribunale, che le considerazioni espresse all'interno della Commissione furono rese immediatamente pubbliche consentendo la partecipazione anche a soggetti esterni a una riunione sostanzialmente tenutasi "a porte aperte". Sotto tale aspetto, dopo aver rilevato che lo stesso Sindaco Cialente ha dichiarato in giudizio che uscì dall'incontro per nulla tranquillizzato, ha sottolineato l'appellante che la riunione non era stata affatto convocata per offrire informazioni alla popolazione, ma, bensì, per fornire indicazioni scientifiche sugli allarmi diffusi nella cittadinanza da soggetti che andavano predicando l'agevole prevedibilità di una forte scossa di terremoto. Dunque, sarebbe arbitrario ipotizzare una sorta di comunicazione diretta con i cittadini, realizzata attraverso la mediazione di soggetti estranei alla Commissione.

Con ulteriore motivo, si è sostenuta l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dagli imputati e l'evento rappresentato dalla morte e dalle lesioni riportate dalle vittime.

Innanzitutto, si è affermato che nessuno degli imputati ha dichiarato, nell'ambito della riunione o all'esterno, che potesse escludersi, sulla scorta delle informazioni disponibili, il verificarsi di una forte scossa di terremoto. Non sarebbe questo, infatti, il significato delle affermazioni fatte da Barberi (*"non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento"*), da Boschi e da Eva, il quale ultimo affermò, in corso di riunione, che uno sciame non era di per sé significativo di grossi eventi sismici, pur ricordando, tuttavia, la significativa sismicità della zona aquilana. Dunque, secondo l'appellante, non furono formulate ipotesi rassicuranti in ordine al verificarsi del forte terremoto.

Anzi, lo stesso Barberi, nel sostenere che lo sciame (in esso comprendendo anche la scossa di magnitudo 4.1 del 30 marzo) non preannunciava alcunché, affermò che nella zona di L'Aquila, *"prima o poi un grosso terremoto"* avrebbe avuto luogo.



Affermazioni di siffatto tenore, dunque, coerenti con il convincimento diffuso nella comunità scientifica, giammai avrebbero potuto tranquillizzare gli aquilani, proprio perché gli esperti, pur non conferendo allo sciame significato di precursore, evidenziarono come non potesse comunque escludersi l'evenienza di un forte terremoto in una zona come quella interessata dai fenomeni tellurici fino a quel momento rilevati, pur non potendosene prevedere i tempi di verifica.

Né rivestirebbe alcun significato, in direzione accusatoria, la circostanza che l'Assessore regionale Daniela Stati ebbe a ringraziare, in corso di riunione, gli esperti intervenuti per le informazioni da loro fornite, che le avrebbero permesso *"di andare a assicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza"*. Ed invero, tale frase andrebbe letta nel contesto di quello che era stato il vero motivo della convocazione della riunione, indetta al fine di poter conoscere se fossero, o meno, fondate le voci che si stavano diffondendo tra la cittadinanza circa l'esistenza di apparecchiature in grado di prevedere gli sviluppi dello sciame sismico attraverso il rilevamento delle emissioni di gas radon. Sul punto specifico, infatti, Barberi ebbe a fornire una risposta netta e precisa, affermando l'inesistenza di strumentazione idonea a prevedere il verificarsi di un terremoto. Ne discenderebbe, secondo la difesa appellante, che la tranquillizzazione della Stati era riferita all'effetto ansiogeno che le dichiarazioni di alcune persone avevano provocato.

Ancora, sarebbe improprio il riferimento operato in sentenza alle dichiarazioni fatte da Calvi in ordine alla previsione, ritenuta rassicurante, di danni solo alle strutture più sensibili alle accelerazioni, perché siffatta previsione era riferita ai danni provocati dalla scossa del 30 aprile (caratterizzata da forti picchi di accelerazione), non ancora conosciuti al momento dello svolgersi della riunione.

Quanto all'aspetto relativo alla informazione, si è evidenziato, nell'atto di gravame, che dall'esame dei numerosi testi escussi emergerebbe che le vittime acquisirono le notizie ritenute rassicuranti dai telegiornali, sia locali che nazionali, mandati in onda tra il 31 marzo e il giorno 1 aprile 2009, i quali si basarono quasi esclusivamente sul contenuto dell'intervista rilasciata da De Bernardinis prima della riunione, erroneamente considerata in sentenza come il *"manifesto"* degli esiti informativi e valutativi della riunione, sul

presupposto della ritenuta sovrapponibilità tra i temi e i concetti in essa espressi e i contenuti informativi della riunione, quali risultanti dal verbale e dalla bozza.

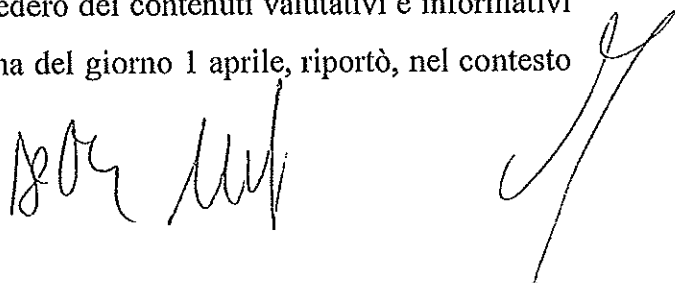
Ma mancherebbe la positiva dimostrazione del fatto che, successivamente alla riunione, i partecipanti ad essa ne veicolarono i contenuti ai media e, dunque, alla popolazione di L'Aquila. E, in ogni caso, nessuno degli esperti ebbe a trattare, durante la sessione di lavoro, il tema – al quale aveva fatto riferimento **De Bernardinis** nel corso della nota intervista - dello scarico di energia, semplicemente richiamato da **Barberi** in sede d'introduzione dei lavori, come concetto espresso in altre sedi dal Bertolaso, con la richiesta agli astanti di pronunciarsi al riguardo senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta, dal momento che tutti ritenevano palesemente infondata, da un punto di vista scientifico, tale tesi.

A tale riguardo, alcun rilievo dovrebbe essere conferito alla deposizione di Daniela Stati, Assessore Regionale alla Protezione Civile, la quale, al contrario, ha dichiarato che qualcuno affrontò il tema dello scarico di energia, in ciò smentita clamorosamente dalla teste Salvatori.

Ma la testimonianza della Stati (persona del tutto inesperta riguardo alle tematiche che si dovevano affrontare, avendo assunto il ruolo di assessore solo un mese prima), si caratterizzerebbe per l'evidente sciatteria e superficialità, spiegabile col fatto che la medesima era, in realtà, del tutto disinteressata agli aspetti tecnico-scientifici, ed era mossa dalla sola preoccupazione politica "*di chiedere cosa dovesse dire alla cittadinanza*", perché questo era il mandato che aveva ricevuto dal Presidente Chiodi.

La questione che fu affrontata in sede di riunione, invece, fu quella dello sciame sismico, da tutti ritenuto non essere un precursore del terremoto. Concetto, questo, che fu ribadito, nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente "Abruzzo 24 Ore" dopo la conclusione dei lavori, da **Franco Barberi**, il quale, tuttavia, precisò che in presenza di uno sciame non era consentito dire se ci sarebbe stata, o meno, una scossa più forte.

In conclusione, ha ritenuto, sul punto, l'appellante che alcun messaggio tranquillizzante fu diffuso da alcuno degli imputati e che se messaggio rassicurante vi fu, questo fu fornito dalla distorta interpretazione che i mass media diedero dei contenuti valutativi e informativi della riunione (il quotidiano "Il Centro", la mattina del giorno 1 aprile, riportò, nel contesto



di un articolo dedicato agli esiti della riunione, il contenuto dell'intervista rilasciata da **De Bernardinis** senza evidenziare che essa era stata resa prima della riunione medesima e che l'intervistato aveva chiaramente detto che sulla questione andavano sentiti gli scienziati, essendo egli soltanto un "operativo").

Ancora, l'Avvocatura dello Stato ha criticato le argomentazioni svolte dal primo giudice in merito all'individuazione della legge di copertura sulla quale si dovrebbe fondare l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'effetto rassicurante che avrebbe indotto le vittime a restare in casa in occasione del terremoto del 6 aprile 2009.

Tale legge, infatti, non potrebbe in alcun modo rinvenirsi nel modello delle rappresentazioni sociali, secondo il quale il sapere scientifico promanante dall'autorità istituzionale di riferimento si diffonderebbe a cascata all'interno della cultura collettiva, creando uno schema culturale condiviso.

Si è sostenuto, da parte dell'appellante, che il suddetto modello potrebbe essere considerato, a tutto voler concedere, una categoria interpretativa utile ai fini di uno studio antropologico, ma non certamente una legge scientifica, essendo privo di ogni supporto di carattere empirico. Nel caso che occupa, in particolare, non sarebbero stati individuati né una regolarità di successione di eventi, né un apprezzabile coefficiente statistico determinato in termini quantitativi.

In ogni caso, le cause concorrenti (la scossa di terremoto e la vulnerabilità degli edifici in cui le vittime perirono o riportarono le lesioni) sarebbero state da sole sufficienti a cagionare l'evento, con conseguente interruzione del nesso di causalità, e non sarebbe corretto affermare, con il Tribunale, che il crollo degli edifici dipese dalla loro vulnerabilità intrinseca, ben nota agli imputati, dal momento che i fabbricati circostanti a quelli crollati rimasero in piedi. Ciò evidenzerebbe, secondo la difesa del responsabile civile, che i crolli avvennero per difetti di esecuzione e di manutenzione o per modifiche strutturali successive alla costruzione che incisero negativamente sul comportamento sismico e che non potevano essere prevedute dagli imputati, i quali erano a conoscenza solo della generica vulnerabilità del patrimonio edilizio aquilano.



Da ultimo, l'appellante ha sostenuto che non sarebbe stata provata la prevedibilità, da parte degli imputati, degli eventi lesivi e, in particolare :

- del fatto che la loro valutazione degli eventi sarebbe stata percepita dalla popolazione come un messaggio rassicurante;
- del fatto che si sarebbe verificato un evento come quello del 6 aprile;
- del fatto che sarebbero crollati edifici che, in realtà, avrebbero dovuto essere costruiti per resistere a sollecitazioni come quelle verificatesi.

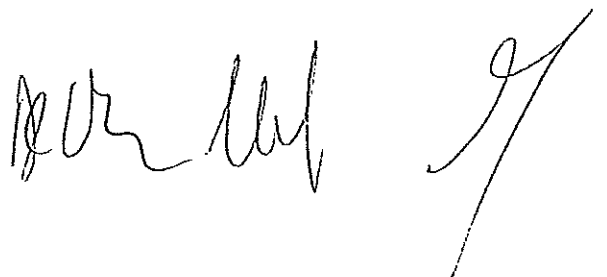
\*\*\*\*\*

Acquisito all'udienza del 10 ottobre 2014, su istanza dell'avv. Gregorio Equizi, difensore delle parti civili Fioravanti Federica e Fioravanti Guido, un frammento della videoripresa della conferenza stampa tenutasi subito dopo la riunione del 31 marzo, comprensivo dell'audio relativo ad alcune parole pronunciate da De Bernardinis, presenti tutti gli imputati ad eccezione di Calvi, rimasto contumace, le parti hanno formulato le conclusioni innanzi trascritte; gli appellanti Boschi e Selvaggi hanno reso spontanee dichiarazioni; il primo ha depositato una memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1) Premessa

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata meriti di essere integralmente riformata in ordine alle posizioni degli imputati appellanti **Barberi, Boschi, Selvaggi, Calvi, Eva e Dolce**, da trattare unitariamente, nei confronti dei quali deve pronunciarsi sentenza liberatoria con la formula "perché il fatto non sussiste", e, parzialmente, in ordine alla posizione dell'imputato **De Bernardinis**.



## 1.1)

Con riguardo ai primi, infatti, ritiene la Corte che la pur imponente istruttoria dibattimentale non abbia consentito di raggiungere un sicuro convincimento di responsabilità in ordine alla stessa sussistenza del fatto contestato, trattandosi di condotta esente da colpa con riferimento alla “**valutazione**” e comunque inidonea ad integrare l’antecedente causale degli eventi, insussistente con riferimento alla “**informazione**”; con riferimento all’imputato **De Bernardinis**, invece, estraneo alla condotta di “**valutazione**”, sono ravvisabili profili di **colpa generica, sub specie di negligenza e imprudenza**, in relazione alla condotta di “**informazione**”, con riconoscimento del nesso causale in ordine ai decessi di alcune delle vittime indicate nell’imputazione.

Il capo di imputazione, formulato in modo estremamente specifico, è articolato nei seguenti punti, ognuno dei quali integra un passaggio fondamentale dell’ipotesi di accusa:

- le qualificazioni soggettive di ognuno degli imputati e la loro comune qualità di componenti della CGR;
- l’oggetto della riunione tenuta a L’Aquila il 31 marzo 2009, indetta “*con l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane*”;
- il profilo di **colpa generica** (negligenza, imprudenza e imperizia);
- il profilo di **colpa specifica** (violazione degli artt.2, 3 e 9 legge 225/92, artt.5 e 7 bis della legge 401/01, art.4 legge 21/06, art.3 DPCM 23582/06, legge 150/00);
- la condotta di **valutazione** dei rischi connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano dal dicembre 2008, definita “*approssimativa, generica e inefficace in relazione alle attività e ai doveri di previsione e prevenzione*”;
- la condotta di **informazione** sulla natura, le cause, la pericolosità e i futuri sviluppi dell’attività sismica, definita “*incompleta, imprecisa e contraddittoria sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica*”, con conseguente vanificazione delle finalità di tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio;

- **gli strumenti informativi utilizzati** (dichiarazioni agli organi di informazione e verbale della riunione) e i destinatari dell'informazione stessa: il DPC, l'Assessore alla PC della Regione Abruzzo, il Sindaco di L'Aquila e la cittadinanza aquilana;
- tutte le dichiarazioni o affermazioni riconducibili alla CGR, sia a verbale che in interviste a organi di informazione, ritenute esplicative dell'accusa relativa tanto alla condotta di **valutazione** che a quella di **informazione**, tratte dalle affermazioni riportate nel **verbale ufficiale** dagli imputati **Barberi** (sui terremoti "*non è possibile fare previsioni*"; "*è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici*"; "*non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento*"), **Boschi** ("*la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore*"; "*i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi, improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703 anche se non si può escludere in maniera assoluta*"), **Calvi** ("*le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti, di pochi millimetri, e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture. C'è quindi da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile*") e dalle dichiarazioni rese da **De Bernardinis** nel corso di un'intervista televisiva rilasciata prima della riunione (lo sciame sismico "*si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo ...*"; "*non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi, ... abbiamo avuto pochi danni*");
- l'elencazione delle **vittime degli eventi** (morti e lesioni) e la descrizione del **nesso causale**, formulata nei seguenti termini: "*indotti a rimanere in casa per effetto esclusivo della condotta descritta nonostante le scosse di terremoto che si ripetevano numerose da mesi con frequenza e magnitudo crescenti fino a quella del 6.4.2009, ore 3,32*".

La funzione di controllo devoluta al giudice d'appello impone di verificare la "tenuta" della sentenza resa dal primo giudice - nel caso in esame in adesione pressoché totale all'ipotesi di accusa così formulata - alla luce di tutte le censure mosse dagli appellanti, la cui ampiezza e complessità è stata delineata in narrativa.

Prima di addentrarsi nell'analisi dell'ampio materiale istruttorio, è opportuno dunque, al fine di agevolare la lettura dei paragrafi di approfondimento, anticipare -in sintesi - la trama del ragionamento logico -giuridico seguito dalla Corte su ognuno dei profili di accusa innanzi delineati.

#### 1.1.1)

Ritiene, innanzitutto, la Corte che la riunione del 31 marzo 2009 non risponda a nessuno dei criteri legali che valgono a identificarla come riunione della Commissione Nazionale Grandi Rischi.

Infatti, benché tutti gli imputati siano accusati a pari titolo in relazione alla indicata qualifica formale ("*tutti quali componenti della CGR*"), deve affermarsi che solo gli imputati **Barberi, Boschi, Calvi ed Eva** erano componenti effettivi della CGR, sulla base della normativa vigente (art.4 DL 245/06, convertito in L 21/06 e conseguente DPCM n.23582/06), dalla quale risulta la nomina del primo (**Barberi**) quale presidente vicario, in virtù della sua storia professionale, del secondo (**Boschi**) in qualità di presidente dell'INGV, del terzo e del quarto (**Calvi ed Eva**) in qualità di docenti universitari, esperti di rischio sismico.

Quanto agli altri tre imputati, deve dirsi che:

**De Bernardinis** partecipò alla riunione in qualità di Vice Capo del DPC (il cui capo, Bertolaso, aveva indetto la riunione) e in tale veste rappresentava la massima autorità di Protezione Civile, interessata alla consulenza degli esperti di rischio sismico; era, pertanto, funzionalmente estraneo alla CGR ed infatti si limitò ad introdurre i temi della riunione, senza operare valutazioni di sorta, e poi a presiedere la conferenza stampa;

Selvaggi partecipò alla riunione su iniziativa del prof. Boschi, da questi invitato in qualità di Direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'INVG e fu infatti indicato a verbale quale "accompagnatore" di Boschi;

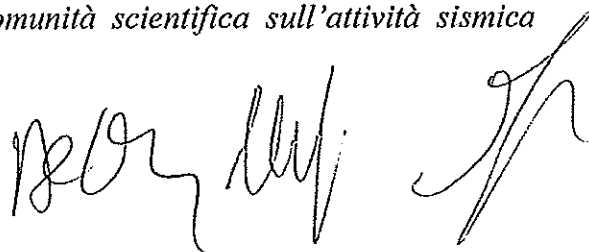
Dolce, direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del DPC, era anch'egli funzionalmente estraneo alla CGR, pur se partecipò alla condotta di valutazione.

Ne consegue che, in assenza del numero legale di dieci componenti, in coerenza con le effettive modalità di convocazione (con lettera inviata la sera del 30 marzo 2009 dal Capo del DPC Bertolaso soltanto ai quattro componenti della CGR, "*esperti del settore rischio sismico*") e con lo sviluppo della discussione, la riunione va ricondotta al paradigma delle "*ricognizioni, verifiche e indagini*" che "*in ogni momento*" il Capo del DPC può richiedere ai componenti della CGR (art. 3, c. 10, DPCM 23582/06).

Consegue, altresì, che il contributo di ogni partecipante alla riunione, in assenza di una deliberazione collegialmente assunta, debba essere analizzato, per la verifica dell'accusa di valutazione "*approssimativa, generica e inefficace*", per quello che effettivamente è stato, così come risulta dalla verbalizzazione effettuata nell'occasione (**bozza di verbale**, redatta sulla base di appunti presi nel corso della riunione, e **verbale ufficiale** sottoscritto e reso pubblico il 6.4.2009, dopo il sisma) nonché dalle dichiarazioni dei testi presenti -Stati, Cialente, Salvatore, Leone, Del Pinto, Braga - e degli stessi imputati.

#### 1.1.2)

L'oggetto della riunione non può che essere desunto dalla **lettera di convocazione**, con la quale si chiedeva "*una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali*", e ciò in contraddizione con l'imputazione, che indica come "*obiettivo*" della riunione la diversa finalità di informare la cittadinanza sull'attività sismica in corso, mediante l'innesto diretto nel capo d'accusa del testo del **comunicato stampa** diffuso nel tardo pomeriggio del 30 marzo 2009 dal DPC ("*... con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane*").



Si ritiene, infatti, che l'istruttoria dibattimentale non abbia fornito alcun sostegno probatorio all'assunto del Tribunale secondo il quale tutti gli imputati -con l'eccezione di **De Bernardinis**, al quale il comunicato deve essere riferito in ragione del ruolo di vice capo del DPC - avrebbero avuto diretta o indiretta conoscenza di tale comunicato, assumendo volontariamente l'onere e l'obbligo di informare direttamente i cittadini del contenuto delle loro valutazioni, in adesione al ritenuto "mandato" del capo del DPC Bertolaso.

Quanto precede, peraltro, colloca i fatti in un contesto coerente con la normativa di settore (artt.5 comma 4 e 7 bis legge 401/01) che attribuisce al solo DPC il compito di informare le popolazioni interessate -direttamente per gli scenari nazionali, comunque nei confronti delle autorità locali di Protezione Civile e, tramite queste, della popolazione per gli scenari locali - e non certo alla CGR o, comunque, ai suoi membri chiamati, in virtù delle loro competenze professionali, esclusivamente ad effettuare valutazioni di natura tecnico - scientifica.

Né può concordarsi con il primo giudice nella parte in cui, a fronte del preciso riparto di compiti stabilito dalla legge, afferma che il 31 marzo 2009 "*le cose andarono diversamente*", perché la CGR e, comunque, i partecipanti alla riunione, avrebbero assunto consapevolmente l'obbligo di informazione diretta nei confronti della popolazione, sia consentendo che la riunione si tenesse in pubblico (del che non vi è prova, essendo anzi emerso il contrario), sia partecipando alla conferenza stampa tenutasi immediatamente dopo e rilasciando interviste ai media (condotta posta in essere dal solo **Barberi** e irrilevante dal punto di vista causale).

### 1.1.3)

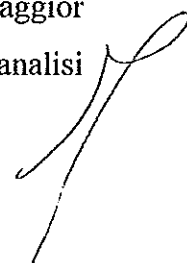
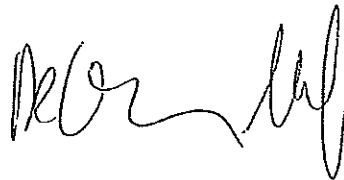
L'analisi di quanto fu effettivamente detto nel corso della riunione, peraltro, non consente di ritenere la sussistenza della condotta colposa relativa alla **valutazione del rischio sismico**, secondo l'accusa "*approssimativa, generica e inefficace*", attribuita in cooperazione colposa a tutti gli imputati, ma riferibile in concreto ai soli **Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce**, non avendo **De Bernardinis** partecipato in alcun modo all'analisi delle questioni scientifiche, in coerenza con le sue competenze e il suo ruolo istituzionale.

Il processo non offre, infatti, a parere della Corte, sostegno alcuno all'accusa di condotta colposa in relazione alle affermazioni e valutazioni formulate da ognuno degli imputati nel corso della riunione, così come verbalizzate e confermate dalle testimonianze dei presenti, il cui contenuto non è affatto assimilabile a quello dell'intervista televisiva rilasciata da De Bernardinis prima della riunione (ci si riferisce alle ultime dichiarazioni riportate nell'imputazione).

E ciò vale tanto per i profili di **colpa generica**, declinata nell'imputazione in tutti i tipi previsti dalla legge (negligenza, imprudenza, imperizia), quanto per quelli di **colpa specifica**, posti dal primo giudice al centro del convincimento di responsabilità. Questi evidenzia, infatti, in più punti, di voler ricorrere ad un parametro metodologico di natura esclusivamente normativa, che pone in antitesi ad un parametro metodologico e contenutistico di natura scientifica (che dichiara espressamente di voler escludere dall'indagine), identificando il comando cautelare nell'obbligo del necessario approfondimento dei temi scientifici a fini di adeguata valutazione in termini di previsione e prevenzione dei danni ipotizzabili. Perviene, quindi, ad individuare la violazione della legge (i.e. della regola cautelare) nella ritenuta superficialità e contraddittorietà delle valutazioni espresse nel corso della riunione in relazione ad ognuno dei ritenuti indicatori di rischio, in particolare nelle valutazioni sintetizzate nelle frasi riportate a verbale e richiamate nell'imputazione, che attribuisce in modo cumulativo e generalizzato a tutti i partecipanti, nel presupposto, errato, della riconducibilità della riunione al paradigma legale dell'organo collettivo CGR.

Ritiene, tuttavia, la Corte che l'indagine svolta dal primo giudice non possa essere condivisa, poiché attiene - almeno nelle sue linee programmatiche, sovente e contraddittoriamente abbandonate - alle modalità della trattazione, ritenuta "*approssimativa, generica e inefficace*", e tralasci il merito, quello dell'erroneità della valutazione effettuata sul piano scientifico, pervenendo a conclusioni incerte e fallaci, inidonee a costituire la base dell'accusa di omicidio colposo plurimo.

Invero, per quanto sia certo che il compito dei componenti della CGR richiesti di pareri scientifici dall'autorità di Protezione Civile fosse quello di analizzare con la maggior accuratezza possibile la sequenza sismica in atto, a fini di previsione, prevenzione e analisi



del rischio ad essa connesso (nell'ambito dei fini istituzionali di tutela dell'integrità dei beni a quel rischio esposti, *in primis* la vita dei cittadini), deve dirsi con chiarezza che nessuna delle norme richiamate nell'imputazione esprime regole cautelari metodologiche, aventi natura precettiva o prescrittiva, che possano dirsi violate.

Al contrario, esse individuano **regole di diligenza elastiche**, come tali inidonee ad assurgere a parametro diretto di valutazione della condotta e quindi a configurarsi come canoni di valutazione dei contestati profili di colpa specifica. Con la conseguenza che, spettando all'interprete riempirle di contenuto, deve inevitabilmente farsi riferimento all'unico criterio in concreto utilizzabile nella fattispecie, quello della **colpa generica**, ipotizzabile, tuttavia, solo in relazione al "merito" delle valutazioni esposte nel corso della riunione, e quindi, in sostanza, alla "perizia" degli esperti, non al "metodo" seguito nella trattazione e, tanto meno, al *quantum* degli approfondimenti manifestati su ogni specifico indicatore di rischio.

#### 1.1.4)

Ne deriva che il contenuto della valutazione richiesta il 31 marzo 2009 agli imputati e, conseguentemente, del controllo giudiziale di liceità sul loro operato, deve essere parametrato, alla luce dell'oggetto della convocazione - "*disamina degli aspetti scientifici e di Protezione Civile*" -, alle **migliori conoscenze scientifiche** relative ai fenomeni sismici di cui essi disponevano alla data del 31 marzo 2009 (non potendo considerarsi le conoscenze acquisite successivamente proprio per effetto del terremoto del 6 aprile).

Il parametro di valutazione della colpa, allora, lungi dall'essere meramente normativo, come afferma più volte il Tribunale, deve necessariamente essere quello della **correttezza scientifica delle valutazioni espresse**, erroneamente ritenuto marginale, pur se in concreto più volte utilizzato per affermare la carenza di approfondimento dell'analisi storico - scientifica effettuata dagli imputati ed il conseguente allontanamento dal modello di condotta asseritamente delineato dalla normativa di settore.

Pacifico il fatto, affermato più volte dal Tribunale, che oggetto dell'imputazione non è la mancata previsione del terremoto del 6 aprile, la mancata evacuazione della città o la mancata promulgazione di uno stato d'allarme, né un generico "rassicurazionismo", ritiene



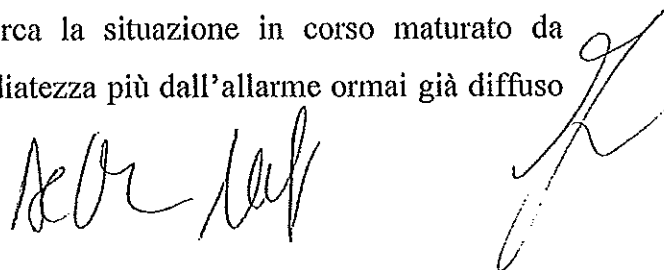
la Corte che la verifica della correttezza scientifica delle valutazioni formulate dagli imputati, da effettuarsi alla luce dei contributi tecnici in atti, conduca necessariamente alla conclusione che nessuna censura possa essere mossa sul punto agli imputati, non emergendo da alcun dato certo che alla data del 31 marzo 2009 fosse possibile -e quindi doveroso - effettuare valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formulate dagli imputati (peraltro obiettivamente prive di toni univocamente rassicuranti), e, in particolare, che fosse possibile -e quindi doveroso - formulare, per effetto dello sciame sismico in corso, un giudizio di aggravamento del rischio di forti eventi, sempre presente nel territorio aquilano, da anni classificato come una delle zone a più alto rischio sismico in Italia.

#### 1.1.5)

Quanto al tema della “rassicurazione”, peraltro ignoto in tali termini al capo di imputazione, deve evidenziarsi che non può condividersi l’assunto del Tribunale, che ha condizionato la lettura dell’intero materiale istruttorio e quindi della condotta degli imputati, secondo il quale, nel convocare la riunione, Bertolaso si prefiggeva comunque di rassicurare la popolazione aquilana, indipendentemente da quelle che sarebbero state le valutazioni scientifiche degli esperti.

Il tenore della conversazione casualmente intercettata tra Bertolaso e l’Assessore Daniela Stati offre invero la spiegazione “autentica” delle ragioni che indussero il Capo del DPC alla decisione di convocare con urgenza a L’Aquila gli esperti della CGR, da identificare nell’esigenza da un lato di *“zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni, ecc.”*, dall’altro di invitare la Protezione Civile regionale, alle dipendenze della Stati, a *“non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto”*, con chiaro riferimento, da un lato, alle propalazioni del ricercatore Giuliani (il quale aveva affermato di poter prevedere forti scosse imminenti con l’ausilio dell’analisi del gas radon e il giorno prima, 29 marzo, aveva dato l’allarme a Sulmona, scatenando il panico tra la popolazione di quella città) e, dall’altro, al comunicato tranquillizzante diramato dalla Protezione Civile regionale nel pomeriggio dello stesso 30 marzo, dopo la scossa di magnitudo 4.1 delle 15,38, che aveva spaventato la popolazione aquilana.

Offre, altresì, un quadro del convincimento circa la situazione in corso maturato da Bertolaso, evidentemente preoccupato nell’immediatezza più dall’allarme ormai già diffuso



nella popolazione, a suo avviso imprudentemente fronteggiato dalla Protezione Civile locale, che da un possibile -ma non prevedibile - evento sismico di portata maggiore rispetto a quanto già accaduto.

Peraltro, per quel che in questa sede rileva, non vi è prova agli atti che detto intendimento fosse stato comunicato agli esperti da lui convocati e da costoro condiviso a priori, sino a contraddire o minimizzare quanto rilevabile dai dati scientifici oggetto della valutazione loro richiesta.

Nessun contributo sul piano valutativo, come si è detto, è stato offerto dall'imputato **De Bernardinis**, partecipante alla riunione in qualità di vice capo del DPC, e quindi dell'autorità che, avendo convocato gli esperti, attendeva di riceverne valutazioni eventualmente utilizzabili sul piano operativo, compreso quello dell'informazione alla popolazione, che compete per espressa disposizione legislativa ai soli organi di Protezione Civile.

Deve escludersi che i contenuti della riunione siano stati direttamente propalati ai cittadini aquilani tramite la pubblicità della riunione o la conoscenza della bozza di verbale (redatta dalla teste Salvatori il 2 aprile sulla base degli appunti presi durante la riunione), per i profili comunicativi deve aversi riguardo soltanto alle interviste rilasciate ai media subito **dopo** la riunione dal prof. **Barberi**, dal vice capo del DPC **De Bernardinis**, il quale ha anche presieduto la conferenza stampa, dalle autorità locali di Protezione Civile (l'assessore Stati e il sindaco Cialente), non essendo disponibili le dichiarazioni effettuate in corso di conferenza stampa (tranne un frammento di quanto detto da **De Bernardinis** acquisito all'udienza del 10 ottobre 2014).

La Corte ritiene che dette dichiarazioni riportino correttamente i contenuti delle valutazioni scientifiche effettuate nel corso della riunione e siano comunque prive di ingiustificati toni rassicuranti, tali da indurre modificazioni nella percezione del rischio da parte dei cittadini e, conseguentemente, modificazioni dei eventuali comportamenti di autotutela adottati in precedenza, con conseguente impossibilità di ravvisare alcun nesso causale tra la condotta e gli eventi.

1.2)

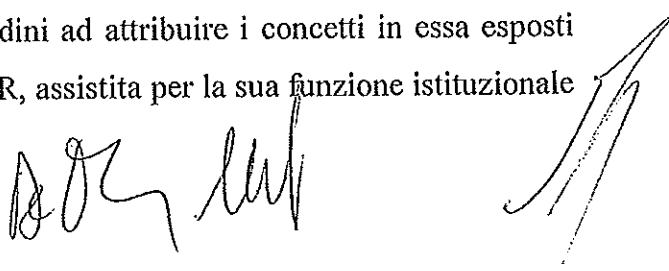
Si ritiene, invece, che sussista la contestata colpa generica, sotto il profilo della **negligenza** e dell'**imprudenza**, a carico del solo **De Bernardinis**, con esclusivo riferimento al contenuto dell'**intervista televisiva** rilasciata ad un'emittente televisiva immediatamente **prima** della riunione ed ampiamente diffusa su tutti media anche nei giorni seguenti.

Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni riportate negli ultimi due passaggi dell'imputazione, secondo le quali lo sciame sismico *"si colloca, diciamo, in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all'Abruzzo ... "*; *"non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi, ... abbiamo avuto pochi danni "*.

Tali dichiarazioni, infatti, esprimono concetti **scientificamente errati** e certamente **rassicuranti**, non potendo qualificarsi la situazione in atto come *"favorevole"* e priva di pericolosità; esse, inoltre, potevano indurre i fruitori dell'informazione ad attribuire le medesime valutazioni tranquillizzanti sui fenomeni sismici in corso e sulle possibili evoluzioni anche agli esperti che si accingevano a procedere alla valutazione richiesta dal DPC - la *"comunità scientifica"* -.

Tale condotta viola i canoni di **diligenza** nel controllo preventivo di correttezza di quanto si comunicava alla popolazione e di **prudenza** nella gestione della situazione di rischio, dovendo l'agente considerare adeguatamente, e quindi prevedere, la possibilità che tali dichiarazioni potessero indurre nella popolazione, o quantomeno in alcuni cittadini, un abbassamento della soglia di attenzione e quindi una riduzione delle abitudini di autotutela in un momento in cui era possibile, e quindi astrattamente prevedibile, un'evoluzione negativa della sequenza sismica in corso.

Per quanto sia certo che quell'intervista fu diffusa da alcuni tra i media più diffusi con modalità tali da indurre un gran numero di cittadini ad attribuire i concetti in essa esposti indistintamente agli *"scienziati"* e quindi alla CGR, assistita per la sua funzione istituzionale



da massima autorevolezza, è certo che **De Bernardinis**, responsabile della comunicazione in quel frangente, non ritenne di chiarire che le affermazioni da lui fatte non erano in alcun modo riconducibili agli scienziati della CGR e che, anzi, era emerso in sede di riunione che non si era affatto in presenza di “*fenomeni favorevoli*”.

La condotta colpevole di **De Bernardinis** ebbe **incidenza causale diretta** (per ritenere la quale non è necessario far ricorso al “modello delle rappresentazioni sociali”, la cui validità scientifica non ha trovato alcuna conferma) nella formazione dei processi volitivi di alcune delle vittime nei momenti successivi alle prime due scosse, poi definite “premonitrici”, della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, poiché le stesse sono state indotte da tali affermazioni rassicuranti a ritenere che si trattasse di un favorevole fenomeno di scarico di energia e, conseguentemente, ad abbandonare le pregresse abitudini di cautela, restando nelle abitazioni che crollarono per effetto del sisma.

## 2) La riunione del 31 marzo 2009; la posizione degli imputati Barberi, Boschi, Calvi, Eva, Selvaggi e Dolce

### 2.1) Natura e funzioni della CGR

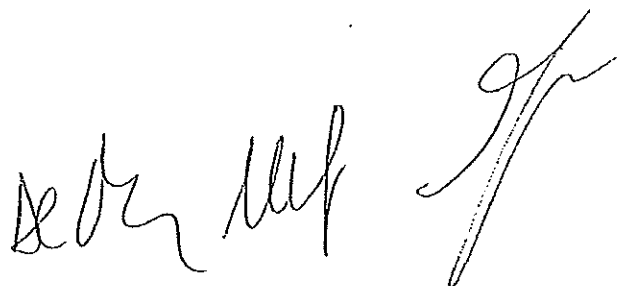
Si è detto come il primo giudice, in totale adesione all'impostazione accusatoria, abbia ritenuto che la riunione *de qua* fosse senz'altro una riunione della Commissione Grandi Rischi, traendone importanti conseguenze in tema di individuazione dei profili di colpa specifica e di cooperazione colposa tra i suoi componenti.

La questione, a parere della Corte, non ha ai fini della decisione il rilievo che l'accusa e il Tribunale hanno inteso attribuirle, sia perché la qualificazione degli agenti perde efficacia decisiva nel ravvisato contesto di colpa commissiva (sia pure con profili omissivi), venendo meno la necessità di individuare posizioni di garanzia *ex lege*, sia perché la decisione deve trovare il suo fondamento, come si è anticipato e meglio si vedrà oltre (cfr par. 2.3), al di fuori dell'ipotizzato profilo di colpa specifica (che nell'impostazione accusatoria deriva proprio dallo statuto dell'organismo collegiale) e del tema della cooperazione colposa (e della conseguente estensione della colpa a quelli che il Tribunale definisce “*cooperanti marginali*”).

E tuttavia, come si è anticipato, ritiene la Corte che la riunione *de qua* non sia qualificabile come riunione della CGR, non rispondendo ai requisiti che la legge impone.

L'organizzazione e il funzionamento della CGR, per quanto in questa sede rileva, sono così disciplinati dall'art.3 del DPCM 23582/06:

1. *La Commissione, incaricata di rendere al Dipartimento della protezione civile pareri e proposte di carattere tecnico -scientifico in relazione alle problematiche relative ai settori di rischio indicati all'art. 1 si riunisce di regola con cadenza bimestrale.*
2. *Le convocazioni dei componenti sono disposte dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza o di emergenza in cui può essere ridotto ad un giorno, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione. Delle convocazioni e del relativo ordine del giorno è data comunicazione al capo del Dipartimento della protezione civile. Possono partecipare alle riunioni della Commissione in relazione alle diverse situazioni di rischio in esame, senza diritto di voto, i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'I.N.G.V., individuati dal Presidente e dal Presidente vicario di intesa con il capo del Dipartimento.*
3. *Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico -scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze.*
4. ...
5. *Alle riunioni della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento della protezione civile e, su richiesta del medesimo, i direttori degli uffici del Dipartimento interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.*

The bottom right of the page features several handwritten signatures and initials in dark ink. There are three distinct signatures, with the one on the far right being the most prominent and stylized. The initials 'JF' are visible on the rightmost signature.

6. *La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti.*
7. ...
8. ...
9. *Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere al Presidente o al Presidente vicario la convocazione urgente della Commissione.*
10. *Il capo del Dipartimento può, altresì, richiedere in ogni momento ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.*
11. ...
12. ...

La mera lettura del dato normativo, base formale della verifica devoluta al giudice, consente innanzitutto di fissare le anomalie relative alle modalità di convocazione ed al numero e qualità dei partecipanti.

Sotto il primo profilo, è pacifico che la riunione fu convocata dal capo del DPC, Bertolaso, anziché dal Presidente della CGR, prof. Zamberletti, o dal suo vicario, Franco **Barberi**.

La lettera di convocazione inviata nel pomeriggio del 30 marzo 2009 ai soli **Barberi**, **Boschi**, **Calvi** ed **Eva** (oltre a Zamberletti, che non poté partecipare) così individuava le ragioni, e quindi l'oggetto, della riunione: *"...una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica in atto"*, il che esclude, come meglio si vedrà oltre, che oggetto della riunione sia stata direttamente la finalità informativa esplicitata nel comunicato stampa diramato dal DPC.

Sotto il secondo profilo è del pari evidente la non conformità al dato normativo del numero dei convocati, **quattro**, ben inferiore al numero legale di **dieci** componenti.

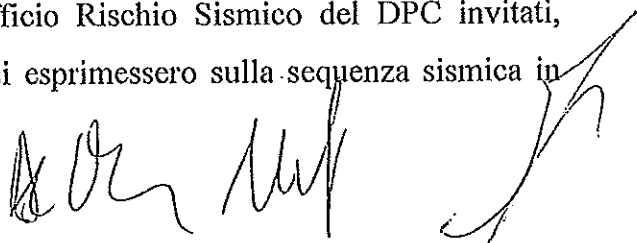
Si è visto, in narrativa, come il Tribunale abbia disinvoltamente superato tali dati formali, affermandone l'irrilevanza a fronte dell'urgenza della convocazione e dell'effettività dell'attività svolta, ma la Corte ritiene di non condividere né il metodo, che forza senza ragioni il dato normativo e fattuale, né il merito di tali conclusioni.

La norma su riportata, infatti, consente nelle sue articolazioni di non lasciare scoperta alcuna necessità che i più diversi contesti (normali o emergenziali) possano prospettare ai responsabili della Commissione o del DPC, al quale essa di regola riferisce in qualità di **consulente** (cfr. art. 4 DL 245/06 convertito in legge 21/06: *“la CGR è l'organo di consulenza tecnico -scientifica del DPC”*; art.9 comma 1 legge 225/92: *“la CGR è organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della PC...”*).

Di norma, infatti, la CGR si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza bimestrale e preavviso di dieci giorni, riducibile a un solo giorno nei casi di urgenza ed emergenza (comma 2), anche su richiesta del Capo del DPC (comma 9), mentre è attribuita direttamente a quest'ultimo la facoltà di richiedere *“in ogni momento”*, e quindi ogni volta che lo reputi opportuno, *“ai componenti della commissione, di effettuare ricognizioni, verifiche, indagini”* (comma 10) .

Il che deve ritenersi sia avvenuto il 30 marzo 2009, allorché il Capo del DPC Bertolaso, senza alcun riferimento esplicito a situazioni di urgenza (che avrebbero imposto di provvedere ai sensi dei commi 2 o 9), convocò di sua iniziativa non già la CGR, bensì 5 dei suoi 21 componenti nominativi, con la nota inviata alle ore 19.31 che, senza nemmeno nominare l'organo collegiale, si limita a indicare l'oggetto: *“convocazione riunione presso Regione Abruzzo per valutazioni sulla sequenza sismica nel territorio abruzzese”*, e delimitare l'ambito del parere richiesto: *“Voglia Codesta Presidenza e codesti esperti del settore rischio sismico partecipare alla riunione convocata per il giorno 31 marzo 2009 all'Aquila, alle ore 18,30,... per un'attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi...”*, in adesione al modello funzionale descritto dal comma 10 della norma.

Non si pose, quindi, ai presenti problema alcuno di verifica del numero legale, né di individuazione corretta dei partecipanti con diritto di voto -pacificamente i soli membri nominativi della Commissione - e, conseguentemente, di validità di una eventuale deliberazione, a conferma del fatto che si trattava di mera *“disamina”* e che era pertanto sufficiente che i convocati, così come gli altri esperti presenti (Selvaggi, direttore del Centro Nazionale Terremoti, e Dolce, direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del DPC invitati, rispettivamente, da Boschi e De Bernardinis), si esprimessero sulla sequenza sismica in



atto e facessero verbalizzare le loro opinioni, non essendovi alcuna deliberazione da adottare né alcun comunicato conclusivo da redigere.

L'affermazione del primo giudice relativa alla sicura qualificazione giuridica della riunione come della Commissione Grandi Rischi, anziché di ricognizione di esperti della stessa Commissione, è il frutto, invece, di evidenti, quanto inutili, forzature del dato normativo e delle circostanze di fatto, che gli impongono di richiamare più volte la necessità "*sostanzialistica*" di abbandonare il dato formale per ancorare il giudizio solo all'attività "*in concreto*" svolta, cui è dedicato un intero paragrafo (3.5.1).

Il Tribunale assume che la riunione avesse finalità di protezione civile, ovvero di "*previsione, prevenzione e analisi del rischio sismico al fine di individuare le misure di protezione a livello individuale e collettivo da calibrare sull'evoluzione della situazione in atto*" (di cui non vi è traccia né nella convocazione né nella valutazione), dilatandole sino a comprendere il compito di informazione diretta dei cittadini sull'attività sismica in corso, con palese **confusione del piano comunicativo esterno -valorizzato dal comunicato stampa diramato dal DPC - con quello valutativo interno -delimitato dalla lettera di convocazione -**.

Le anomale modalità di convocazione della Commissione, che il Tribunale definisce "*occasional*", vengono giustificate con l'urgenza del caso (ignorando che la norma prevede espressamente tale eventualità e che questa non incide sulla titolarità del potere -dovere di convocazione -commi 2 e 9 -) e "*sanate*" dalla mancata contestazione (definita "*comportamento concludente*") di **Barberi**, asseritamente "*scavalcato*" nelle sue prerogative istituzionali, così individuando il profilo di responsabilità nella omessa censura dell'operato del capo del DPC (non necessaria, essendosi questi avvalso della facoltà di convocazione del consesso di esperti di cui al comma 10 della norma).

È emerso in dibattito, peraltro, che i quattro membri nominativi della CGR **Barberi, Boschi, Eva e Calvi**, gli unici che potevano avere contezza della normativa che regola l'istituto, non si siano posti affatto il problema giuridico della qualificazione formale della riunione convocata da Bertolaso (con l'eccezione di Barberi, il quale tuttavia non ritenne di sollevare il problema, a fronte dell'urgenza della consultazione), anche perché non vi fu da



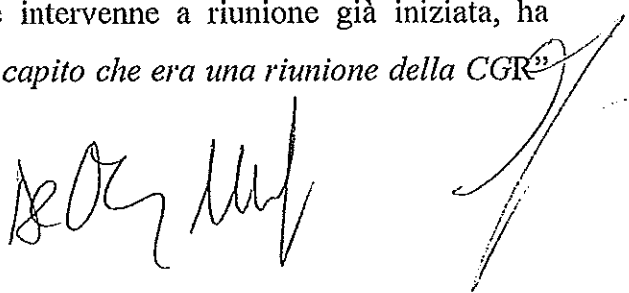
parte di alcuno richiesta di formale adozione di una deliberazione, il che avrebbe posto il tema della regolarità della convocazione e della verifica del numero legale.

Il Tribunale si è posto, inoltre, il problema di individuare la sanzione che l'ordinamento appresterebbe alla violazione delle regole di convocazione e di composizione dell'organo collegiale - imperfetto -, e l'ha trovata nell'annullabilità anziché nella nullità, omettendo di considerare che trattasi di categorie che attengono all'atto amministrativo, nella specie inesistente, non essendo stata assunta alcuna deliberazione (tale non può certamente ritenersi il verbale, redatto da un funzionario del DPC).

Non condivisibile nemmeno l'ulteriore assunto del Tribunale, secondo il quale anche la mancanza di numero legale sarebbe "sanata" dalla partecipazione degli esperti esterni, prevista dalla normativa richiamata.

Questa consente, infatti, la **partecipazione** alle riunioni della CGR, **senza diritto di voto**, dei *"direttori degli enti... e dell'INVG"* (comma 2), e tale era certamente **Selvaggi**, così come del *"capo della Protezione Civile"* e dei *"direttori degli uffici del dipartimento interessati"* (comma 5), e tali erano **De Bernardinis** e **Dolce**, mentre non possono annoverarsi tra le *"autorità competenti in materia di Protezione Civile"* (comma 3) **Stati**, **Leone** e **Cialente**, sia per la ragione formale che i loro nominativi non sono presenti nel *"registro di nominativi di personalità competenti"*, sia per la ragione sostanziale che la loro presenza non era necessitata dall'esigenza *"di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico -scientifici su determinati argomenti di interesse"* (comma 3), trattandosi delle autorità locali di Protezione Civile interessate ad ascoltare il parere degli esperti, non già a partecipare alla valutazione (il che, in effetti, non fecero).

Peraltro è certo che la norma che prescrive il numero legale di dieci (comma 6) stabilisce espressamente che questo attiene ai *"componenti"*, non ai *"partecipanti"*, tanto da prescrivere immediatamente dopo che la CGR delibera *"a maggioranza dei presenti"*, essendo gli altri esclusi dal voto, mentre deve ribadirsi che **Stati**, **Leone** e **Cialente**, ritenute dal Tribunale *"partecipanti"* a pieno titolo alla riunione, erano meri uditori (il sindaco **Cialente**, che fu chiamato all'ultimo momento e intervenne a riunione già iniziata, ha ammesso in dibattimento che *"non aveva neanche capito che era una riunione della CGR"* (udienza 7.12.2011, pag.247).

The page contains two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, appearing to be 'De Bernardinis'. The second signature is on the right, appearing to be 'Dolce'. To the right of the second signature is a large, bold checkmark.

Infine, deve ritenersi del tutto ultroneo il riferimento fatto dal Tribunale al dato nominalistico, perché, per quanto risponda al vero che il verbale (sia la bozza che quello ufficiale) riporti nell'intestazione la dicitura "*Riunione Commissione Grandi Rischi*", è però altrettanto vero che nella lettera di convocazione a firma di Bertolaso la CGR è nominata solo con riferimento alle qualifiche formali di Zamberletti e Barberi (Presidente e Vice Presidente) e gli altri convocati (Boschi, Eva e Calvi) sono indicati soltanto come "*esperti del settore rischio sismico*", mentre nel testo del verbale si dà espressamente atto del fatto che solo costoro sono presenti "*per la CGR*", e per gli altri si chiarisce quale sia la diversa funzione istituzionale svolta (Selvaggi, in particolare, viene indicato, oltre che con la sua qualifica professionale, come "*accompagnatore*" di Boschi, dizione poco conciliabile con una partecipazione funzionale ad una riunione formale); anche il comunicato stampa, infine, parla di "*riunione degli esperti della CGR*", il che sancisce ancora una volta la correttezza della qualificazione in tali termini.

Si è detto, peraltro, come il tema non abbia quella connotazione decisiva ai fini della ricostruzione dell'accaduto e dell'individuazione dei profili di colpa, che il PM e il giudice sembrano attribuirgli, non potendo condividersi l'assunto secondo il quale il tasso di diligenza, perizia e prudenza richiesto ai commissari della CGR, ove formalmente e ritualmente riuniti secondo tutti i dettami di legge, sarebbe stato diverso -maggiore- di quello richiesto ad alcuni dei suoi componenti chiamati ad una "*ricognizione, verifica o indagine*" dal Capo del DPC.

Dal punto di vista degli imputati, infatti, il fine della riunione non poteva essere che quello di effettuare e riferire alla Protezione Civile, da scienziati quali erano, una **corretta valutazione scientifica** delle problematiche relative allo sciame sismico in atto, a fini di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, nei limiti in cui questa era formulabile a quel momento sulla base dei dati rilevati e seguiti da mesi, obbligo al quale, come si vedrà, è stato dato compiuto adempimento.

La ricostruzione effettuata dal Tribunale, invece, ha posto al centro della lettura di quanto accaduto il dialogo intercettato tra Bertolaso e Stati, e quindi il manifestato intento "*mediatico*" di tranquillizzare la gente per evitare problemi di gestione dell'ordine pubblico, causati dal panico che si temeva potesse continuare a diffondersi nella popolazione, ma lo

ha dilatato sino ad affermarne la consapevole condivisione (e addirittura una sorta di “obbedienza” dettata da ragioni politiche) da parte degli imputati, i quali sarebbero stati indirizzati a -e avrebbero condiviso l'intento di - pervenire comunque ad un simulacro di rassicuranti e superficiali affermazioni pseudoscientifiche da offrire ai media.

Il tutto nel presupposto, totalmente carente di prova, che gli esperti avessero avuto indicazioni da Bertolaso non solo sulle ragioni che lo avevano indotto a convocare la riunione, ma anche su ciò che egli si attendeva e, persino, sul contenuto delle valutazioni che avrebbero dovuto effettuare, e, soprattutto, che le avessero acriticamente seguite.

## 2.2) la valutazione scientifica effettuata nel corso della riunione

### 2.2.1)

L'analisi dei contenuti della riunione conferma, infatti, che i partecipanti non si espressero affatto nei termini rassicuranti asseritamente auspicati da Bertolaso e, comunque, che essi non formularono alcuna valutazione che possa dirsi scientificamente errata e indebitamente rassicurante (nel che, come si è detto, dovrebbe ravvisarsi la colpa).

Detti contenuti sono ricostruibili attraverso il **verbale ufficiale** (redatto da Dolce, sulla base dei suoi appunti e della bozza, e sottoscritto il 6 aprile, nel pomeriggio seguente al sisma, allorché gli scienziati si riunirono nuovamente a L'Aquila per valutare i possibili sviluppi della situazione) e la **bozza** stessa redatta nei giorni immediatamente seguenti al 31 marzo, sulla base degli appunti presi nel corso della riunione, da Lorella Salvatori, addetta all'ufficio gestione emergenze del DPC, (inviata via mail a Dolce e De Bernardinis il 2 aprile 2009); detta bozza fu messa a disposizione del PM, che aveva acquisito il solo verbale ufficiale, nel corso delle indagini dall'imputato **Boschi**.

La Corte ritiene che i due verbali, soprattutto la bozza del 2 aprile, precedente il terremoto e quindi non sospettabile di modifiche dettate dall'accaduto, diano nell'insieme un quadro del tutto attendibile dell'effettivo andamento della discussione, anche in ragione delle conferme venute dai testimoni presenti, con le precisazioni che più oltre si vedranno.

Per quanto i due documenti presentino linee generali del tutto convergenti, si ritiene che la bozza, più descrittiva e minuziosa, sia più funzionale alla necessità di cogliere con la maggior precisione possibile il contenuto delle osservazioni e delle valutazioni formulate dagli esperti, oggetto della condotta colposa contestata.

Deve a tal proposito evidenziarsi, come anticipato, che De Bernardinis si limitò ad introdurre i lavori, illustrando gli scopi della riunione (*“esaminare la fenomenologia sismica in atto da alcuni mesi... culminata con la scossa M 4 di ieri”*) e le richieste dirette alle *“massime autorità scientifiche”* presenti, ovvero *“fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo”* (alle autorità di Protezione Civile, presenti alla riunione, non certo alla popolazione).

Dolce, quindi, diede puntualmente conto delle caratteristiche della sequenza sismica (più di 200 scosse tra Sulmona e L'Aquila), elencando le più importanti tra quelle recenti (sette tra il 28 e il 30 marzo, di M oscillante tra 2.3 e 4.0, quest'ultima nel pomeriggio del 30); diede conto altresì dei danni sino allora rilevati dalla Protezione Civile regionale (*“molto contenuti”*, pur se tre scuole -su 50 - erano state chiuse a scopi cautelativi) e distribuì un documento (*“Rapporto di evento 31.3.2009”*) preparato dal suo Dipartimento in cui erano riportate, oltre ad alcune elaborazioni, le registrazioni accelerometriche della rete RAN del Dipartimento; evidenziò che erano stati registrati picchi di accelerazione piuttosto alti rispetto alla magnitudo.

Boschi intervenne per chiarire che la sequenza coinvolgeva due strutture sismogenetiche diverse, quella di L'Aquila e quella di Sulmona, entrambe attivate in passato da due forti terremoti (nel 1703 con epicentro a nord e nel 1349 con epicentro a sud, nel passaggio tra le due strutture); mostrando una cartina ove erano riportati i terremoti storici, **evidenziò che la zona è una delle più sismiche d'Italia e che l'attività sismica doveva essere seguita con grande attenzione, perché la situazione era “preoccupante”** considerando i terremoti storici, pur se questi non avevano mai superato la M 7; si espresse, quindi, nei termini riportati nell'imputazione: *“i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi, improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta”*.

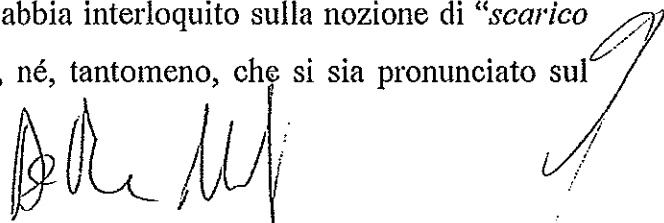
(Il tema dell'individuazione dei **"periodi di ritorno"** è estremamente complesso e non è certo questa la sede per affrontarlo, ma basti qui rilevare che Boschi si riferiva alla medesima faglia che aveva provocato il sisma del 1703, come chiarito nelle note depositate in udienza (il teste Stoppa, vulcanologo, ha confermato che il terremoto del 1703 era associato ad altra struttura sismogenetica) e che gli stessi CT del PM, prof.ri Decanini e Liberatore -entrambi ingegneri sismici, e non sismologi, inizialmente chiamati in ausilio dal PM nelle indagini sui crolli - hanno stimato per l'intera zona dell'aquilano periodi molto diversi - 475 e 325 anni - a riprova della estrema opinabilità di tali argomenti).

Selvaggi presentò la relazione tecnica redatta dall'INGV e illustrò le sequenze sismiche, che interessavano le due zone di L'Aquila e Sulmona, affermando che il CNT da lui diretto le seguiva con **"estrema attenzione"** e non le aveva affatto sottovalutate, trattandosi di **"zona altamente sismica"**.

Barberi, terminato questo esame preliminare, dichiarò di assumere la presidenza e pose ai presenti le due questioni chiave: **"1) fare una valutazione oggettiva degli eventi in atto anche in relazione a quanto si possa prevedere; 2) discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione"**, introducendo così il tema degli allarmi propalati dal ricercatore Giuliani, il quale affermava di poter prevedere con qualche ora di anticipo eventi maggiori sulla base delle emissioni di gas radon e che aveva già annunciato, scatenando il panico, una forte scossa a Sulmona per il 29 marzo. Aggiunse che era **"estremamente difficile fare previsioni temporali sull'andamento dei fenomeni sismici"**, e comunque che i **dati storici confermavano l'elevata sismicità della zona** e il fatto che nel passato ci fossero state sequenze sismiche preliminari simili a quelle in corso.

Riferì, quindi, di avere sentito Bertolaso, che sottolineò non essere un esperto (**"anche se non è un geofisico"**), dichiarare alla stampa che le sequenze frequenti scaricano energia e rendono più improbabile una forte scossa (è stato chiarito in dibattimento che si riferiva all'intervista resa da Bertolaso la mattina stessa del 31 marzo, nel corso di un convegno a Roma cui anch'egli aveva preso parte) e chiese ai presenti cosa potevano dire su tutte le questioni.

Dal verbale non risulta che alcuno dei presenti abbia interloquito sulla nozione di **"scarico di energia"** e sulla sua attendibilità scientifica, né, tantomeno, che si sia pronunciato sul



fatto che potesse essere interpretato come fenomeno favorevole, avendo tutti ripreso il concetto di “sequenza sismica”, valutando quella in atto.

### 2.2.2.)

La questione dello “scarico di energia” merita di essere approfondita.

Trattasi, infatti, di argomento che ha trovato ampio spazio nell'istruttoria dibattimentale e nella trama della sentenza impugnata, avendo il Tribunale maturato il convincimento che il tema (dalla portata rassicurante in quanto leggeva le scosse minori in senso favorevole, quasi dissipassero senza danni eccessivi l'energia sotterranea e così disinnescassero la potenza delle scosse successive, nell'erroneo -oltre che illogico - presupposto di un *quantum* di energia dato e conosciuto) fosse stato affrontato nel corso della riunione in modo superficiale e generico, quindi colposamente, e comunque, avrebbe trovato una pur non esplicita conferma da parte degli scienziati.

Il medesimo concetto, veicolato alla popolazione a fini di rassicurazione (in sostanziale adesione al “mandato” ricevuto da Bertolaso, che ne aveva parlato pubblicamente la mattina del 31 marzo e privatamente nella telefonata alla Stati del pomeriggio precedente), avrebbe influenzato in modo determinante -stante la facilità di comprensione e l'affiancamento al tema della asserita “normalità” dello sciame - i processi decisionali delle vittime la notte del terremoto; queste, indotte ad attribuire alle due scosse premonitrici proprio la funzione tranquillizzante di “scarico di energia”, a conferma della suggestione che esse diminuivano la potenza di eventuali scosse successive, avrebbero abbandonato la consuetudine di allontanarsi dalle abitazioni, trovando la morte nelle case crollate.

Trattasi, peraltro, del medesimo tema che era stato al centro dell'intervista televisiva rilasciata da De Bernardinis immediatamente prima della riunione (ma ignota agli altri imputati, secondo quanto emerge dall'istruttoria) in sintonia anche lessicale con quanto detto da Bertolaso all'assessore Stati nella nota telefonata intercettata.

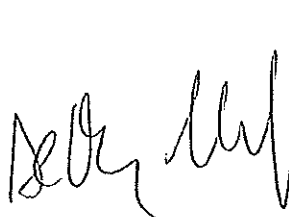
È emerso in dibattito che il concetto di scarico di energia in corso di sciame sismico come fenomeno favorevole è del tutto privo di validità scientifica.

Lo hanno confermato gli stessi imputati: **Boschi** ed **Eva** hanno affermato che si tratta di un *“fenomeno neutro”* che non aumenta né diminuisce la probabilità di scosse più forti ed è quindi certamente privo di connotazioni *“favorevoli”*, mentre **Selvaggi** ha riferito di non ricordare che se ne fosse parlato nel corso della riunione e ha chiarito che, se l’avesse sentito, *“sarebbe saltato sulla sedia”* per l’evidente erroneità dell’affermazione. Lo ha confermato il prof. Stoppa, vulcanologo, teste di parte civile, (ud. 1.2.2012: *“trovavo poco scientifico, poco razionale, un’affermazione fatta... che il pericolo non fosse aumentato perché c’era uno scarico di energia...; che la struttura avesse scaricato energia ai fini di una mitigazione della scossa, questo è un falso, è chiaro che difficilmente uno scienziato potesse ritenere opportuna questa dichiarazione”*).

**Barberi**, che pose la domanda, ha affermato in dibattimento che *“...non è per nulla banale la questione dello scarico di energia dell’implicazione che questo ha sull’evoluzione sismica, non è per nulla banale perché intanto è ovvio, lo hanno ripetuto tutti che qualsiasi terremoto scarica energia, non è questo il punto ovviamente, è se quello scarico di energia può avere delle implicazioni sull’evoluzione della crisi e questa risposta non è per nulla ovvia”*.

Per quanto lo stesso, che è un vulcanologo e non un sismologo, non abbia offerto spiegazioni risolutive in ordine al fatto di aver proposto il tema e di non avere sollecitato un confronto esplicito sullo stesso (ha affermato in dibattimento che aveva evidenziato ironicamente che chi ne parlava - Bertolaso - non era un geofisico, lasciando intendere che il tema era stato da questi trattato in modo poco scientifico), la questione non è decisiva, poiché quel che rileva in questa sede è solo il fatto che **di scarico di energia in termini favorevoli, secondo quanto emerge dalla bozza di verbale, non si parlò affatto**.

Il che ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste Salvatori, che redasse la bozza, la quale ha ribadito (udienza del 18.4.2012) che *“nessuno scienziato ha parlato in quel termine di scarico”* e successivamente che *“non si è parlato in termini di scarico di energia, ... il termine “scarico di energia” durante la riunione non venne più menzionato, si è parlato della sequenza sismica”*, chiarendo che il tema era stato posto solo con riferimento alle parole utilizzate in altro contesto da Bertolaso (mentre nessuno accennò alla intervista resa



immediatamente prima da **De Bernardinis**, che, si ribadisce, è rimasta ignota agli altri imputati).

La scarsa attenzione al tema nel corso della riunione emerge anche dalle dichiarazioni del sindaco Cialente, il quale ha riferito di non ricordare che se ne sia parlato e, comunque, che era una *“voce corrente”* di cui si parlava *“da settimane”*: *“era la nostra consolazione... una leggenda metropolitana... si diceva ...scarica, ha fatto, meglio scarica, ... il giorno che magari non si ascoltava, si diceva perché non scarica?”*

E tuttavia, nonostante il chiaro quadro probatorio, che esclude che il tema sia stato oggetto di valutazione da parte degli esperti riuniti il 31 marzo 2009 nei termini indicati nell'imputazione e quindi in modo favorevole, e, soprattutto, che sia stato veicolato alla popolazione come proveniente da quel consesso di scienziati, il Tribunale ha ritenuto che ciò sia avvenuto, valorizzando oltre la loro portata le affermazioni, peraltro generiche, dei soli testi Del Pinto e Stati.

Il primo ha ricordato soltanto che l'attività sismica in corso era stata definita *“normale”*, con suo grande - ma mai manifestato - dissenso, senza riferimento alcuno al diverso concetto di *“scarico di energia”*, mentre la seconda (le cui dichiarazioni non si sottraggono alle censure di inattendibilità evidenziate dagli appellanti, tra cui la principale attiene proprio al silenzio serbato sul colloquio telefonico con Bertolaso della sera precedente, avente il medesimo oggetto) ha riferito genericamente che *“venne detto, più o meno da tutti, che queste piccole scosse scaricavano soltanto energia dal terreno”*, nozione pseudoscientifica sulla fondatezza della quale non ritenne di chiedere chiarimenti di sorta e che, comunque, non menzionò affatto nella intervista rilasciata subito dopo la riunione.

Il che rileva per evidenziare ancora una volta che alcun contenuto tranquillizzante in tema di *“scarico di energia”* emerse dalla riunione e fu comunicato all'esterno.

Sulla base di tali scarni dati istruttori, pur contraddetti da tutti gli altri, il primo giudice ha tuttavia sorprendentemente ritenuto non solo che la CGR riunita avesse affrontato il tema in modo generico e superficiale (in realtà non lo aveva affrontato affatto e quindi non poteva avergli dato dignità scientifica), ma anche che ad essa, e quindi a tutti i partecipanti, potessero senz'altro essere attribuite le dichiarazioni in tema di *“scarico di energia”* e di



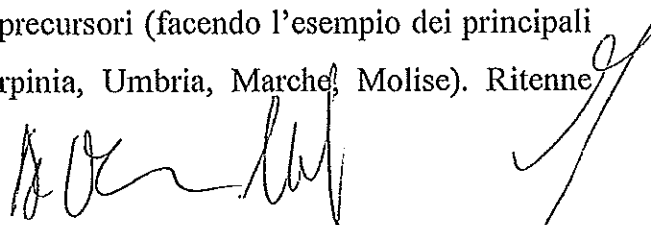
*“situazione favorevole”* utilizzate dal solo **De Bernardinis** nel corso dell'intervista rilasciata prima della riunione, affermando, con evidente forzatura della cronologia dei fatti, del dato testuale e delle risultanze istruttorie, addirittura che tra tali dichiarazioni e i temi affrontati nel corso della riunione vi è *“assoluta identità di argomentazioni, una perfetta sovrapponibilità di valutazioni”*, e persino che le parole di **De Bernardinis** *“altro non sono se non il manifesto dell'esito della riunione”* (pag. 277ss.).

Il che contrasta non solo con quanto si disse nel corso della riunione, ma anche con quanto lo stesso **De Bernardinis** dichiarò nell'intervista televisiva rilasciata subito dopo la riunione stessa (acquisita dalla Polizia Giudiziaria, pur non risultando sia stata trasmessa - riportata a pag. 104 ss. della sentenza -), allorché si guardò bene dal tornare sul tema dello scarico di energia come fenomeno favorevole e pose invece l'accento - proprio alla luce delle valutazioni formulate dagli esperti durante la riunione - sulla impossibilità di effettuare previsioni e sulla necessità di mitigare la vulnerabilità e adeguare le strutture pubbliche, in particolare le scuole, alla normativa antisismica, come sola efficace misura preventiva di difesa dai terremoti.

Anche su questo tema, dunque, la conclusione raggiunta dal Tribunale non è condivisibile e, conseguentemente, è del tutto inidonea a costituire la piattaforma del giudizio di responsabilità, tanto più che non si contesta agli esperti la mancata smentita delle dichiarazioni di **De Bernardinis**, condotta omissiva estranea all'imputazione e comunque inesigibile per non essere acquisita prova alcuna del fatto che gli essi fossero venuti a conoscenza della intervista e del tenore delle dichiarazioni ivi rilasciate.

### 2.2.3)

Riprendendo l'analisi dei contenuti delle valutazioni formulate nel corso della riunione, e ribadito che non vi fu alcun riscontro esplicito da parte dei presenti alla richiesta di parere sullo “scarico di energia” formulata dal presidente **Barberi**, risulta che **Eva** preferì chiarire, tornando al tema -tecnico - della natura della sequenza sismica, che la casistica era molto limitata, anche perché piccoli terremoti come quelli in atto non venivano registrati nel passato; aggiunse che di recente vi erano stati numerosi sciami non seguiti da forti eventi e che lo preoccupavano di più gli eventi privi di precursori (facendo l'esempio dei principali terremoti italiani del dopoguerra: in Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise). Ritenne



tuttavia di precisare che *“non è possibile affermare che non ci saranno terremoti”*, affermazione che si colloca, con tutta evidenza, nel solco del tema degli allarmi, chiarendo che la previsione dei terremoti è impossibile tanto nel senso di prevederli che nel senso di escluderli.

Il verbale ufficiale dà, a questo punto, atto di un secondo intervento di **Selvaggi** (inserito da **Dolce** sulla base degli appunti che lui stesso aveva preso nel corso della riunione; cfr. udienza 30.5.2012, pag.258), così sintetizzato: *“il dott. Selvaggi evidenzia come ci siano stati alcuni terremoti recenti – senza riferimenti precisi alla magnitudo e alla localizzazione - preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti”*, il che si poneva nella scia di quanto appena detto da **Eva**.

Anche **Boschi** interloquì sulla sequenza in atto, affermando che in una zona sismica attiva come l'Abruzzo *“è sempre possibile che si verifichino terremoti”*, che possono manifestarsi *“con scorrimenti lenti e silenziosi”* o *“tanti piccoli terremoti che si concentrano intorno a una zona e generano una scossa molto forte”*, e che, per quanto fossero stati migliorati i sistemi di misurazione, *“non è possibile prevedere i terremoti”*, per concludere nei seguenti termini: *“escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi”*, così rispondendo al primo quesito posto da Barberi circa la valutazione sulla possibile evoluzione dello sciame in corso, dopo aver nuovamente precisato che *“nell'area abruzzese registriamo circa 800 scosse l'anno; L'Aquila, nella riclassificazione sismica, risulta di categoria 2 e ha una pericolosità elevata (colore viola)”*.

**Calvi**, ordinario di progettazione in aree sismiche, espose il punto di vista dell'ingegnere sismico, affermando che se i valori di accelerazione al suolo illustrati da **Dolce** erano molto elevati e incoerenti con la Magnitudo, gli spostamenti spettrali erano, invece, più coerenti ma ininfluenti ai fini della stabilità delle strutture; sebbene la percettibilità umana fosse molto forte, si poteva ritenere che *“quelli di questa sequenza di certo sono eventi che non dovrebbero aver provocato danni”*; questa frase è seguita - nel verbale ufficiale - da quella riportata nell'imputazione: *“c'è da attendersi danni alle strutture più sensibili alle accelerazioni, quali quelle a comportamento fragile”*. Secondo quanto emerge dalla bozza di verbale, tuttavia, quest'ultima è riferibile a quanto affermato in chiusura da **Dolce**, il

quale aveva anche offerto esempi di parti fragili che i tecnici incaricati dei rilievi negli edifici scolastici avrebbero dovuto controllare con attenzione, *“controsoffittature, camini, cornicioni, balconi ecc.”*.

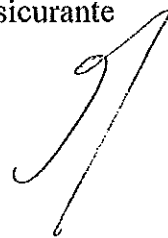
#### 2.2.4)

Anche questo punto merita un chiarimento.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che le affermazioni che precedono, definite *“macroscopicamente”* errate dal punto di vista della comunicazione, avendo *“prodotto un ampio effetto rassicurante sulla popolazione”* (senza tuttavia spiegare come fossero a questa pervenute; pag.246), si riferissero alle possibili conseguenze di eventi futuri (definiti *“scenari di evento”*), valorizzando a tal fine la locuzione *“c’è da attendersi”* contenuta nel verbale ufficiale, ma non nella bozza. L’effetto rassicurante sarebbe stato amplificato dal fatto che tali concetti erano stati ripresi dal sindaco Cialente nell’intervista rilasciata subito dopo la riunione; lo stesso sindaco e il teste Braga, inoltre, avrebbero confermato all’udienza del 7.12.2012 che essi avevano inteso tali affermazioni come riferite ad uno scenario futuro (pur non essendo in grado di attribuirle ad alcuno degli imputati in particolare).

In realtà la semplice lettura delle affermazioni verbalizzate nel corso della riunione dalla dott. Salvatori conferma che **non si fece cenno alcuno a scenari futuri di possibili danni**, coerentemente con il fatto che non si ipotizzò un aumento della magnitudo delle scosse dello sciame, avendo tutti espresso la convinzione che lo sciame in corso non fosse di per sé un precursore di eventi maggiori.

Per quanto il teste Braga abbia, in totale solitudine, manifestato un suo personale diverso convincimento (chi aveva parlato, a suo avviso, avrebbe fatto riferimento a *“un possibile scenario di un evento che avrebbe potuto verificarsi”*), deve ribadirsi non solo la palese illogicità -per le ragioni già dette - di una tale affermazione, ma anche il contrasto con quanto il sindaco Cialente dichiarò nell’intervista resa subito dopo (riportata per intero a pag.106 ss. della sentenza impugnata), che per sua stessa ammissione fu limitata proprio al tema dei danni già verificatisi, non avendo egli tratto alcun altro contenuto rassicurante dall’esito della riunione.



Cialente, infatti, al giornalista che gli chiedeva dell'esito dell'incontro, disse che aveva avuto conferma del fatto che i terremoti non si possono prevedere, così come *"l'evoluzione successiva"*, e che, pur se le scosse erano state avvertite con molta intensità, il danno alle strutture non era significativo, avendo interessato solo strutture *"rigide"*, come accaduto alla scuola De Amicis, o *"sovrastutture tipo controsoffittature o cornicioni"* (così riprendendo testualmente le affermazioni conclusive di **Dolce**), ma sempre riferendosi ai **danni già subiti**, in particolare a quelli probabilmente derivati dalla scossa del giorno precedente, che dovevano essere ancora accertati, o comunque conseguenti a scosse del tipo di quelle sino allora registrate.

In sede di esame testimoniale (udienza 7.12.2011) lo stesso sindaco ha riferito, infatti, che al termine della riunione, prima di rilasciare l'intervista, aveva chiesto chiarimenti a due giovani che accompagnavano *"i professori"* e ne aveva tratto il convincimento, peraltro ovvio, che non ci sarebbero stati pericoli finché l'intensità delle scosse fosse rimasta piuttosto bassa, a conferma che si trattò l'argomento della vulnerabilità soltanto con riferimento alla situazione in atto.

Ad ulteriore conferma si evidenzia che anche il teste Leone ha ricordato con sicurezza che la frase era *"riferita alla scossa del giorno precedente"* (udienza 12.1.2012)

In tale contesto la locuzione *"c'è da attendersi"*, riportata solo nel verbale ufficiale, pubblicato dopo il sisma del 6 aprile, quando i gravissimi danni erano ormai noti, non può che essere riferita ai danni che sarebbero stati riscontrati di lì a poco dai tecnici del comune, effetto delle scosse precedenti e, soprattutto, di quella più forte del pomeriggio del 30 marzo, non avendo alcun senso che si parlasse di danni da ipotetiche scosse future di maggiore intensità se queste non erano in alcun modo prevedibili e se il tema dell'evoluzione futura, come si vedrà, era stato già affrontato in termini di improbabilità di scosse più forti, pur se comunque possibili.

#### 2.2.5)

I verbali, continuando, danno conto del fatto che **Barberi** concluse sul primo tema (*"fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto, anche in relazione a quanto si possa prevedere"*) rivendicando di rappresentare solo la situazione scientifica, spettando al DPC e

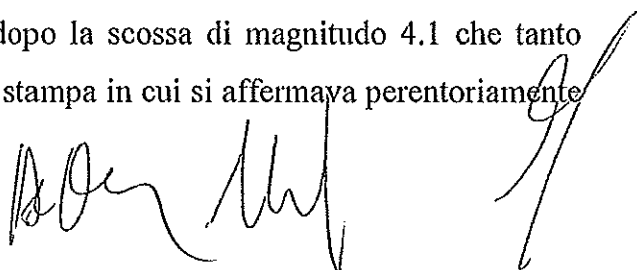
alla Regione Abruzzo, entrambi autorevolmente rappresentati nella riunione (rispettivamente da De Bernardinis e dall'assessore Stati) la decisione sulle azioni da adottare. Aggiunse che *"gli sciame tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca"* e che *"ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa"* (dalla bozza di verbale, in evidente collegamento con gli argomenti già utilizzati da Boschi).

L'assessore Stati, quindi, premesso che sia lei che il sindaco erano obbligati a dare anche *"risposte politiche"* (e quindi alla cittadinanza allarmata dagli annunci di Giuliani), propose ai presenti di formulare una sintesi sul secondo dei temi posti in apertura da Barberi, ovvero proprio quello degli allarmi (*"quello che vorremmo sapere è se dobbiamo dare retta a chi va in giro a creare allarmismo"*), riprendendo, peraltro, il tema evidenziato in precedenza dal funzionario del suo assessorato, ing. Leone, il quale aveva comunicato che *"le persone che giravano per la città con il megafono, preannunciando forti scosse, sono state individuate dalla Digos"*.

Si conferma, così, il convincimento che l'interesse principale e attuale della Protezione Civile nazionale (Bertolaso e De Bernardinis) e regionale (Stati, Leone) non fosse quello di offrire corrette informazioni scientifiche alla popolazione, avendo esse piena consapevolezza sia della difficoltà di comprensione di nozioni tecnico -scientifiche di notevole complessità da parte della popolazione, sia dell'impossibilità per gli scienziati di formulare previsioni a breve e comunque di offrire informazioni spendibili sul piano della comunicazione e, tanto meno, sul piano operativo.

L'intento era, invece, quello di contrastare l'allarmismo e la paura, già emersi e quindi individuati come fattori di rischio concreti e attuali, capaci di incidere negativamente nella quotidiana gestione delle difficoltà derivanti dalla sequenza sismica in atto, a conferma, ancora una volta, della divaricazione di intenti e prospettive tra gli scienziati e gli "operativi" (come De Bernardinis amava spesso definirsi), in linea con il riparto delle loro competenze.

D'altronde proprio l'assessorato della Stati, nel tentativo di contenere il possibile panico, aveva diffuso nel pomeriggio del 30 marzo - dopo la scossa di magnitudo 4.1 che tanto aveva spaventato la popolazione - il comunicato stampa in cui si affermava perentoriamente



che *“non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità... tutte le informazioni diffuse di altro contenuto* (con evidente riferimento agli allarmi di Giuliani) *sono da ritenersi false e prive di ogni fondamento”*, questo sì decisamente rassicurante e per questo fortemente censurato da Bertolaso nella nota telefonata oggetto di intercettazione (*“devi dire ai tuoi di non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto, perché quelle sono delle cazzate... non si dicono mai... neanche sotto tortura... se poi tra due ore c'è una scossa, che dicono?”*), nella quale evidenziava proprio la necessità di *“far parlare gli scienziati”* per ribadire l'impossibilità di previsioni, tanto allarmistiche quanto impropriamente rassicuranti.

Alla domanda dell'assessore Stati rispose il prof. Barberi, affermando che, per quanto interessanti, le ricerche sulla misurazione delle emissioni di gas radon, allo stato, non potevano essere utilizzate come indicative di fenomeni precursori, concludendo che *“oggi non ci sono strumenti per fare previsioni”* e, conseguentemente, che **qualunque previsione fosse “priva di fondamento scientifico”**, evidenziando come la prevenzione (nel senso del rafforzamento delle strutture) fosse l'unica possibile difesa dai terremoti.

Nel verbale ufficiale si riporta, sul medesimo tema, l'affermazione, condivisa da tutti i componenti della CGR, per cui *“un altro importante aspetto da curare a fini di protezione civile è migliorare il livello di preparazione a gestire un'emergenza sismica”*, a conferma del fatto che l'unico “scenario” futuro considerato nel corso della riunione fu quello della prevenzione (la mitigazione della vulnerabilità e la preparazione della popolazione ad affrontare emergenze), non già l'aumento o la diminuzione della magnitudo delle scosse, ritenuto imprevedibile.

Lo stesso Barberi, infine, ritenne di ribadire quanto già espresso da tutti i presenti, affermando che *“questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà”*, frase che compare nel verbale ufficiale del 6 aprile privata della sua parte finale (il “grosso terremoto” ormai c'era già stato) e riassunta nei seguenti termini: *“non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”*, che l'imputazione

riporta come esplicativa della condotta colposa, ma che, come si vedrà (cfr. par. 2.3.5), nella sua essenza non è censurabile sul piano della correttezza scientifica.

Dolce riprese il tema relativo alla vulnerabilità delle parti fragili non strutturali degli edifici ed alla necessità che i tecnici addetti ai sopralluoghi negli edifici scolastici (alcuni già chiusi) controllassero con attenzione *“le strutture di completamento”*, più che gli elementi strutturali che *“quasi sicuramente non dovrebbero essere stati danneggiati”*, con chiaro riferimento ai **danni già verificatisi** (e infatti il sindaco comunicò che il giorno successivo tutte le scuole sarebbero rimaste chiuse per consentire le verifiche statiche).

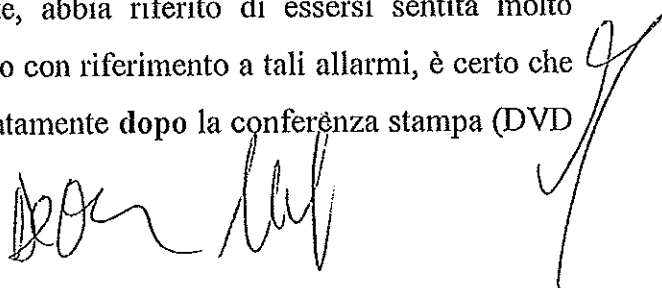
In chiusura, l'assessore Stati ringraziò i presenti *“per queste vostre affermazioni che mi consentono di andare a assicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa”*, affermazione questa che ha costituito il fulcro del convincimento del primo giudice circa gli esiti oggettivamente rassicuranti della riunione e la correttezza della sua divulgazione al pubblico in tali termini.

#### 2.2.6)

Ancora una volta, tuttavia, la Corte deve discostarsi dalla lettura del materiale istruttorio fatta dal Tribunale: l'affermazione della Stati, infatti, deve essere correttamente letta nel contesto della risposta, riassuntivamente esposta dal solo **Barberi**, al quesito che lo stesso assessore aveva posto immediatamente prima (*“quello che vorremmo sapere è se dobbiamo dare retta a chi va in giro a creare allarmismo”*) e che aveva introdotto l'esame della seconda questione enunciata da **Barberi** nell'assumere la presidenza della riunione (*“discutere e fornire informazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione”*).

Si rafforza così il convincimento che la cosiddetta “assicurazione” abbia riguardato solamente gli allarmi di forti scosse imminenti provenienti da Giuliani, diffusi tra la popolazione anche da sedicenti appartenenti alla Protezione Civile regionale, e non già la valutazione di una scarsa pericolosità dello sciame in corso, contraddetta dalle esplicite affermazioni di tutti i partecipanti sopra riportate.

Per quanto l'assessore Stati, sentita come teste, abbia riferito di essersi sentita molto tranquillizzata dall'esito della riunione, e non solo con riferimento a tali allarmi, è certo che essa nell'intervista rilasciata a TV UNO immediatamente dopo la conferenza stampa (DVD



prodotto dal PM all'udienza del 20 settembre 2011) non fece alcun riferimento agli esiti della riunione della CGR (che non nominò affatto), ma soltanto all'allarmismo diffuso in città, che aveva *“creato non pochi problemi”*, tanto che Bertolaso, con il quale era in contatto, aveva prospettato una denuncia per procurato allarme. Aggiunse che le scuole erano state chiuse per effettuare i dovuti sopralluoghi (a conferma che quanto detto dagli esperti concerneva i possibili danni già verificatisi) e che erano pronti *“piani di evacuazione, piani di crisi, piani di emergenza”* dei quali tutti i cittadini potevano avere informazioni presso la sala operativa della Protezione Civile, il cui orario fu esteso alle 24 ore giornaliere proprio il giorno successivo (cfr. dichiarazione Stati, udienza 7.11.2011: *“facemmo una riunione con la sala operativa... e decidemmo che in quella settimana... rimanessero in turno anche la notte... era qualcosa che tranquillizzava i dirigenti di Protezione Civile ... per essere operativi se dovesse mai succedere qualcosa”*), decisione questa incoerente con un clima di serena attesa della fine dello sciame e del ritorno alla normalità.

Si conferma, d'altronde, il fatto che la riunione non apportò alcun contenuto nuovo tale da indurre mutamenti di percorso nell'azione amministrativa o di Protezione Civile, che proseguì nel solco della **preparazione ad una possibile emergenza**, come confermato dal sindaco Cialente: *“non mutai atteggiamento, ritenni di mandare avanti il mio piano di Protezione Civile”, “come entrai in quella riunione ne uscii, con le mie preoccupazioni... con tutti i miei problemi”*; *“cominciammo a rifare il punto, avevamo un piano di Protezione Civile, il problema principale era organizzare la macchina nel caso ci fosse stato un qualsiasi evento”*, *“avevamo puntato molto a preparare i bambini... erano stati molto ben preparati”*).

Deve affermarsi, dunque, che le dichiarazioni alla stampa dell'assessore Stati furono tutt'altro che rassicuranti, se non con riferimento all'infondatezza delle previsioni a breve di Giuliani, pur se la stessa non ritenne di richiamare l'attenzione dei media e dei cittadini sul fatto che gli esperti avevano comunque ribadito l'alto rischio sismico sempre incombente nella zona. Tali dichiarazioni, peraltro, non furono diverse da quelle che la stessa Stati aveva diffuso nell'intervista che precedette la riunione (che non chiamò mai “della CGR”): *“questa sera ci sarà una riunione... il dott. Bertolaso ci invierà due esperti in sismologia e*



*il suo braccio destro De Bernardinis.... Una cosa ci tengo a dire: c'è qualcuno che va in giro per la città dicendo che il terremoto ci sarà ancora oppure non ci sarà più. Questa cosa non è prevedibile...*", ad ulteriore conferma che **l'incontro con gli scienziati non apportò alcun contenuto nuovo e tantomeno rassicurante.**

Così stando le cose, non si comprendono le ragioni per le quali il primo giudice ha valorizzato, anziché le trascrizioni delle interviste su riportate, i ricordi - evidentemente fallaci - della teste, la quale all'udienza del 7.12.2011 ha dichiarato che *"in questa intervista dissi che mi era stato detto di non creare allarmismi ... che il comitato scientifico non vedeva in quel momento un pericolo reale... se qualcuno mi avesse detto che c'era un minimo di probabilità... di una grande scossa, di un terremoto, sicuramente non sarei rimasta a L'Aquila..."*, nell'evidente tentativo di spostare l'attenzione dalla questione centrale delle indebite assicurazioni a quella, nemmeno ipotizzata dall'accusa, del mancato allarme.

E che il tenore complessivo delle valutazioni operate dagli odierni imputati nel corso della riunione fosse privo di toni rassicuranti sull'evoluzione dello sciame, lo affermano anche i testi Cialente e Leone, le cui importanti dichiarazioni sul punto sono state del tutto ignorate nella sentenza, senza motivazione alcuna.

Il primo - Cialente - ha riferito (udienza 7.12.2011) di essere arrivato quando la riunione era già cominciata da circa 45 minuti, di non avere avuto immediata contezza delle valutazioni degli esperti, di ricordare le affermazioni di Calvi sulle anomale caratteristiche delle accelerazioni (che tuttavia non comprese bene), di ricordare con certezza che Boschi, in risposta all'ass. Stati, disse *"in modo deciso"* che: *"insomma, è inutile che... questo è il territorio più sismico d'Italia, uno dei più sismici... può essere questa sera, domani, tra un anno, tra dieci anni..."*, per concludere, coerentemente, che la sua preoccupazione non era affatto scemata, tanto che il giorno seguente aveva inviato alla Stati e al Prefetto un telegramma in tal senso, estendendolo poi anche a Bertolaso, ed aveva fatto formalmente deliberare alla sua Giunta la **richiesta di stato di emergenza** (delibera n.122/09 in cui si evidenziava *"l'altissimo rischio sismico"* che gravava sulla città e il timore concreto per la stabilità degli edifici pubblici e privati), da inoltrare al Presidente del Consiglio, (circostanze queste documentate in atti e rese note alla popolazione dalla stampa locale; cfr. Il Centro

del 2 aprile 2009); ha aggiunto che la richiesta era finalizzata ad ottenere dal Governo **maggiori risorse per gestire eventuali emergenze** (*“il Ministro dell’Interno avrebbe potuto inviare più Vigili del Fuoco e più forze di protezione civile”*) e che, non avendo ricevuto risposte, il 4 aprile aveva sollecitato telefonicamente la Stati, la quale gli aveva assicurato che il lunedì 6 aprile ne avrebbe parlato con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Letta.

Il secondo - Leone -, dirigente del Servizio Regionale della Protezione Civile, ha riferito (udienza 12.1.2012) che *“nessuno di questi componenti scientifici ha escluso una possibilità di forte scossa”* e che lui *“era un po’ preoccupato prima e lo era pure dopo”*, tant’è che, uscendo, pensò di riprendere un programma di formazione degli insegnanti alla gestione delle emergenze; ha riferito altresì che, essendo sua moglie molto preoccupata, ritenne di rassicurarla solo perché aveva fiducia nella struttura in cemento armato dell’edificio in cui abitavano.

Può quindi concludersi che tutti i partecipanti alla riunione, lungi dal fornire valutazioni genericamente e impropriamente rassicuranti, evidenziarono l’alto rischio sismico della zona e la costante attenzione con cui seguivano la situazione, dando atto della impossibilità non solo di prevedere a breve forti eventi (il che smentiva gli allarmi di Giuliani), ma anche di qualificare in termini certi di precursore la sequenza sismica in atto, pur esprimendo al contempo una valutazione di improbabilità a breve di scosse di alta magnitudo.

## **2.3) Insussistenza dei profili di colpa**

### **2.3.1)**

Tanto premesso, occorre adesso verificare se, comunque, sia ravvisabile la condotta oggetto della contestazione, non a caso riferita non già ad un indebito e generico “rassicurazionismo”, bensì alla qualità della valutazione dei rischi fatta nel corso della riunione, ritenuta in sentenza, in adesione all’imputazione, *“approssimativa, generica e inefficace”*.

Il primo giudice ha affermato che l’analisi del rischio sismico devoluta ai componenti della CGR era stata effettuata nei termini di cui alla contestazione, quindi in violazione di

specifici doveri di legge, essendosi a suo avviso gli imputati dimostrati incapaci di comprendere e utilizzare in modo adeguato tutti i dati a loro disposizione per la valutazione e previsione del rischio, al fine di orientarne l'interpretazione nella direzione dovuta della prevenzione e della corretta informazione.

Dalla violazione di tale regola cautelare sarebbe derivato l'evento di danno (morti e lesioni) che l'osservanza di quella regola cautelare mirava ad evitare o comunque a contenere, e che rientrava, pertanto, nella sfera di prevedibilità degli imputati.

Assume, altresì, il Tribunale che la valutazione del rischio sismico avrebbe richiesto un'analisi complessiva e la ricerca della correlazione tra tutti gli indicatori di rischio, che tenesse conto dei dati statistici, storici, scientifici, conoscitivi disponibili alla data del 31 marzo 2009, in una visione collegiale arricchita dalle esperienze e dalle competenze di ciascun membro della CGR, capace di superare la parcellizzazione dei dati disponibili, ognuno dei quali, singolarmente considerato, poteva anche non essere allarmante.

La conclusione cui perviene è, quindi, quella secondo la quale ove un'analisi con dette caratteristiche fosse stata effettuata, sarebbe venuto meno il fatto che aveva condizionato le vittime indicate nell'imputazione inducendole alla decisione di restare in casa la notte del 6 aprile dopo le scosse che, *ex post*, furono considerate premonitrici dell'evento delle ore 3.32.

La motivazione è completata nel capitolo 6 dedicato al cosiddetto comportamento alternativo lecito, analizzato all'esito dell'accertamento del nesso di causalità, a fini di verifica controfattuale della efficacia risolutiva del rispetto della regola cautelare asseritamente violata.

Il Tribunale ritiene, infatti, che se nel corso della riunione del 31 marzo i partecipanti avessero condiviso le loro conoscenze relative a tutti gli indicatori di rischio, in particolare quelle relative ai dati storici e alle stime di pericolosità, ai precursori, alla vulnerabilità del patrimonio edilizio e all'esposizione, e, più precisamente, se non avessero fatto le affermazioni riportate nell'imputazione e quelle a verbale relative alla improbabilità di scosse maggiori, ciò avrebbe evitato che le vittime si sentissero rassicurate e mutassero gli atavici comportamenti di autotutela.

### 2.3.2)

Il tema centrale è quindi quello, pur non esplicito nell'imputazione, della **rassicurazione indebita**, veicolata all'esterno e quindi causalmente efficiente nella produzione degli eventi lesivi.

E allora, ribadito il convincimento che la riunione del 31 marzo non abbia avuto un esito univocamente "rassicurante", ritiene la Corte che, pur a fronte di una contestazione poco chiara nei contenuti e sfuggente nei suoi contorni (definiti dai concetti di "approssimazione", "genericità" e "inefficacia", il cui utilizzo non è consueto nel diritto penale), la verifica della sussistenza della condotta colposa debba invece necessariamente essere parametrata alla **correttezza scientifica delle valutazioni effettuate**. Con la conseguenza che potrà pervenirsi alla conferma del giudizio di responsabilità solo ove si accerti che, nell'ambito della più articolata valutazione, le dichiarazioni a contenuto parzialmente rassicurante (nella parte in cui smentivano le previsioni a breve di Giuliani e giudicavano improbabile un aumento della magnitudo delle scosse) erano scientificamente errate.

Il che convince dell'irrelevanza del *quantum* di approfondimento dei singoli fattori di rischio in concreto esplicitato nel corso della riunione, essendo ovvio che l'apparente sommarietà dell'analisi -per esempio perché riferita a dati a tutti noti e da tutti condivisi - non esclude conclusioni corrette, così come una completa rassegna verbale ben può condurre a conclusioni errate: in altre parole, perché il metodo non può mai prescindere dal merito.

La verifica devoluta al giudice, allora, deve prescindere dal parametro metodologico di tipo normativo del quale il primo giudice ha dichiarato di volersi avvalere in via esclusiva.

E ciò non solo per l'accertata impossibilità di applicare alla riunione *de qua* lo statuto normativo dell'organo collegiale CGR (cui consegue il venir meno della individuata posizione di garanzia dei suoi partecipanti), ma soprattutto per l'impossibilità di rinvenire nella normativa elencata nell'imputazione un coordinato ed utilizzabile catalogo di regole di condotta che consentano di delimitare con precisione il modello della condotta richiesta agli agenti e di individuare la contestata violazione (colpa specifica).